

## CCXIII.

## TORNATA DI SABATO 2 GIUGNO 1923

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE NICOLA.

## INDICE.

	<i>Pag.</i>
<b>Congedi</b> . . . . .	9635
<b>Risposte</b> scritte ad interrogazioni ( <i>Annunzio</i> ) .	9635
<b>Interrogazioni:</b>	
Sulla durata della graduatoria dei concorsi magistrali femminili:	
LUPI, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	9636
VISCO . . . . .	9636
Sulla mancata ricostruzione di case in provincia di Catanzaro:	
LISSIA, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	9637
MASTRACCHI . . . . .	9638
Sulla opportunità di imporre all'industria sistemi di combustione più razionale e economica:	
LISSIA, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	9640
BIANCHI UMBERTO . . . . .	9641
Sull'amministrazione e la sistemazione dei tratturi di Puglia:	
LISSIA, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	9642
MAJOLO . . . . .	9643
Sulla devastazione dei locali di una società filodrammatica in Roma:	
LISSIA, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	9644
LAZZARI . . . . .	9644
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione):</b>	
Delega al Governo della facoltà di arrecare emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile, in occasione della unificazione legislativa con le nuove provincie:	
FULCI . . . . .	9646
BAVIERA ( <i>Fatto personale</i> ) . . . . .	9661
BENTINI . . . . .	9662
LOLLINI . . . . .	9669
<b>Relazione (Presentazione):</b>	
GIAVAZZI: Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia.	9662

La seduta comincia alle 15.

CAPPELLERI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo, per motivi di famiglia gli onorevoli: Mariotti, di giorni 5; Valentini Ettore, di 4; Guaccero, di 3; Pellegrino, di 10; Pecoraro, di 12; per motivi di salute, gli onorevoli: Bilucaglia, di giorni 8; Padulli, di 2; per ufficio pubblico: l'onorevole Franceschi, di giorni 5.

(*Sono concessuti*).**Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.**

PRESIDENTE. Gli onorevoli sottosegretari di Stato hanno trasmesso le risposte alle interrogazioni dei deputati: Tovini, Bianchi Umberto, Costa, Paolucci, Bresciani, Grandi Achille, Sardelli, Braschi, Vicini, Sitta, Aroca, Brusasca, Marescalchi, Poggi, Ercolani, Cavina, Pesante, Persico, Olivetti, Cristofori, Marconcini, Di Fausto, Bianchi Carlo, Guglielmi, Pagella, Guarino Amella, Casoli, Toscano, Fulci, Meda, Peverini, Pivano, Martini.

Saranno inserite, a norma del regolamento, nel resoconto stenografico della seduta di oggi (1).

**Interrogazioni.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni. La prima è dell'onorevole Giavazzi, al ministro delle finanze, « per

(1) Vedi allegato.

sapere se, dopo il decreto 18 marzo 1923, n. 577, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 stesso mese, in forza del quale sono devoluti allo Stato tutti gli utili liquidati dai Consorzi granari provinciali, compresi quindi quelli cospicui conseguiti dal Consorzio granario di Bergamo specialmente attraverso il plus-valore e l'esercizio diretto del maggiore molino locale dal Consorzio acquistato, non intenda risolvere la questione delle scuole industriali annesse all'Istituto tecnico di Bergamo, servendosi della parte di detti utili, inferiore alla loro metà, allo uopo strettamente necessaria, ed evitare così che scuole professionali, indispensabili perciò alle esigenze della industria moderna, sorte per illuminata iniziativa locale, ma dichiarate governative con apposita legge del 1913, ed anche recentemente riconosciute utilissime dal ministro della pubblica istruzione, abbiano a chiudersi rendendo vani anche i gravi sacrifici fin qui sostenuti da enti locali e Governo per conservare un insegnamento tecnico del quale profitta ormai numerosissima popolazione scolastica appartenente a tutta Italia».

Non essendo presente l'onorevole interrogante, si intende che vi abbia rinunciato.

Segue l'interrogazione degli onorevoli Visco, Mazzini, al ministro dell'istruzione pubblica, « per conoscere se il Governo intenda compiere opera di giustizia prorogando la validità della graduatoria dei concorsi magistrali femminili espletati nell'anno 1920, tenendo conto che ogni nuovo concorso grava di ingenti spese i comuni, e che nel 1920, per le concorrenti fu elevato a 35 anni il limite di età, creando un maggior favore per le anziane, che potevano possedere titoli prevalenti, mentre per la prima volta, si assegnavano metà dei posti alle partecipanti a quel concorso per titoli e per esami, riserbando l'altra metà per i concorsi speciali ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica ha facoltà di rispondere.

LUPI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Quanto chiede l'onorevole Visco urterebbe contro il principio generale che i concorsi debbono essere superati per titoli e per esami, e valere per un tempo determinato.

Si comprendeva e si giustificava la validità della graduatoria fino all'esaurimento soltanto per i combattenti, in vista della sospensione dei concorsi magistrali durante la guerra; ma il Ministero non può consentire che gli ordinamenti scolastici siano turbati

indefinitamente da disposizioni speciali che non hanno ormai alcuna giustificazione.

D'ora innanzi i concorsi si terranno ogni due anni, e nessuna graduatoria sarà prorogata oltre il termine fissato dalla legge: senza aggiungere che, se si prorogassero vecchie graduatorie, si arriverebbe all'incongruenza e all'ingiustizia di vedere sistemati insegnanti di minor merito, quali sono quelli nel cui interesse si chiede oggi la proroga, e che non erano inclusi nel gruppo dei vincitori cui spettavano i posti vacanti.

PRESIDENTE. L'onorevole Visco ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

VISCO. In tesi astratta sono perfettamente d'accordo con l'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione; ma allo stato attuale della legislazione noi ci troviamo ancora in un regime eccezionale, che ha la sua ripercussione grave esclusivamente sulle concorrenti del concorso femminile dell'anno 1920. Al decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, che non è mai stato convertito in legge, si sono sovrapposti tre altri decreti.

Con quello del 29 agosto 1919 venivano ad essere sistemati non solo i combattenti che avevano perfettamente diritto alla loro sistemazione, ma soprattutto quei maestri che durante la guerra si erano sottratti ai doveri militari, e che senza alcun concorso avevano occupati quei posti. Anzi eccezionalmente, mentre si era detto che i concorsi a cui erano stati abilitati dovevano valere solo per quelle scuole e per quei comuni per i quali erano stati banditi, col decreto 29 agosto 1919 si autorizzava invece il ministro a servirsi di quella graduatoria per assegnare gli insegnanti nelle varie scuole del Regno per i posti rimasti vacanti.

Quindi questo provvedimento veniva ad inquinare un giusto e alto obiettivo, e veniva con questo provvedimento ad essere lesa anche il diritto delle maestre, perchè nelle scuole miste venivano ad essere presi proprio quei posti destinati per le maestre a beneficio degli insegnanti maschi.

A modificare parzialmente questo stato di fatto anormale intervenne il decreto 9 novembre 1919, col quale decreto fu prorogata la validità della graduatoria per le insegnanti femmine, che avevano partecipato al concorso del 1918 e venivano all'insegnamento dai concorsi del 1919; e il provvedimento del 10 novembre 1920, anche questo prorogato.

E siccome in questo decreto è data facoltà al ministro dal 1° gennaio 1924 di

potere a suo piacimento prorogare tutti i concorsi, ne deriva che soltanto gli insegnanti del concorso del 1920 si trovano in questa condizione, che dopo un esperimento grave e difficile, dopo un concorso per titoli e per esami, dopo di aver dovuto subire la concorrenza per il limite di età aumentato a 45 anni, cioè con concorrenti che avevano titoli certamente superiori, si trovano incuneati tra coloro che provenivano dai concorsi del 1918 e del 1919 già prorogati e probabilmente da quello del 1922, che sarà dal ministro probabilmente anche prorogato per l'avvenire.

Anzi non mi pare che ci siano quelle ragioni di ossequio alla giustizia e di ritorno alla normalità, alle quali faceva omaggio l'onorevole sottosegretario di Stato.

Questo è invece il criterio a cui mi ispiro, chiedendo che tutti questi decreti che hanno formato oggetto dell'esame accurato della Commissione parlamentare, e che si trovano davanti alla Camera da diversi mesi allo stato di relazione vengano per lo meno portati in discussione, perchè la Camera possa in tutta questa materia sistemare e liquidare tutto il passato, per non creare, dopo le ingiustizie di ieri nuove ingiustizie per l'avvenire.

Per queste ragioni non mi posso dichiarare soddisfatto della risposta.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Mastracchi, al Governo, « circa la mancata ricostruzione delle case nei paesi colpiti dal terremoto, in provincia di Catanzaro, nonchè sull'opera che espleta il Consorzio nazionale delle Banche ».

Ha facoltà di rispondere l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

LISSIA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. L'onorevole interrogante ha avuto recentemente una risposta dal Ministero delle finanze, nella quale erano riportati i termini della questione, nella quale erano dati tutti gli elementi atti a dimostrare che il Governo nazionale dal momento in cui ha assunto le redini del Paese ha cercato di fare il possibile per venire incontro ai problemi gravi che assillano le provincie di Messina, di Reggio e di Catanzaro, o meglio del circondario di Monteleone perchè la provincia di Catanzaro solo in parte è stata colpita dal terremoto.

A quelle notizie ben poco io ho da aggiungere. Mi permetto solo di far rilevare che dallo Stato è stato erogato quasi un miliardo per le tre provincie dalla data del terremoto 28 dicembre 1908 fino ad oggi suddiviso

così: assegnazioni fatte prima della guerra 333,794,280; assegnazioni fatte durante la guerra 104,519,470, assegnazioni fatte dopo la guerra 495,624,831.

Come vede, nel periodo posteriore alla guerra, specialmente nell'ultimo periodo, c'è stata una intensificazione abbastanza sensibile. L'onorevole interrogante probabilmente intende portare il problema sopra un terreno più vasto. Ora, come ella sa benissimo, i privati hanno tre mezzi per provvedere alle riparazioni e alle ricostruzioni dei fabbricati danneggiati o distrutti dal terremoto: primo, provvedere alle ricostruzioni a spese loro chiedendo poi dallo Stato il contributo governativo a mezzo dell'intendenza di finanza nella misura del 75 per cento della spesa; secondo: chiedere al consorzio per la concessione dei mutui con sede a Roma il mutuo di favore per le riparazioni e le ricostruzioni necessarie; terzo: cedere il loro diritto all'Unione edilizia nazionale, la quale provvede alla ricostruzione dei fabbricati in sostituzione dei danneggiati.

In quanto alla facoltà che hanno i privati di valersi di quella disposizione per la quale possono fare direttamente le riparazioni e le ricostruzioni chiedendo il concorso dello Stato, posso assicurare che non risulta che ci siano pratiche in pendenza, perchè tutte le domande inoltrate hanno corso con la maggiore celerità possibile. Quindi io prego l'onorevole interrogante a volere indicare casi specifici affinché io possa provvedere nel senso che le pratiche giacenti, ove ce ne fossero, vengano sbrigiate colla massima sollecitudine.

Quando al secondo punto relativo al Consorzio per la concessione di mutui, che ha sede in Roma, l'onorevole interrogante sa benissimo che questo Istituto sorse con un capitale iniziale di 20 milioni, costituito da 14 o 15 Istituti di credito, i quali, in principio, intendevano di fare opera esclusivamente di beneficenza. In seguito lo scopo di beneficenza è sfumato; ma ad ogni modo il Consorzio si contenta di un interesse molto tenue.

Dai dati che mi risultano rilevo: che dal 1911 a tutto il 31 dicembre 1922, sono stati stipulati dal Consorzio nella provincia di Catanzaro numero 33 mutui per complessive lire 752,520: facendo, per altro, rilevare che solo nell'anno 1921 si è incominciato a intensificare le richieste di prestiti dalla provincia di Catanzaro; che nell'anno decorso sono stati stipulati 11 contratti di mutui per l'importo di lire

393,700; e che dal 1° gennaio 1923 fino ad oggi sono stati deliberati mutui per l'importo complessivo di lire 783 mila. Ne sono poi stati stipulati tre per l'importo di lire 97,660; e inoltre sono stati spediti di questi giorni altri quattro contratti per lire 258,000.

La Cassa depositi e prestiti, alla quale questi Istituti ricorrono per riscattare le obbligazioni, fa del suo meglio (date le condizioni in cui si trova), per soddisfare alle esigenze ed ai bisogni dei cittadini delle tre provincie.

In quest'ultimo periodo la Cassa depositi e prestiti ha dovuto dare complessivamente oltre 400 milioni, comprese le provincie di Messina, di Reggio e di Catanzaro, per gli sconti fatti, sia all'Unione edilizia, sia al Consorzio, sia all'istituto « Vittorio Emanuele III », il quale ultimo vige per la provincia di Reggio. Anche Catanzaro, in proporzione a Messina e a Reggio, ha avuto la sua parte.

In quanto poi ai diritti devoluti all'Unione edilizia nazionale, che si sostituisce ai danneggiati per eseguire le opere di ricostruzione o di riparazione, io posso assicurare l'onorevole interrogante che anche in questa materia, specialmente da quando è al potere il Governo nazionale, ci avviciniamo quasi al pareggio.

Infatti sono stati presentati dall'Unione edilizia nazionale per la provincia di Catanzaro numero 15 devoluzioni per un importo complessivo di 1,353,585, sono state trasmesse al Ministero n. 11 devoluzioni per l'importo di 1,109,475. Il Tesoro ha già provveduto riconoscendo varie devoluzioni per l'importo di lire 366,544.

In questi giorni ne sono state trasmesse altre per l'ammontare di 237,110. Come l'onorevole interrogante vede, tra il numero delle devoluzioni trasmesse al Tesoro e quello delle devoluzioni già riconosciute o pervenute in questi giorni, la differenza non è poi molta!

Ma forse l'onorevole interrogante intende anche portare sul tappeto la questione delle addizionali. È così? Va benissimo! Anche su questo punto ho il piacere di dar notizie completamente rassicuranti all'onorevole Mastracchi, il quale, come, avrà appreso dai comunicati apparsi sui giornali, sa che in questi ultimi giorni è stata a Roma una Commissione di Messina, la quale ha dibattuto tutta la questione relativa alle addizionali.

Io non starò a ripetere tutta la storia delle addizionali che l'onorevole interrogante

conosce meglio di me. Egli sa bene come le addizionali dalla somma originaria di 18 milioni furono poi elevate a 40 milioni, e sa pure come quest'ultimo consolidamento vada a scadere col 31 dicembre 1923.

Gli interessati (specialmente Messina che ha costituito la principale iniziativa e che si è messa a capo dell'agitazione sorta nelle regioni terremotate) hanno chiesto che non solo venga protratto ancora il consolidamento delle addizionali, ma che la somma di 40 milioni sia notevolmente aumentata.

Il Governo, pure nelle attuali gravi difficoltà della finanza, ha creduto opportuno di venire incontro ai bisogni delle zone terremotate e non è alieno dall'accogliere in gran parte le richieste presentate dalla Commissione di Messina, tanto che si trova allo studio un progetto con cui in gran parte vengono accolti i desideri delle popolazioni.

Nel detto progetto anche il Ministero dei lavori pubblici ha intenzione di conglobare la sua quota, perchè l'onorevole interrogante sa benissimo che le addizionali servono semplicemente per integrare i bilanci dei comuni danneggiati dal terremoto e per la esecuzione delle opere dei Comuni, delle Provincie e delle Opere pie, mentre lo Stato provvede con fondi separati alla esecuzione delle opere pubbliche di carattere statale.

Orbene, con il progetto in corso di allestimento si verrebbe a conglobare tutte queste provvidenze; si verrebbe a stabilire un fondo unico per altri cinque anni. Non posso in questo momento dare delle cifre, per ragioni che l'onorevole interrogante comprende benissimo.

Ad ogni modo posso assicurarlo che, anche da questo lato, le provvidenze verranno nel modo più largo possibile consentito dalle esigenze del bilancio statale. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Mastracchi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MASTRACCHI. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato alle finanze per le diffuse notizie datemi e soprattutto per le cordiali promesse e per la buona volontà espressa per l'avvenire.

Però sono dolente di dovermi dichiarare insoddisfatto per due ragioni: primo, per gli elementi esposti che debbono essere confrontati con altri elementi; secondo perchè l'esperienza purtroppo ha reso scettiche le popolazioni calabresi.

Io non riferirò qui i diversi affidamenti dati e le diverse promesse formulate dal potere centrale alla Calabria.

Non ricorderò le varie leggi speciali votate; non starò qui a ricordare i vari impegni assunti di fronte al Parlamento da parte dei vari Governi nei riguardi degli interessi calabresi.

Io soltanto noto, come lo notano le popolazioni calabresi, che agli impegni non sono mai seguiti i fatti; che le promesse sono sempre cadute nel vuoto. Quindi il passato ammaestra le popolazioni calabresi per l'avvenire.

Io debbo ricordare che il Parlamento italiano ha fatto sempre eco in qualsiasi momento alle voci reclamanti giuste riparazioni, o invocanti solidarietà nelle ore della sventura delle varie plaghe del Mezzogiorno d'Italia. Ricordo il fremito che pervase il Parlamento italiano il giorno in cui si discussero i provvedimenti legislativi dopo il terremoto che ebbe ad abbattersi nel 1905 e nel 1908 sulle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio.

E poichè quelle provvidenze avrebbero dovuto portare sollievi e vantaggi enormi a quelle popolazioni, e poichè i governanti di ogni tempo non hanno saputo tenere in alcun calcolo quei provvedimenti, tanto è vero che sempre lentamente i pochissimi centesimi o le migliaia di lire fin qui spese sono stati concessi, è naturale e logico che oggi quelle popolazioni abbiano una certa diffidenza di fronte a tutti i Governi.

Ho voluto ricordare le provvidenze legislative votate dal Parlamento, anche per affermare ancora l'espressione di gratitudine che conservano sempre le popolazioni calabresi per il Parlamento italiano. Però devo osservare che fin qui (e guardi, onorevole sottosegretario, che mi occupo solo della provincia di Catanzaro, perchè non ho i dati raccolti per le altre provincie), per la provincia di Catanzaro questa questione dei mutui è diventata un'araba fenice.

Di mutui, i cui contratti siano stati stipulati, i cui danari siano dati, non ve ne sono che pochissimi, rarissimi....

LISSIA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Le darò copia della relazione...

MASTRACCHI. Di mutui concessi ve ne sono, ma sono concessi sulla carta. Ed io più che altro ho il dovere di richiamare l'attenzione del Governo sull'opera del Consorzio delle banche, Consorzio che è più burocratico dello stesso Stato, Consorzio che ad una pratica fa fare il percorso di qualche anno. La lungaggine è tale che stanca e sfibra il paziente cittadino.

Fatta poi la concessione, per la stipula dei contratti trascorrono altri mesi.

L'onorevole Lissia mi ha dato degli elementi ma, dal prospetto, che certamente avrà rilevato dalla pubblicazione del Consorzio nazionale delle banche...

LISSIA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Direttamente dalla Cassa depositi e prestiti.

MASTRACCHI. Ha letto soltanto i contratti stipulati. Bisogna mettere in confronto i dati dei contratti stipulati con quelli delle pratiche giacenti ancora. In 12 anni risultano queste cifre: mutui richiesti per nuove costruzioni e per ricostruzioni 83, concessi in 12 mesi soltanto 14; l'importo delle richieste era per lire 5,218,452; invece sono stati concessi per 366,000 lire soltanto. Mutui per riparazioni: richiesti, 59, contratti stipulati 19, l'importo era richiesto in lire 1,757,000 e se ne sono invece concessi per 385,000 lire. In 12 anni, quindi, sono stati richiesti 142 mutui e concessi con le relative stipulazioni solo 33; richiesti per un complessivo valore di 6,797,000, e concessi soltanto per 752,000 lire.

LISSIA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Queste cifre riguardano i consorzi; ma ci sono altri enti.

MASTRACCHI. Di questo passo, se per dare 752,000 lire avete impiegato dodici anni, per dare i 6 milioni occorrenti per il resto ci vorranno altri quarant'anni (*Commenti*). Ed allora i piccoli proprietari, cittadini calabresi, resteranno con le case mezzo diroccate o ideate ad attendere invano che le provvidenze legislative si convertano in fatti compiuti.

PRESIDENTE. Onorevole Mastracchi, la prego di concludere.

MASTRACCHI. Mi avvio alla conclusione. Prego l'onorevole sottosegretario per le finanze di fare sì che il problema sia risolto sollecitamente.

Il Consorzio dice che non può far fronte agli impegni, perchè la Cassa depositi e prestiti non fa fronte alle richieste; la Cassa depositi e prestiti risponde al Governo: ogni qualvolta il Consorzio ha fatto richieste è stato appagato.

Se la colpa è del Consorzio, il Governo, che ne ha l'alta sorveglianza, provveda perchè abbia ad accelerare il corso delle pratiche; se invece il Consorzio è fuori causa, pensi il Governo una buona volta a dare alla Calabria quello che le è necessario.

Sono state inflitte le addizionali al contribuente italiano, appunto perchè le popo-

lazioni calabresi potessero avere quelle determinate provvidenze. Invece le addizionali riscosse fino ad oggi non sono state per nulla impiegate nei lavori di ricostruzione e di riparazione in quelle provincie. I dati statistici lo stanno a comprovare. I proventi delle addizionali sono stati distolti ad altro scopo. Pensi il Governo ad impiegarli per le ricostruzioni e le riparazioni dei paesi terremotati della Calabria.

Devo poi denunciare un altro fatto.

Il cittadino che ha bisogno di ricostruzioni o di riparazioni alla sua casetta si rivolge alla Banca nazionale consorziale e deve immediatamente spendere un qualche migliaio di lire (è un piccolo terremoto!) per il progetto. Redatto questo, riceve una lettera, colla quale si richiedono oneri e poi la cauzione, e sono altre centinaia o migliaia di lire che vengono sborsate; finalmente riceve una lettera la quale annuncia che è stato concesso il mutuo; ma spesso avviene che il termine è scaduto e il cittadino rimane canzonato.

Richiamo l'attenzione del Governo affinché si cambi la politica verso le popolazioni calabresi, alle quali è stato richiesto ogni sacrificio senza che esse mai abbiano ricevuto dal Regno d'Italia, dalla sua unificazione fino ad oggi, alcun vantaggio o aiuto.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Lazzari, al ministro dell'interno, « per conoscere se e quali provvedimenti intenda emanare per impedire il ripetersi di delitti comuni come quelli avvenuti la notte del 28 maggio 1923 in cui una settantina di noti fascisti romani, invasero e violarono il domicilio di una Società filodrammatica, residente nel quartiere Tiburtino, in via dei Sardi, impaurendo e percuotendo uomini e donne, danneggiando i mobili del locale ed asportando vari oggetti nonché visitando minacciosi, vari esercizi pubblici mentre i carabinieri assistevano indifferenti ed impassibili al succedersi di tali violenze ».

Poiché questa interrogazione ha lo stesso oggetto di una interrogazione dell'onorevole Mingrino, successivamente iscritta pure nell'ordine del giorno di oggi, sarà abbinata e svolta insieme con quella.

Segue intanto l'interrogazione dell'onorevole Bianchi Umberto, al ministro dell'industria, commercio e lavoro, « per conoscere se, in vista del perdurare degli alti prezzi del carbone e del danno che ne deriva all'economia nazionale, non intenda emanare provvedimenti atti ad imporre all'industria sistemi di combustione razionale e più eco-

nomica, quali da tempo sono noti ai tecnici e largamente introdotti all'estero (come, per esempio, il controllo scientifico delle caldaie e l'uso dei combustibili, anche poveri, in polvere), e pressochè ignorati nel nostro paese ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze, in rappresentanza dell'onorevole sottosegretario di Stato per l'industria, ha facoltà di rispondere.

LISSIA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. In linea generale si è ripetutamente deplorata la ingerenza dell'azione statale nel campo dell'industria e dei commerci, nei quali deve essere riservata al privato la maggiore libertà essendo egli il miglior giudice dei suoi interessi.

Perciò un'azione, anzi una coazione governativa sugli industriali per obbligarli ad adottare sistemi di combustione migliori degli attuali, sia pure per il lodevole scopo di diminuire il consumo del carbone estero, e quindi l'esportazione dell'oro che si deve pagare ai paesi stranieri, non potrebbe andare esente da quella critica.

Come principio di massima deve essere ormai riconosciuto che spetta all'industriale studiare i mezzi atti a diminuire le spese dell'azienda, e tra essi, anche quelli diretti ad economizzare il carbone e i combustibili stranieri.

Con questo non è detto che lo Stato debba disinteressarsi completamente del problema, il quale, specie in Italia, investe in una importante misura l'economia nazionale; ma bisogna prospettarsi anche la enorme difficoltà pratica che l'ingerenza statale incontrerebbe, non già nell'emanazione delle norme coattive, ma nella loro esecuzione e nel loro controllo.

In questo possibile campo l'azione dello Stato potrebbe al più esercitarsi utilmente colla propaganda dei nuovi ritrovati tecnici, ma è pure noto che, generalmente, gli industriali che dirigono grandi aziende sono molto bene al corrente di tutte le nuove scoperte e i nuovi ritrovati tecnici che vengono dall'estero e non hanno bisogno di incitamenti per sperimentarli. Ne va del loro interesse.

Del controllo scientifico delle caldaie a vapore e dell'impiego dei combustibili nazionali si è occupata l'Associazione professionale degli utenti di caldaie a vapore di Milano, la quale ha già studiato per conto proprio il problema, compiendo numerosi esperimenti anche sulle torbe e sulle ligniti nazionali. Ha pure curato di divulgare tra i

suoi associati e tra il pubblico i risultati di detti esperimenti, raccomandando l'adozione di possibili apparecchi e di quei combustibili che secondo i risultati predetti parvero i più indicati a sostituire convenientemente i nostri combustibili nazionali a quelli d'importazione estera.

Questo giova a dimostrare che gli enti più idonei ad inculcare l'uso di nuovi espedienti tecnici sono le associazioni professionali d'industriali che adoperano quella determinata materia prima.

Alle associazioni del genere potrà il Governo rivolgere appello eccitandole a illuminare i nuovi associati; ma esso direttamente, dopo l'esperienza di questi ultimi anni, in cui da ogni parte si sono levate voci a deplorare la soverchia inopportuna ingerenza dello Stato nell'attività economica privata, non potrebbe rendere azione inutile.

Il Ministero dell'industria non trascura di seguire i progressi tecnici che si fanno all'estero e che possono interessare l'industria nazionale, non si rifiuterà mai di richiamare su di essa l'attenzione delle associazioni industriali, invitandole a segnalare nuovi processi industriali ai loro associati; ma non ritiene opportuno di tornare alla legislazione di ingerenza industriale, che, come è detto sopra, non ha dato buona prova.

Ed a proposito dell'azione del Ministero dell'industria in questo campo, aggiungo che fin dagli anni 1915-16, con circolari a stampa diffuse in grandissimo numero e con libretti di istruzione per i fochisti, fu fatta una grande propaganda presso gli utenti caldaie a vapore per insegnar loro con norme pratiche ed esposte con la massima chiarezza, il modo di economizzare il carbone e i migliori e più moderni sistemi per utilizzare i combustibili.

Di tali circolari e libretti furono diffuse migliaia di copie per mezzo dei prefetti, dei sottoprefetti e delle associazioni utenti caldaie a vapore.

Di più il Governo in questa materia non intende e non è disposto a fare.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Bianchi Umberto ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**BIANCHI UMBERTO.** Alla cortese risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato desidero fare solo alcune brevissime osservazioni.

La prima è che il regime di coazione, come è stato definito, è il regime già largamente

introdotto in molti paesi, per esempio in Inghilterra e in Germania. Non è coazione quando disciplina, quando è fatta nell'interesse specialmente del consumatore di questo combustibile.

Vi sono in Germania e in Inghilterra delle leggi definitrici e regolatrici in questo campo, che sono bene accette all'industria in quanto sono nell'interesse dell'industria.

D'altro canto, nessuno si lagnerebbe di una coazione di questo genere, quando questa coazione tendesse, come indubbiamente tende, a recare un gran beneficio all'industria e all'economia nazionale.

Sa l'onorevole sottosegretario di Stato che l'Italia importa ancora molti milioni di tonnellate di carbone all'anno. Moltissimi enti tecnici, moltissime pubblicazioni di carattere tecnico, congressi, hanno deciso, hanno studiato, hanno stabilito che vi sono sistemi di economia del combustibile che possono essere largamente introdotti nell'uso industriale, solo che si voglia.

Ora noi abbiamo in Italia un tipo di industria che ha bisogno spesse volte di essere rimorchiata, e appunto a introdurre queste migliorie sarebbe opportuno che il Governo studiasse qualche facile provvedimento introduttivo, che fosse più che altro a titolo di incoraggiamento, di invito all'industria.

Ricordo infine che i passati Governi si sono molto interessati di questa questione, e or sono due anni venne nominata una Commissione composta dei più eletti ingegneri e dei più distinti tecnici che conti il nostro paese nel campo della utilizzazione dei combustibili, e questa Commissione lavorò lungamente ed egregiamente, e concluse i suoi lavori con una dotta relazione, che fu in quel tempo consegnata al ministro dell'industria ed agricoltura.

Tutto il tempo e tutta la cura spesi da questa Commissione di tecnici sono stati completamente perduti. La grossa relazione che fu presentata è andata a finire agli archivi; è allora perfettamente inutile che un Governo, conscio della gravità di questo problema, abbia studiato a fondo la questione, abbia nominato una Commissione, abbia chiesto una relazione, abbia incitato gli studiosi a compiere degli studi veramente pregevoli, se poi non doveva tenerne conto.

Questi studiosi sono arrivati a conclusioni veramente ottime: non si tratta perciò più di studiare l'argomento, ma di realizzare e concretare i pochi provvedimenti che possono essere presi, quali sono stati largamente studiati.

Io desidero pregare l'onorevole sottosegretario di Stato, e passo la preghiera all'onorevole sottosegretario di Stato alle finanze, che sostituisce il collega dell'industria, perchè venga almeno letta questa pregevole relazione del Comitato tecnico dei combustibili nazionali, che ha lavorato moltissimi mesi.

Mi dispiace che non sia presente il suo presidente, onorevole Cermenati, che sa quale fu la mole del lavoro compiuto dai tecnici facenti parte della Commissione.

Ora, anche dal punto di vista dell'orgoglio e dell'amor proprio personale degli studiosi che hanno cooperato al lavoro di questa Commissione, è dispiacevole che, dopo essere stati invitati a lavorare gratuitamente, a favore dello Stato e della pubblica economia per tanto tempo, e dopo aver prodotto un lavoro veramente pregevole, è veramente dispiacevole di vedere oggi che di questa mole immensa di lavoro il Governo non abbia tenuto alcun conto.

Spero che l'onorevole ministro dell'industria vorrà prendere atto che è stata presentata una voluminosa relazione documentata in questa materia, in modo che dalla lettura di essa possa vedere se non sia il caso di passare a qualche provvedimento del genere di quelli da me invocati.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione dell'onorevole Boncompagni-Ludovisi al presidente del Consiglio dei ministri, « per conoscere se, di fronte alla sempre maggiore importanza che va assumendo negli altri Stati, la chimica di guerra, non ritenga opportuno nel suo vigile e illuminato patriottismo, d'istituire anche presso di noi un servizio speciale che, impiantato e diretto da personalità di provata competenza scientifica e tecnica, e funzionando in contatto immediato con gli Stati maggiori dell'esercito, della marina e dell'aeronautica militare, provveda i nuovi mezzi bellici necessari a scongiurare una eventuale dannosa condizione d'inferiorità nel nostro armamento ».

Non essendo presente l'onorevole interrogante, s'intende che vi abbia rinunciato.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Majolo, al ministro delle finanze, « per sapere se e quando intenda regolare l'amministrazione e la definitiva sistemazione dei tratturi di Puglia ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere

LISSIA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Non mi azzarderò a fare una discussione tecnica coll'onorevole Majolo, che è

specialmente competente in materia di tratturi. Riconosco con lui tutta l'importanza del problema, importanza che è stata riconosciuta dal Governo nazionale, il quale si è accinto a portare le prime modificazioni ritenute necessarie. Infatti, con regio decreto 28 gennaio ultimo scorso, n. 217, furono sciolte le due Commissioni preesistenti per i tratturi e per le trazzere ed è stata istituita una Commissione unica, perchè si tratta di un problema veramente unico. Cambiano le denominazioni dal continente alle isole, ma il problema è fondamentale lo stesso. Questo primo provvedimento ha dimostrato già quali sono gli intendimenti del Governo nazionale, il quale si propone precisamente di sgombrare il terreno da tutte le usurpazioni che si sono verificate per il passato, si propone di fare una revisione di tutti i tratturi e trazzere per vedere quali sono ancora realmente utili alla società per conservarli, si propone di esaminare poi quali tratturi o trazzere possano essere convertiti in strade per arricchire la viabilità, che purtroppo difetta nel Mezzogiorno e nella Sicilia, e infine, si propone di procedere all'alienazione di tutti i terreni esuberanti. Come vede siamo sulla stessa linea e siamo perfettamente d'accordo.

Il Governo ha anche deliberato la opportunità di mantenere il progetto di legge che si trova in stato di relazione davanti al Parlamento e di cui è relatore l'onorevole Majolo.

Francamente su alcune disposizioni non si è perfettamente tranquilli perchè si ritiene di dover adottare diversi criteri, ma in massima posso assicurare l'onorevole interrogante che si accettano i criteri di quel disegno di legge, e soprattutto, che si conviene nella necessità di risolvere prontamente il problema e di creare un ufficio speciale con personale proprio. Riconosco volentieri che non sarebbe possibile di risolvere questo problema a cui la legge del 1908 ha portato un contributo ben modesto ove non si concedano i mezzi necessari.

D'altra parte si è riconosciuta la necessità che l'ufficio di dogana delle pecore di Foggia abbia un proprio funzionario permanente, non essendo scevro d'inconvenienti l'attuale sistema di mandare saltuariamente un funzionario dell'archivio di Napoli secondo le contingenze del momento.

Credo che l'onorevole Majolo, in seguito a questi affidamenti, si potrà dichiarare soddisfatto. Noi ci riserbiamo di ritirare il progetto e di ripresentarlo con tutte le modifiche che riterremo del caso.

PRESIDENTE. L'onorevole Majolo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MAJOLO. Non posso dichiararmi completamente soddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario, in quanto che la questione dei tratturi di Puglia si trascina da moltissimo tempo e non si risolve mai. In questi ultimi tempi fu presentato un progetto di legge, su cui fu dato il parere dalla Commissione finanza e tesoro. Di questo progetto di legge il sottosegretario di Stato non trova troppo a ridire: infatti accetta la riorganizzazione dell'archivio della dogana delle pecore di Foggia, accetta di seguire il sistema di trasformare i tratturi in istrade e di vendere quelli non adatti allo scopo; e allora se ci fosse qualche solo ritocco da fare, perchè il Governo non provvede a portare il progetto alla Camera proponendo degli emendamenti nella parte che crede debba essere modificata?

Fra la Puglia, l'Abruzzo e il Molise vi sono 3000 chilometri di tratturi, che per una parte servono ancora alla vecchia destinazione della industria pastorizia; per un'altra parte sono usurpati dai frontisti, che godono impunemente questo pubblico demanio. Bisogna togliere questo abuso, e rivendicare al popolo queste terre usurpate. E la migliore maniera per far ciò non è certo quella di rimandare un provvedimento legislativo, che già era pronto e che poteva essere senza altro applicato con soddisfazione di tutti.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Nobili, al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, « sui gravi fatti svoltisi in Avellino nei giorni 21, 22 e 23 maggio e seguenti e sulla parte in essi avuta dalla milizia nazionale ».

Poichè sullo stesso argomento ha già svolto ieri un'interrogazione l'onorevole Rubilli, domando all'onorevole Nobili se egli insiste nella sua.

NOBILI. Insisto. Ho preso cognizione della risposta data dall'onorevole sottosegretario di Stato al collega Rubilli e da essa ho rilevato che l'onorevole sottosegretario ha dovuto dichiarare che non era pronto a rispondere perchè ancora non erano stati forniti dalle autorità competenti degli elementi esaurienti per una risposta. Quindi devo mantenere la interrogazione, ma potremo concordarne un rinvio.

PRESIDENTE. Onorevole Nobili, ella potrebbe lasciarla decadere oggi e ripresentarla fra qualche giorno. (*Interruzione del sottosegretario di Stato per le finanze*). Appunto ieri il sottosegretario di Stato per

l'interno ha risposto all'onorevole Rubilli. Ella, onorevole sottosegretario, può oggi dare ulteriori assicurazioni? (*Denegazioni del sottosegretario di Stato per le finanze*) No! Ed allora, come vede, ho interpretato il suo pensiero.

NOBILI. Sarei propenso a rimettere questa interrogazione a lunedì.

LISSIA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Credo che sia superfluo rinviarla a lunedì.

Ci troveremmo nelle stesse condizioni di oggi. Prego pertanto l'onorevole interrogante di voler lasciar cadere l'interrogazione e ripresentarla fra qualche giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Nobili, ella insiste nella sua sua interrogazione, o si riserva di ripresentarla!

NOBILI. Mi consenta, onorevole Presidente: si tratta di un fatto gravissimo che ha commosso la pubblica opinione non soltanto di Avellino, ma di tutta Italia; ed è mio convincimento che su questi avvenimenti la pubblica opinione debba essere prontamente illuminata.

PRESIDENTE. Onorevole Nobili, la sua interrogazione sarà iscritta nell'ordine del giorno della tornata dell'11 corrente.

NOBILI. Sta bene.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Braschi, al ministro delle finanze, « per conoscere i criteri seguiti nella compilazione delle tabelle per l'accertamento dei redditi agrari e per sapere se dette tabelle abbiano semplicemente un valore normativo, o addirittura tassativo come sembrano ritenere le agenzie delle imposte. Desidero inoltre sapere in base a quale criterio viene stabilita l'infedeltà della denuncia e se, in vista della grande ignoranza delle norme vigenti in materia, non ritenga giusto esentare dalle multe quanti non abbiano presentato nei dovuti termini la denuncia ».

Non essendo presente l'onorevole interrogante, s'intende che vi abbia rinunciato.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Mingrino (Sardelli, Vella), al ministro dell'interno, « per sapere quali provvedimenti siano stati presi contro i fascisti che la sera del 28 maggio 1923 hanno invaso e danneggiato i locali della Filodrammatica De-Amicis in Roma, bastonando quanti ivi si trovavano ».

L'onorevole Mingrino non è presente. Ma con la sua era stata abbinata l'altra interrogazione, rimasta sospesa, dell'onorevole Lazzari (De Angelis, Monici), al ministro dell'interno, « per conoscere se e quali provvedimenti intenda emanare per impe-

dire il ripetersi di delitti comuni come quelli avvenuti la notte del 28 maggio 1923, in cui una settantina di noti fascisti romani, invasero e violarono il domicilio di una Società filodrammatica, residente nel quartiere Tiburtino, in via dei Sardi, impaurendo e percuotendo uomini e donne, danneggiando i mobili del locale ed asportando vari oggetti nonchè visitando minacciosi, vari esercizi pubblici, mentre i carabinieri assistevano indifferenti ed impassibili al succedersi di tali violenze ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze, in sostituzione di quello per l'interno, ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

LISSIA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. La sera del 28 corrente un gruppo di sedicenti fascisti e di pregiudicati che, sorprendendo la buona fede dei dirigenti, erano riusciti a farsi iscrivere nella sottosezione fascista di San Lorenzo, muniti alcuni di bastone, penetrarono nella sala della filodrammatica « Edmondo De Amicis », sita in via dei Sardi n. 25, ove si abbandonarono ad atti di violenza, danneggiando mobili, bastonando e minacciando i presenti, fra cui anche qualche donna.

La scena avvenne rapidamente.

Prima di allontanarsi detti individui asportarono anche dal piccolo *buffet*, esistente nella sala, due bottiglie di liquori, 8 pezzi di cioccolato, biscotti, caramelle, ecc.

Appena l'ufficio di pubblica sicurezza di San Lorenzo ebbe notizia del fatto, iniziò attive ed accurate indagini, che condussero alla identificazione di alcuni responsabili delle violenze nelle persone di Saccavino Renato fu Giuseppe, Grazioli Raffaele di Silvio, Marcellini Egisto fu Domenico, Romito Armando di Domenico, Gattei Remo fu Paolo, Nitolia Giovanni di Pasquale.

Costoro, meno il Saccavino, resosi latitante, furono tratti in arresto ed inviati alle carceri a disposizione del signor procuratore del Re per rispondere dei reati di cui agli articoli 154, 424 e 425 del Codice penale, nonchè del reato di furto della merce sottratta al *buffet*.

Le indagini continuano per la identificazione e l'arresto degli altri colpevoli.

PRESIDENTE. L'onorevole Lazzari ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

LAZZARI. Noi presentiamo le interrogazioni sui fatti anormali che avvengono anche nella capitale, non tanto per lo scopo di dichiararci soddisfatti o insoddisfatti, ma piuttosto per documentare la

situazione in cui si trovano i quartieri proletari della capitale. Ringrazio il signor sottosegretario delle informazioni che mi ha date, per quanto non siano affatto nuove per me; ma osservo che le indicazioni che egli ci ha dato relativamente agli individui responsabili di questi fatti, della violazione di domicilio e dei danni arrecati al Circolo filodrammatico Tiburtino, non sono complete perchè i 40 fascisti erano capitanati niente meno che dal segretario del Fascio del quartiere signor Paolo Ripamonti. Quindi è facile dire che si tratta di individui che si erano introdotti fra i fascisti, ecc.; certo è che costoro si valgono, anche se individui di buona reputazione, di alcuni altri anche di reputazione discutibile, appunto per l'influenza che ha acquistato oggi l'organizzazione fascista, per compiere indisturbati le loro imprese.

Ma la mia interrogazione accenna anche ad un altro fatto e cioè che erano presenti proprio sull'angolo della via Sardi i carabinieri, i quali assistevano impassibili, indifferenti, a quello che succedeva ed erano sordi alle grida di protesta, e al piccolo tumulto che era scoppiato fra i cittadini, uomini e donne, presenti alla rappresentazione filodrammatica, e i loro aggressori.

Per questo io ho domandato quali disposizioni siano state prese per impedire che questi fatti avvengano, ma l'onorevole sottosegretario non ha accennato a nessuna disposizione. Non posso perciò dichiararmi soddisfatto, anche perchè sono convinto che questo sistema rientra nella politica del Governo attuale.

Sì, bisogna avere la cinica lealtà di dire che questo sistema di terrorizzare i quartieri proletari, come quello Tiburtino, che non si è mai piegato e non si piegherà mai a nessuna tirannia passata o presente, rientra nel sistema politico che si segue oggi. I cittadini di quel quartiere si sono rivolti a me, non perchè io sia rappresentante politico di Roma, ma perchè sono stato, in questa occasione, più a contatto con essi. Essi mi hanno detto di interessare i compagni deputati romani e mi hanno chiesto che cosa si debba fare.

L'unico consiglio che ho loro potuto dare, è questo: cari amici, difendetevi come potete e con tutti i mezzi che avete a vostra disposizione. È l'unica maniera che avete, ma che non vi salva; perchè se vi difendete siete chiamati dagli attuali trionfatori come responsabili di agguati comunisti, ecc.; se non vi difendete, vi chiamano invece vili!

Voi fate semplicemente quello che è ragionevolmente e umanamente necessario perchè degli uomini, dei cittadini, dei lavoratori onesti possano difendere la loro reputazione, il loro diritto, pur nella posizione che viene loro fatta dai moderni oppressori.

PRESIDENTE. È così trascorso il tempo assegnato allo svolgimento delle interrogazioni.

**Seguito della discussione del disegno di legge:  
Delega al Governo della facoltà di arrecare emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile, in occasione della unificazione legislativa con le nuove provincie.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Delega al Governo della facoltà di arrecare emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile, in occasione della unificazione legislativa con le nuove provincie.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Fulci, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno, firmato anche dagli onorevoli Persico, D'Alessio, Stancanelli:

« La Camera invitando il Governo ad ispirarsi ai criteri di una maggiore esplicazione e tutela dei diritti della donna, e dello elemento del lavoro, facilitando e assicurando un maggiore sviluppo della associazione di esso col capitale e moderando il principio di una bene intesa protezione sociale, passa alla discussione degli articoli ».

Prima però di dare facoltà di parlare all'onorevole Fulci credo opportuno fissare i limiti di questa discussione. Ieri l'onorevole Baviera nel suo discorso accennò alla riforma di altri istituti del Codice civile, oltre quelli previsti nel numero uno dell'articolo uno del disegno di legge, e l'onorevole Rossi Francesco accennò alla opportunità di innovare anche i Codici penale e di procedura penale.

Ora sarà bene intendersi. Se con questi accenni si vogliono formulare proposte per aggiungere al disegno di legge del Governo e della Commissione modificazioni di istituti del Codice civile in esso non compresi, o la delega a modificare il Codice penale o il Codice di procedura penale, si fa cosa che io non posso consentire, perchè sarebbe assai strano che si desse facoltà al Governo di procedere a ulteriori modificazioni o inno-

vazioni senza che su di esse fossero presentate la relazione ministeriale e quella della Commissione parlamentare.

Se invece cogli accenni, che si sono fatti e si faranno, ad altri istituti del Codice civile, del Codice penale e del Codice di procedura penale si intende solamente di invitare il Governo a presentare in avvenire un altro disegno di legge, per chiedere la delega dei poteri sia per la modifica di altri istituti del Codice civile, sia per la modifica dei Codici penale e di procedura penale, in questo senso potrebbero da me essere accettate proposte e messe ai voti, qualora fossero formulate in ordini del giorno.

Onorevole ministro, ella ha da aggiungere altro ?

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Sono argomenti che vanno oltre i termini del disegno di legge e sono fuori discussione.

Potrò accettare inviti per un lontano avvenire.

ROSSI FRANCESCO. Chiedo di parlare  
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI FRANCESCO. L'onorevole Presidente, interprete del regolamento, ha accennato alla possibilità che questo pensiero possa essere espresso in un ordine del giorno. Chiedo al Governo se consente che sia effettivamente formulato in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ma come invito al Governo a presentare in avvenire un disegno di legge chiedente la delega per modificare il Codice penale e il Codice di procedura penale. Se ella presenterà un ordine del giorno in questo senso, sarà messo ai voti a suo tempo.

Onorevole presidente della Commissione, ha da aggiungere qualche cosa ?

MEDA, *presidente della Commissione*. La Commissione ha da aggiungere una cosa.

Prende atto della dichiarazione del Presidente e di quella del ministro: per suo conto deve dire che anche tutto quello che venga richiesto sotto forma di ordini del giorno, ma all'infuori della materia che ha formato oggetto del suo studio, non crede possa riguardarla.

PRESIDENTE. Non mi sono riferito soltanto ai due codici penale e di procedura penale, ma anche agli altri istituti del Codice civile.

MEDA, *presidente della Commissione*. Sta bene: ma io intendevo dire che mentre il Governo e la Camera potranno accogliere, se lo credano, voti che esorbitino i limiti del disegno di legge, la Commissione, come ente tecnico, non potrà seguirli, perchè essa ri-

sponde solo di ciò che fu chiamata ad esaminare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fulci.

FULCI. Prendendo la parola in questa discussione io credo di adempiere un dovere, non perchè credo che abbiano importanza le poche osservazioni che io possa fare come studioso e come avvocato, dato il periodo non breve di esercizio professionale, ma perchè credo sia un dovere, come rappresentante di una scuola, di una tendenza politica di questa Camera, portare la propria parola. Avverto che io parlo anche a nome e per incarico dei miei amici di gruppo cui ho l'onore di appartenere.

E credo che specialmente questo dovere ci sia per il modo col quale la delega governativa viene chiesta dal Governo. Su questo io veramente pensavo di non aggiungere nessuna parola a quanto dice la relazione ministeriale ed a quanto dice la relazione della Commissione, e di assolvere il mio compito col dire che io ed i miei colleghi di gruppo votiamo a favore.

Ma date le osservazioni dell'egregio onorevole Gonzales credo che mancherei ad un dovere se non dicessi sommariamente le ragioni del mio voto favorevole.

Io sono conscio dei mali del parlamentarismo, per cui adesso è di moda parlarne da tutti male, specie da parte di quelli che vogliono diventare parlamentari, ma per quanto questa è una verità, è certo pure che non si è saputo trovare di meglio, come garanzia di ogni libertà, se non la tribuna parlamentare: è questo il concetto del gruppo cui appartengo, ed esso vi ha tenuto sempre fede.

Ma io credo che sotto questo punto di vista le critiche e le censure fatte dall'onorevole Gonzales non abbiano ragione di essere, perchè, come benissimo osservava l'onorevole Meda nella sua relazione, noi abbiamo una delega legislativa che da un certo punto di vista contiene qualche cosa di meno, ma contiene pure qualche cosa di più delle altre volte. Quindi tutte le manchevolezze, le pretese reticenze, come diceva l'onorevole Rossi Francesco, che si scorgono nella relazione ministeriale e che, come diceva l'onorevole Gonzales nella sua censura, derivano da impreparazione da parte del Governo e di chi lo rappresenta in questa materia, sono invece, una conseguenza necessaria del modo con cui la stessa delega si chiede.

In fondo e in realtà se il Governo ha presentato un progetto senza accompagnarlo

con allegati, che contengano dei veri e propri progetti da sostituire alle leggi esistenti, tuttavia alla Commissione, la quale deve dare un parere preventivo nell'esame delle leggi da emanare, si dà un potere che altre volte essa non aveva.

E questa Commissione secondo il progetto ministeriale si dividerebbe in tre sotto-commissioni, composte ognuna di cinque deputati e cinque senatori. La Commissione ha fatto la proposta che sieno sei, io nel mio emendamento ho creduto opportuno che sieno sette, unicamente perchè credo che si debba mettere un numero dispari.

MEDA, *presidente della Commissione*. Ma è sempre pari il numero!

FULCI. E credo che appunto il mio concetto avesse mosso il ministro nel proporre il numero cinque. E si capisce anche perchè la Commissione dicesse sei, perchè 6 per 3 è uguale a 18 e la Commissione essendo di 18 non credeva giustamente che l'altra dovesse essere di numero minore, ma io che non ho questo vincolo, posso dire si faccia sette e quindi in complesso 21.

Ed il numero sarà sempre pari, come ha interrotto l'onorevole Meda, se si sommano i senatori e i deputati, ma resterà dispari quello dei rappresentanti di ognuna delle due Camere.

Questa Commissione ha una grande importanza, non soltanto per l'euritmia del progetto di legge, ma per le dichiarazioni precise, tassative, che il Ministro ha fatto nella sua relazione.

Anzi, dirò di più. La Commissione parlamentare ha voluto qualche cosa ancora di più impegnativo... non per sfiducia, dice l'onorevole Meda nella sua garbatezza, che è stata lodata dall'onorevole Gonzales, e mi permetta che la lodi anch'io... non per sfiducia a chi quell'impegno prendeva, ma per conferire maggiore solennità all'impegno stesso.

L'onorevole Meda ci riferisce che il ministro è stato invitato in seno alla Commissione, e che egli ha confermato oralmente gli impegni che prendeva per iscritto, cioè di andare molto cauto e di essere molto ossequente a ciò che la Commissione parlamentare, che sarà nominata, farà. Commissione parlamentare, la quale sarà nominata secondo il progetto, e in ciò consento, dal nostro Presidente, il quale, mi permetta l'onorevole Gonzales, è da tutti ben voluto, non solo perchè è ben volente, ma perchè nell'altezza del suo ufficio egli ha la mano

felice nella scelta dei commissari e interpreta bene il suo mandato.

Ora, quando c'è una Commissione di questa importanza, evidentemente non c'è più il limite delle prerogative parlamentari, perchè questa Commissione è una emanazione del Parlamento.

Io dovrei ricordare, precisamente, prendendo lo spunto da ciò che disse l'onorevole Gonzales, la conversazione sua con l'onorevole Enrico Ferri. L'onorevole Ferri avrebbe detto all'onorevole Gonzales: Ma tu non sai che quando si fece il Codice penale la Commissione vi introdusse dei reati che non erano nell'antico progetto? E qui il Gonzales diceva, e voi l'avete sentito: dunque, la Commissione di allora, con la delega di allora, aveva un potere che poteva svalutare tutto ciò che dalla Camera era venuto.

Orbene, la Commissione di adesso è una Commissione esclusivamente di elementi parlamentari... non ha elementi estranei... non ha elementi di nomina ministeriale.

Difatti, per esempio, la Commissione di revisione del Codice di procedura penale era composta di ben 28 membri. Di questi 28 membri, 9 soltanto erano deputati, 9 erano senatori, e 10 erano persone estranee. E la nomina fu fatta dal ministro per tutti i 28 membri.

Evidentemente, dunque, la delega, come viene chiesta oggi, rappresenta un maggiore ossequio sotto questo rispetto alla garanzia parlamentare, per cui io credo che noi possiamo con serena coscienza dare il voto che per la delega ci chiede l'onorevole ministro.

Io comprendo: non è questa la sola ragione per cui l'onorevole Gonzales si manifestava contrario. L'onorevole Gonzales soggiungeva anche: c'è una questione di fiducia. Ed io questa fiducia non l'ho. Noi di questa parte anzi, non l'abbiamo; ed io su questo veramente non ho nulla da dire perchè, certamente la fiducia non si impone.

Però, io potrei osservare all'onorevole Gonzales che nella Commissione dei 18 vi sono tre socialisti, se non sbaglio: l'onorevole Enrico Ferri, l'onorevole Majolo e l'onorevole Lucci.

Dalla relazione dell'onorevole Meda e da tutto ciò che è stato pubblicato, io ho appreso che il solo contrario a dare questa fiducia, è stato l'onorevole Lucci... (*Commenti*).

Questo risulta dagli atti...

*Voci.* Anche l'onorevole Majolo!

FULCI. Lo apprendo adesso... ma dagli atti risulta contrario solo l'onorevole Lucci.

Dunque, vi può essere anche qualcuno che stia su quei banchi e che abbia fiducia; e allora, permettete che l'abbiamo noi, che in altre votazioni abbiamo votato col Ministero. (*Commenti*).

C'è anche un'altra ragione, dice l'onorevole Gonzales; e questa sarebbe «la dolce stagione», diciamo così... e, diceva l'onorevole Gonzales: mai come oggi il pensiero filosofico è stato in movimento... e purtroppo, dacchè io sono entrato alla Camera (vi sono da appena quattro anni, mi pare) io ho sentito sempre che tutti qui dentro, quando abbiamo parlato, abbiamo avuto una frase, sempre, come motivo ripetuto: «Siamo ad una svolta della storia». Purtroppo ci sono state tante svolte nella storia che oramai si può dire questo di ognuno dei suoi periodi, e non si sa che via prendere: non fa che girare la storia su sè stessa, (*ilarità*). Ma io penso che il pensiero è sempre in movimento, e che è una eresia dire non sia sempre in movimento: sia magari qualche volta all'indietro, ma sempre movimento.

Onorevoli colleghi, voi avrete notato, e potrete notare questo, che le opere legislative si fanno quando il movimento del pensiero è maggiormente accelerato. Per esempio il Codice civile francese quando è stato dettato? Il primo progetto fu presentato da Cambacérés nel 1793, in quell'anno che seguì subito in Francia all'anno del terrore, l'anno per cui disse un nostro grande poeta:

E da un gruppo di oscuri esce Volfango  
Goethe, dicendo al mondo: Oggi da questo  
Luogo comincia la novella storia.

E in Italia la legislazione sarda, anche compresa quella legge Casati che nonostante i difetti ha resistito per tanto tempo perchè ha dei grandi pregi, si è fatta all'epoca del Parlamento subalpino nel 1859. E le nostre leggi unificative sono venute fra il 1864 e il 1865, vale a dire dopo il risorgimento del 1860, proprio tanti anni quanti ne sono passati dalla guerra fino ad oggi.

Il dire quindi: aspettiamo che l'umanità si rassereni, aspettiamo che non avvengano più aggressioni per le strade prima che possiamo modificare il Codice civile, pare a me, me lo permetta l'onorevole Gonzales, un concetto che non regge affatto.

MAJOLO. Ma il Codice germanico e il Codice federale svizzero delle obbligazioni non si sono fatti in epoca come questa.

FULCI. Che vuol dire?

MAJOLO. Vuol dire che non regge.

FULCI. Evidentemente, io non credo che questo possa essere un argomento per cui noi dovessimo negare la delega al Governo per questa importante riforma legislativa. Ed, intendiamoci, questa delega legislativa perchè ci viene chiesta ora? Ci viene chiesta (lo dice il ministro nella relazione, anzi lo aveva detto nelle prime parole del progetto di legge, che presenta) per il bisogno che c'è di estendere la nuova legislazione, con gli opportuni provvedimenti, alle nuove provincie. Dunque c'è un bisogno urgente, e a questo bisogno urgente provvede tutto ciò che noi dobbiamo fare, o meglio tutto ciò che noi invitiamo il Governo a fare, e che il Governo ci dice essere pronto a fare.

Quindi un bisogno urgente per il quale non possiamo trascurare questa necessità, che è necessità giuridica e sociale.

Ho accennato alla relazione ministeriale, e ho già detto il concetto che tutto ciò che si può trovare di mancante in quella relazione non deriva da impreparazione o da mancanza di idee concrete. Non debbo far la difesa del ministro, nè la farò, ma mi pare che da tutta quella relazione si possa dedurre questo concetto: il ministro, intendendo il lavoro della Commissione che deve riferire alla Camera (e il lavoro fu tale che si può dire egli male non si sia apposto, tanto è vero che i vostri oratori hanno parlato in questo senso facendo l'elogio della Commissione) egli ha supposto che anche la discussione alla Camera andasse in tal guisa da averne egli una norma.

Ecco perchè, certe volte, in quelle tali relazioni ministeriali ci sono domande, (che il collega Gonzales diceva sconsolate), che attendono una risposta! Le risposte si attendono dal Parlamento: ed in modo molto ossequente al Parlamento il ministro ha cercato di lasciar certe lacune nella sua relazione.

Intendiamoci, però: queste lacune se devono essere chiarite, spetta a noi, che prendiamo parte alla discussione parlamentare, di chiarirle; e poi, nello svolgimento, in seguito, del progetto di legge chi verrà dopo vedrà di effettuare i nostri concetti.

Quando il ministro parla, nella sua relazione, di una nuova coscienza giuridica sociale, quando parla di nuove condizioni sociali, evidentemente spetta a noi, esponenti dei vari partiti, di delineare, quale, secondo il nostro pensiero, sia questa nuova coscienza giuridica.

E mentre si è discusso tanto, e noi sentiamo, a proposito di politica interna, discutere se il popolo italiano vada a sinistra

o vada a destra, se l'Italia vada da un lato o vada dall'altro lato, evidente è però che il gruppo, al quale io ho l'onore di appartenere, che la parte politica rappresentata dalla democrazia sociale, la sua tendenza ha mostrato molte volte, ed i principi di essa sono contenuti nell'ordine del giorno che ho avuto l'onore di presentare e che raccomando alla Camera per l'approvazione.

Il ministro scrive, nelle ultime pagine della sua relazione: « Nessuna tendenza di scuola o nessuna tendenza di parte ispirerà il Ministero ».

Su questo io credo che bisogna dare uno schiarimento. Io comprendo, in verità, che in un dato momento storico il legislatore, e specialmente il legislatore del diritto privato, possa essere eclettico, anzi ammetto che debba essere, in certi istituti, eclettico.

Ma altro è eclettismo, cioè altro è il vedere dove si possano i principi di diverse scuole conciliare, accomunarsi, trovare un punto di incidenza, altro è l'agnosticismo. Ammetto l'eclettismo, ma ammettere lo agnosticismo, in materia di leggi, riguardo a scuole e a tendenze è ben altra cosa.

Evidentemente ognuno deve portare le proprie tendenze, i postulati della propria scuola, salvo poi a vedere, di questi concetti, nella forma eclettica, quali siano da adottare, quali da rifiutare, quali da modificare. (*Interruzione*).

Premessi questi brevi postulati, dirò così, mi pare che non sia inopportuno osservare che la differenza fra il testo del progetto di legge della Commissione ed il testo del progetto proposto dal Ministero abbiano delle differenze che non sono soltanto di forma, ma che involgono anche la sostanza.

Per questo motivo io ed altri colleghi abbiamo presentato emendamenti all'articolo 1° che svolgerò rapidamente in sede opportuna. Ma non posso fare a meno di manifestare qui un concetto generale, perchè esso si attiene ai limiti della delega che veniamo a dare.

Nel progetto ministeriale si comincia con una affermazione: « in occasione della unificazione legislativa nelle nuove provincie, il Governo è autorizzato », ecc., ecc.

Ora, la Commissione ha tolto questo preambolo, ed ha osservato esser questo piuttosto un preambolo d'indole storica; quindi ha detto: non è il caso di inserirlo in una disposizione che deve contenere una norma imperativa. Ed il parere della Com-

missione è tale che effettivamente bisogna accedervi.

Ma, quando la Commissione ha tolto questo preambolo, quando ha lasciato l'inciso «tenendo anche presenti le leggi vigenti nelle nuove provincie» nell'ultimo rigo del n. 3 dell'articolo 1, ne viene che questa condizione si riferisce soltanto all'ultima parte.

Ora in questo io credo ci sia una modificazione, la quale diventa di sostanza, non di forma, perchè io credo invece che la visione della legislazione attualmente vigente nelle nuove provincie, riguardo alle materie che debbano formare oggetto delle modifiche della riforma, debba essere per tutte, non limitata.

Quindi, dovendo essere per tutte, io credo che debba essere messa avanti.

**PRESIDENTE.** Tenga presenti le ultime parole del n. 3 dell'articolo 1º, del disegno di legge della Commissione.

**FULCI.** Precisamente. La mia osservazione è questa: che, levando il preambolo del progetto ministeriale e lasciando queste parole, che c'erano pure nel progetto ministeriale, esse si riferiscono soltanto al n. 3, mentre io credo che quella sia una condizione che debba riferirsi a tutta la riforma legislativa, e cioè ai n. 1, n. 2 e n. 3. Ecco il mio concetto, che io raccomando alla Commissione e al ministro e che si conererà nella discussione sugli emendamenti all'articolo 1.

E dico questo per una ragione semplicissima. Non si tratta di vedere, a parer mio, se noi abbiamo una legge più perfetta — diciamo così, sebbene la parola sia impropria — più perfetta rispetto a quella delle nuove provincie o se la legge delle nuove provincie sia migliore della nostra.

Non è questione di esame di maggiore o minore perfezione che debba farsi. Invece secondo me, si deve tener presente altro criterio. Noi siamo, cioè, in presenza di una unificazione legislativa, di leggi che vigevano in alcune regioni e in altre regioni, che sono appartenute sempre all'Italia, che sono italiane, ma che non erano italiane politicamente. Ora noi nella unificazione legislativa dobbiamo tener conto della tradizione giuridica di tutte le regioni, anche quindi di quelle nobilissime, le quali soltanto ora fanno parte del Regno, mentre prima facevano parte della Nazione, ma non del Regno.

Ecco il concetto che, secondo me, si deve applicare, e si deve applicare non soltanto negli Istituti che noi andiamo a riformare, non soltanto nei nuovi Codici che noi ve-

niamo a promulgare, ma questo concetto si deve anche tener presente nelle risoluzioni di quelle questioni tradizionali, di cui parla un'altra parte del progetto di legge, colla quale si chiede la delega legislativa per potere risolvere legislativamente articoli di Codici che, pur non facendo parte di quelle materie, riguardano questioni tradizionali, lungamente dibattute nella dottrina e nella giurisprudenza.

Io non vorrò certamente tediare la Camera con esempi, ma basterà citarne uno soltanto. Noi abbiamo vivissime questioni in materia di successione ereditaria sui limiti entro i quali sia applicabile la massima che ci viene dalla Francia, « il morto impossessa il vivo », se e in quanto ci sia bisogno dell'accettazione dell'eredità, perchè ci sia l'acquisto.

La questione fu dibattuta lunghissimamente sotto il diritto romano e nel diritto intermedio. Il Codice civile austriaco del 1811 l'ha risolto testualmente. C'è un articolo, in cui, a proposito del conflitto tra la trasmissione e la sostituzione, dando la preferenza alla sostituzione, si risolve testualmente questo punto di diritto, che non era stato risolto da nessuna legge di nessuna Nazione europea, tranne che in un'ordinanza di Luigi XV — in Francia, in cui nel calcolo dei gradi per la sostituzione, indirettamente nello stesso senso si risolveva la questione. E quando nel 1818 alla Camera francese si discusse una legge analoga, tutti — e guardasigilli e deputati che presero la parola — riconobbero che quello era il principio da adottarsi.

Ciò dimostra — ho voluto indicare soltanto questo esempio — come in una delle materie più dibattute, cioè quella che riguarda la trasmissione, delazione e acquisto dell'eredità, ci può essere nel Codice civile austriaco qualche disposizione, la quale, uniforme ad una opinione sostenuta anche nella nostra dottrina e nella nostra giurisprudenza in alcuni casi, per quanto combattuta da molti, possa trovare posto in queste modifiche che si fanno per dirimere questioni tradizionali e mettere la pratica in una via uniforme.

Ancora nel progetto ministeriale trovo che quando si parla degli articoli di legge da modificare si dice così: articoli riferentisi a questioni tradizionali o tecnicamente imperfetti.

La Commissione ha modificato l'avverbio e alla parola « tecnicamente » ha sostituito la parola « formalmente ». Si vede da tutti

che la differenza non è di forma: i due avverbi contengono concetti completamente diversi.

Ed a me pare, col beneplacito della Commissione, che sia più preciso l'avverbio usato dal ministro non solo, ma che la dizione ministeriale sia più lata in tutto ciò che conviene sia più lato. Perchè se noi abbiamo l'idea di voler eliminare le contestazioni che si fanno in dottrina e in giurisprudenza per evitare l'urto, la insicurezza che viene da queste opinioni dibattute da anni, su queste questioni tradizionali e di cui noi che seguiamo la pratica vediamo gli effetti dannosissimi che vengono alle parti che litigano, mi pare che sia più preciso dire «tecnicamente» perchè è più conforme all'idea che si vuole attuare.

Ma riguardo a questa parte c'è un pericolo al quale bisogna avvisare fin da adesso, e il pericolo è questo: lo ha avvisato e sentito il ministro nella sua relazione quando ha detto: «non io credo di dovere a questo modo dare delle interpretazioni autentiche».

Il concetto è importantissimo perchè tutti voi capite che se la modifica che si introduce ha valore di interpretazione autentica, allora, ha valore retroattivo; se altrimenti, non è interpretazione autentica, non ha valore retroattivo, e nella pratica le conseguenze sono grandissime.

Sono d'accordo col ministro quando dice che non debbano essere interpretazioni autentiche; ma non sarei d'accordo con lui se egli pensasse la negativa soltanto. In altri termini, credo che non si debba dire che queste modifiche siano interpretazioni autentiche tutte; ma non si debba dire nemmeno che non ve ne sia alcuna che non sia di interpretazione autentica.

E se dovessi esporre il criterio da seguire, esso, secondo me, sarebbe non quello che mi parve adombrato dalla Commissione, sebbene, se non erro, la Commissione su questo non si intrattenga *ex professo*.

Il concetto, secondo me, da seguire, è questo: se la innovazione riguarda la forma, allora, evidentemente è interpretazione autentica; se invece riguarda la sostanza, allora bisogna distinguere; se si attiene alla essenza dell'istituto, allora, secondo me, deve aver valore di interpretazione autentica; se invece si attiene al completamento dell'istituto, il contrario.

Mi spiegherò con un esempio. Sappiamo che per il Codice civile si dibatte la grave questione sui poteri che ha l'amministratore o il curatore provvisorio (il Codice in

un punto lo chiama curatore, in un altro amministratore) che si nomina all'interdicendo.

Ora, che poteri sono? Sono poteri di rappresentanza o sono poteri unicamente di assistenza?

Sapete meglio di me che il tutore non può fare certi atti quando è nominato, se non ha prima prestato cauzione e fatto l'inventario. Invece l'amministratore provvisorio non dà cauzione e non fa l'inventario e, secondo una certa teoria, avrebbe dei poteri maggiori del tutore, il quale invece dà cauzione e fa l'inventario.

Se la modifica si atterrà al mutamento della natura dei poteri, cioè chiarirà che questi poteri che l'attuale Codice non definisce siano di assistenza e non di rappresentanza, la legge avrà valore di interpretazione autentica, se invece si vorrà solo determinare la maggiore o minore latitudine di questi poteri, non avrà o potrà non avere carattere di interpretazione autentica.

C'è un'altra parte però della delega legislativa su cui dobbiamo prestare la nostra attenzione e cioè quella dell'incorporazione di leggi speciali, le quali abbiano modificato i corrispondenti articoli del Codice. Anche qui mi pare che il testo della Commissione non sia molto felice e che fosse più felice il testo del ministro.

Ma forse si potrebbe pigliare una via di mezzo, ed è quella che ho seguito nel mio emendamento, dove ho tolto un gerundio, in luogo del quale ho messo l'infinito per far vedere che è una cosa distinta. Infatti credo che le leggi speciali che modificano gli istituti non debbano incorporarsi col criterio un po' empirico che segue la Commissione nella sua relazione, in cui dice: Se si tratta di leggi speciali che abbiano completamente abrogato o derogato alcune disposizioni del Codice, allora mettiamole tutte, se invece non hanno derogato completamente, ma hanno modificato il Codice, allora le metteremo, se saranno modifiche di dettaglio, non le metteremo in caso diverso.

Questo evidentemente è un criterio empirico, perchè nessuno potrà dire il più e il meno e se l'incorporazione debba arrivare sin qua o più in là. Credo invece che questa materia debba ispirarsi ad un criterio logico, giuridico, di qualità e non di quantità.

Il criterio che credo in questo caso debba seguirsi, dovrebbe essere di escludere anzitutto ogni disposizione contenuta in leggi speciali, le quali abbiano avuto una finalità

da raggiungere contingente o per spazio o per tempo. Mi spiegherò anche qui con un esempio.

Se consideriamo tutto quanto è stato scritto nella dottrina e quanto è stato adottato nella giurisprudenza sulla natura del diritto dei proprietari dei vari piani di una casa, sappiamo benissimo che ci sono cento autori e più sentenze, che dicono che è un diritto di dominio; ma ne troviamo altrettanti i quali dicono che sia un diritto di servitù. Io opino con questi. Ma non è di ciò che mi occupo; non è questa un'Accademia, ma un'assemblea in cui parlo, per quanto di cose tecniche. Noi però abbiamo avuto la legge, quella del terremoto, del 1910, che ha risolto la questione nel senso del dominio, dicendo: i proprietari dei vari piani di un intero fabbricato hanno sul suolo un diritto corrispondente al valore del proprio piano.

Di modo che ne verrebbe questa conseguenza; se io ho una superficie di terreno e ci fabbrico un pianterreno e poi cedo ad un amico il diritto di sopraelevare sul mio pianterreno, io avrei alienato una parte del mio terreno in diversa misura secondo che egli costruisca una casa bella o una casa modesta. Evidentemente non può essere così. Non si tratta di diritto di dominio.

**BAVIERA.** C'è l'istituto della superficie!

**FULCI.** Quello che volevo dire non riguarda tanto la questione della soluzione quanto quest'altra: che, se nel fare la modifica di quel tale articolo del Codice civile si seguisse ciò che fu scritto all'articolo 6 della legge del 13 luglio 1910, si farebbe male, perchè si tradurrebbe in un istituto generale per tutta l'Italia una disposizione di legge che fu fatta per una sola città, e per terremoto, cioè, per una contingenza di luogo e di tempo.

Un'altra cosa più grave di cui bisogna tener conto: noi abbiamo avuto durante la guerra una grande quantità di modifiche di istituti di diritto civile a scopo veramente fiscale.

Ma sarebbe curioso che da una disposizione di diritto fiscale venissero fuori delle disposizioni di diritto civile per regolare certi istituti. Se per esempio, è stata dichiarata obbligatoria la trascrizione ipotecaria pel contratto di divisione ai fini fiscali, noi per questo non ne possiamo dedurre che il contratto di divisione non sia dichiarativo dei diritti ma invece acquisitivo in tutti i casi.

Venendo poi a parlare obbiettivamente dei vari istituti e quindi di ciò che deve modificarsi nel diritto civile vigente, l'ordine

del giorno che ho presentato dice manifestamente quali siano le tendenze a cui noi del nostro partito ci ispiriamo.

Anzitutto abbiamo affermato una maggiore esplicazione dei diritti della donna, una maggior difesa e tutela, non perchè, come si è detto, la donna ha nella guerra dimostrato di essere capace di questi diritti, ma perchè è evidentemente ingiusto che sia trattata diversamente per il sesso, ingiustizia tanto maggiore non solo per le sue qualità, ma specialmente perchè durante la guerra noi l'abbiamo assoggettata al servizio militare con la tassa militare. La tassa militare l'abbiamo imposta alla donna censita considerandola come se fosse un riformato che non poteva prestare servizio militare per ragioni fisiche, o esonerato per età o per altre ragioni.

L'emancipazione della donna è stata per molto tempo collegata con questioni tradizionali cui danno luogo diversi articoli di leggi.

Ricorderò la questione molto dibattuta in dottrina e in giurisprudenza, se cioè sia lecito al tribunale di consentire l'alienazione della dote della moglie contro la volontà del marito.

In gran parte la giurisprudenza si è pronunciata in senso negativo, pur essendoci delle sentenze favorevoli; ora evidentemente, per l'esperienza di queste questioni tradizionali io credo che non si possa fare a meno di risolvere la questione in un senso più favorevole alla donna.

Del resto, tanto su questa materia, come su altre, a cui ora accennerò, riguardanti l'elemento del lavoro che il nostro codice abbia delle disposizioni che non è più il caso di accettare, lo abbiamo visto proclamato anche in cerimonie solenni.

Ricorderanno tutti come nel 1904 la Francia celebrasse con grande solennità il centenario del codice napoleonico.

In quell'occasione essa invitò i vari Governi a mandare dei rappresentanti speciali.

Da parte dell'Italia vi andò il nostro venerando senatore Quarta; ebbene mentre parlava il guardasigilli Vallet e faceva l'apologia del Codice Napoleone una donna l'interuppe vivamente e gli disse che era una vergogna per la Repubblica francese mantenere un Codice che teneva così in dispregio i diritti della donna.

E il decano della Facoltà di Parigi, che parlò dopo il guardasigilli, Glasson, convenne in fondo che aveva ragione l'interruttrice e non il ministro che aveva parlato prima,

e la *Société des Savants* tenne in quei giorni una riunione con cui chiedeva che si modificasse il Codice Napoleone.

Ma, come dicevo, non solo per quel che riguarda la donna, ma anche per quel che riguarda il lavoro bisogna portare modificazioni. E in proposito io non credo di uscire dai limiti fissati alla discussione dal nostro illustre Presidente, per la ragione semplicissima che nella relazione ministeriale, quando si parla del Codice di commercio, si parla della locazione d'opera e si dice che si dovrà vedere se metterla nel Codice civile o nel Codice di commercio, il che significa che è intendimento del ministro di apportare anche a questo istituto qualche riforma.

Ed io osservo che noi dobbiamo portare delle modifiche anche per evitare le gravi questioni tradizionali che si fanno e per apportare nuovi elementi che dalle leggi in vigore nelle nuove provincie sono stati adottati e non ci sono nelle nostre leggi.

Basterà accennare a quel privilegio che si dà al costruttore per l'edificio che si fabbrica, privilegio che era concesso da un Senato consulto sotto Marco Aurelio nel Diritto Romano, che era nel Codice di Napoleone, nel Codice delle Due Sicilie, nel Codice toscano, ma venne tolto nel Codice del 1865, nonostante venisse sostenuto in Italia vivamente e con grande autorità dagli illustri giureconsulti De Foresta e Mancini, privilegio perciò che è stato ammesso da varie legislazioni speciali e prima di tutto dalla legge sulla Liguria del 1887, che l'introdusse pei mutuanti il denaro per la costruzione delle case e se ne dovrà tener conto ancora per chi prende l'impresa della mano d'opera e per gli architetti, e se ne dovrà tener conto massimamente per promuovere quell'associazione fra capitale e lavoro che è un elemento non soltanto giuridico di primissimo ordine, ma anche economico e politico.

Varie leggi tributarie di questo elemento non hanno tenuto conto, anzi debbo dire, con molto dispiacere (siccome debbo dire tutto quello che conforta la mia coscienza quando voto a favore, debbo dire ciò che non approvo) che l'imposta sui redditi agrari ha turbato questo principio. Il fatto che la tassa che paga il proprietario e la tassa che paga il colono, unite insieme sommano più di quello che il proprietario dovrebbe pagare se non fosse il fondo a colonia; si ispira ad un principio contrario all'associazione tra capitale e lavoro, e questo è, secondo me, un male. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

Quello che io dico entra in questa discussione perchè questa legge tributaria dà l'indice di una tendenza che dobbiamo combattere.

ROSSI FRANCESCO. Ve ne accorgete adesso!

FULCI. È bene che, accorgendocene, esprimiamo il nostro parere.

Evidentemente, di quanto ho detto bisogna tener conto, e bisogna tener conto per rafforzare alcuni istituti che, come giustamente diceva l'egregio collega Baviera, hanno un'importanza non trascurabile, quale l'enfiteusi.

Bisogna rafforzarli, ma che cosa dire in proposito di quei due decreti-legge che furono fatti per sostenere i corsi della nostra rendita, ma che portano alla spogliazione del direttore? Vedo l'onorevole Meda che, accennando a sè stesso, dice forse che fu egli l'autore.

Mi dispiace per lui, perchè è un decreto che non ha fatto molto bene. Avrà avuto una certa efficacia per sostenere il corso della rendita, ma non credo che l'onorevole Meda potrà sostenere che sia un decreto buono quello che in materia di soggiogazione ammette la riduzione al cento per cinque, qualunque sia il patto costitutivo, quando tale soggiogazione non è che un credito. Questa è una spoliazione fatta di un privato a vantaggio di un altro.

Ora tutto questo turba l'associazione fra capitale e lavoro e si risolve in danno anche del capitale, perchè per tutela del lavoro io non intendo di armare il lavoro contro il capitale, come non intendo per tutela del capitale quella che si risolve nell'armarlo contro il lavoro; credo invece che la tutela così dell'uno come dell'altro stiano nel complesso di garanzie perchè l'uno non prevalga e non sia prepotente sull'altro, nè l'altro sull'uno, ma entrambi perseguano lo stesso fine di una migliore utilizzazione economica e di una maggiore produzione.

Questo ha importanza e attinenza alla materia, perchè noi abbiamo leggi speciali, la legge per la Basilicata del 1904, per la Calabria del 1906, che regolano in modo diverso l'enfiteusi. E tali principi di leggi speciali che non sono contingenti, per quanto furono promulgate per una data regione e in un dato momento, ed hanno invece finalità di ordine generale, dovranno essere introdotti nel Codice civile.

Così anche, per esempio, abbiamo per gli stabilimenti industriali le gravi questioni che si fanno sui danni: se siano tenuti ai

danni quelli che fabbricano gas nocivi, in quale misura vi siano tenuti e in quanto si debbano rispettare le distanze dai fondi circostanti: tutte questioni tradizionali che già giù vengono dalla famosa legge ottava del Digesto relativa all'immissione del fumo proveniente dalla fabbricazione del formaggio affumicato alla maniera greca.

Tutte queste sono questioni da risolversi, tenendo conto dei nuovi bisogni economici attuali e dello sviluppo che tutti questi rapporti hanno preso nella economia ordinaria. Ma non è soltanto questo quello di cui bisogna tener conto in questa materia.

Il nostro Codice civile è ispirato ad un criterio di libertà sconfinata. Noi siamo anche liberisti, ma non sempre, nè dovunque, nè comunque, nè senza un limite. La legge della concorrenza illimitata e sfrenata non l'ammettiamo. Ecco perchè, insieme ad essere democratici, siamo sociali (*Commenti*): noi vogliamo temperare questi elementi.

Prendete ad esempio le disposizioni della legge sull'emigrazione nella parte che riguarda la colpa aquiliana, extra contrattuale: sanno tutti che i nostri principî ammessi dal Codice civile, fondandosi sulla libertà, hanno questa disposizione, che cioè il commesso non implica la responsabilità del committente se agisce all'infuori del mandato affidatogli.

Ma la legge dell'emigrazione stabilisce un vincolo tra rappresentante e vettore in quanto che non si può far le operazioni di imbarco senza essere rappresentante di vettore.

Questo vincolo necessario tra vettore e rappresentante stabilito dalla legge dell'emigrazione ha fatto sì che la questione sia stata risolta nel senso che il rappresentante che agisca per conto di altri, chenon sia il suo vettore, implica la responsabilità del vettore di cui è il rappresentante legale, perchè evidentemente egli acquista la fiducia per quella tale veste; quindi il vincolo di necessità che la legge dell'emigrazione pone per fini altamente sociali fra il rappresentante e il vettore dell'emigrazione, limita, in questo caso, il principio della libertà sconfinata che regge il nostro Codice civile. Ed ecco uno dei casi in cui si vede brillantemente la limitazione pel principio di protezione sociale al principio della libertà individuale sconfinata.

Tutto questo, naturalmente, si deve fare anche per gli altri Istituti. Ho sentito il collega onorevole Gonzales, il quale disse che il collega Bentini vi parlerà di tutto quello che non è scritto nella relazione ministeriale

e vi parlerà di altri Istituti. Non so se abbia detto esattamente: lo sentiremo, quando parlerà il collega Bentini che credo debba parlare dopo di me. Egli vi parlerà di altri argomenti che riguardano il diritto di proprietà.

Ma io vorrei ricordare all'amico Gonzales che per quella tale delega che ci si chiede si possono introdurre principî che sono sanciti in leggi speciali: anche in materia di proprietà. Noi abbiamo avuto delle disposizioni che hanno già notevolmente modificato l'istituto del diritto quiritario.

La tassa sulle aree fabbricabili che è stata disposta prima dalla legge per Roma che cosa è se non una espropriazione parziale dei proprietari che non fabbricano? Il contributo stradale imposto ai proprietari frontisti che fabbricano villini che cosa è se non una limitazione del diritto di proprietà? Il dovere dei proprietari dell'Agro romano imposto dal decreto Visocchi di dare gratis il terreno là dove passano le strade, che cosa è anche esso se non una limitazione del diritto della proprietà? Ed è con questo sistema che io ho appunto proposto in sede di interpellanza di risolvere la questione del latifondo anzichè con quelle panacee che furono approvate nella presente sessione, ma che non sono state ancora approvate dal Senato e che del resto non risolvono affatto la questione del latifondo, perchè, come ho detto, la questione del latifondo in Sicilia è tutta una questione di viabilità, così come nell'Agro Romano è tutta una questione di sanità. Evidentemente noi abbiamo nella legislazione speciale una serie di nuoviprincipî e, se vogliamo nella nostra legge introdurre tutti questi concetti che si trovano in legislazioni speciali, per modificare così il nostro Codice civile, dovremo di tutte queste speciali disposizioni tenere il debito conto.

Credo che non potrei assolvere completamente il mio dovere se non dicessi qualche cosa anche su ciò che ha formato maggiormente oggetto di dissenso in seno alla Commissione fra i componenti di essa. Percchè se la discussione può avere una importanza, può averla massimamente in questo: la discussione potrà far vedere alla Commissione che dovrà occuparsi di questa materia — sia essa dei 18 o dei 21 — se la Camera segua l'opinione di alcuni componenti o quella di altri componenti di essa.

Perchè non è difficile che, come è avvenuto in seno della Commissione, la quale quando si riuniva plenariamente votava in un modo e quando si riuniva in Sottocommissioni votava in un altro (ed è naturale,

perchè ognuno aveva le proprie convinzioni) può avvenire che la Camera nella sua discussione dimostri di seguire il parere di alcuni componenti e rappresentanti della minoranza e non quello della maggioranza della Commissione stessa.

Ritengo perciò che sia dovere di ognuno dire la propria opinione su ciò che ha formato oggetto di dissenso. E il dissenso maggiore è quello che riguarda la relazione dell'onorevole Degni sul matrimonio nella forma religiosa. L'onorevole Degni veramente non ha molte illusioni, perchè egli si ripromette soltanto di essere un precursore. Egli dice di sapere perfettamente che la sua opinione, così come non è prevalsa nella Commissione, non prevarrà alla Camera, ma aggiunge che col tempo potrà prevalere, sicchè egli avrà la soddisfazione di essere stato un precursore.

DEGNI. Quello che ho proposto io, è già stato praticamente adottato.

MAJOLO. Se ne è già discusso alla Camera italiana nel 1863.

FULCI. Invece di un precursore — il collega Majolo mi previene su quello che io volevo dire — sarebbe uno il quale torna indietro. Del resto *multa renascentur quae jam cecidere* e che egli abbia qualche speranza lo avete sentito, perchè l'opinione sua ha avuto già un'eco nelle parole dell'onorevole Tinzi, il quale ha sostenuto la stessa idea. Io in verità non direi nessuna parola per combattere la opinione dell'onorevole Degni, se non sentissi il bisogno di rilevare quello che ha detto l'onorevole Tinzi, e che fu detto già nel 1863; cioè che se respingiamo l'opinione dell'onorevole Degni, facciamo un torto al sentimento religioso delle nuove provincie.

Mai più: noi faremmo un torto al sentimento religioso delle nuove provincie se proibissimo il matrimonio religioso, ma questo non lo proibiamo affatto. In materia di matrimonio, in una materia così arida (*Ilarità*), mi pare che possa essere permesso qualche spunto che non sia esclusivamente giuridico.

Io ricorderò all'onorevole Degni, il quale ha coltura non soltanto giuridica, ma anche letteraria e artistica, un'antica commedia di Sardou, « Daniele Rochat ».

In questa commedia Sardou mise in ridicolo un deputato anticlericale, vivente al tempo di Gambetta. Questo deputato era in angustia perchè doveva sposare una protestante anglicana ed i suoi compagni di

partito lo sconsigliavano di celebrare le nozze col rito religioso.

La protestante anglicana seguiva il deputato in tutti i comizi, ma riguardo allo anglicanesimo era più anglicana di qualsiasi pastore. E allora Sardou esce in questa immagine felicissima, che io non ricordo da quale personaggio fa pronunciare. Il matrimonio religioso è il matrimonio femmina; il matrimonio civile è il matrimonio maschio. Dal momento che siamo in tema di matrimonio, credo bene che ci siano un maschio ed una femmina. (*Ilarità*). E il Sardou infatti mostra che la sposa al momento di firmare il registro nella cerimonia civile è così fredda e pacata che si accorge del piccolo grumo d'inchiostro sulla penna prima di firmare, mentre è commossa e non regge durante la cerimonia religiosa.

DEGNI. Veramente non l'ho capita.

FULCI. Eppure, collega Degni, è semplicissimo: c'è nel matrimonio tanto la parte sentimentale, quanto la contrattuale; la parte sentimentale del matrimonio si farà in quella forma, ma in ciò che il matrimonio regola i rapporti giuridici ed anche politici e sociali, perchè dal matrimonio deriva la filiazione, occorre la forma civile, laica, regolata dallo Stato.

DEGNI. Io non lo nego.

FULCI. Il collega Degni dice questo: la forma religiosa deve anche sola bastare, perchè egli vuole esclusivamente il matrimonio religioso.

DEGNI. Lei non ha capito.

FULCI. Forse non avrò capito, ma me ne dispiace proprio per Lei, ed i colleghi hanno letto la sua relazione. Dare l'importanza di effetto civile alla forma religiosa: è questo che voi volete.

DEGNI. Legga un po' meglio la mia relazione e poi la confuti.

FULCI. Evidentemente siete in contraddizione con voi stessi, perchè se dovessimo dare importanza di effetto civile alla forma religiosa, non potremmo regolare gli impedimenti al matrimonio. Fra gli ordini del giorno presentati ne trovo uno del collega Cirincione. Non entro in merito, perchè spetta a lui svolgerlo, ma devo dire che lo condivido pienamente. Io non voglio essere troppo lungo e non voglio tediare la Camera.

Dunque l'ordine del giorno del collega Cirincione implica l'obbligo di presentare quella tale dichiarazione che dimostri che ognuno conosce le condizioni sanitarie dell'individuo dell'altro sesso, con cui vuole unirsi, e se noi riconoscessimo valore al

matrimonio religioso, noi dovremmo imporre al parroco di sposare soltanto coloro i quali presentano la dichiarazione di sapere le condizioni sanitarie dell'altro coniuge. Come lo imporremo al parroco, se il Concilio di Trento non glielo impone?

Ho portato l'esempio dell'obbligo imposto dall'ordine del giorno del collega Cirincione per far vedere in atto la contraddizione in cui si cadrebbe adottando le idee dell'onorevole Degni.

Osservo ancora che lo stesso onorevole Degni si contraddice ancora di più, perchè il collega Degni vuole dare importanza ed effetti civili al matrimonio religioso, ma poi quando si tratta di matrimonio tra acattolici dice che non vi deve essere divorzio. Ma se date importanza ed effetti civili al matrimonio religioso, voi dovete dare gli stessi effetti a quelli che si sposano con forme acattoliche.

E vengo alla materia spinosa del divorzio. Il divorzio non è soltanto una questione giuridica, ma una questione politica. Anzi dirò di più. L'onorevole Gonzales, con grande sottigliezza diceva: Badate un po', anche la Commissione non ha voluto far passare quel piccolo contrabbando che proponeva il collega Enrico Ferri con quei due casi che egli chiama di annullamento, ma che Gonzales diceva e giustamente non di annullamento, ma di divorzio.

Egli sottilizzando e manifestando questa sua sorpresa per questi intendimenti della Commissione, evidentemente accennava e supponeva quell'altro lato politico che costituisce, dirò così, la ipersensibilità della Commissione in materia di divorzio.

Ma io vorrei ricordare al collega Gonzales che nella passata legislatura il collega Lazzari - non so se sia presente - e il collega Marangoni, che non è più deputato, presentarono un disegno di legge che i loro compagni si guardarono bene dal ripresentare qui, quando dai banchi dell'estrema, come diceva l'onorevole Buttafochi, si faceva l'amore con i banchi del centro!

Non ho l'abitudine di interrompere, io così modesto, ma soggiunsi ieri: Non bisogna mai tagliare i ponti, perchè anche questi settori si potranno unire! (*ilarità*).

Ma per me e per il gruppo per il quale ho l'onore di parlare - e di questo onore sento tutta l'altezza - per me e il mio gruppo non è una questione politica, non è una questione giuridica, ma è una questione eminentemente sociale.

Su di essa io non dirò nessuna opinione, nè manifesterò il mio parere che del resto tutti conoscono, perchè nell'ufficio, di cui facevo parte, sostenni il progetto Lazzari, e qui in un altro discorso ebbi occasione di manifestare apertamente la mia opinione, nonostante che il collega Zilocchi ironicamente mi interrompesse allorchè io sostenevo la mia tesi. Erano i tempi dell'amore! (*ilarità*) E non dirò neppure una parola perchè non voglio entrare in disputa col mio illustre e carissimo amico onorevole Rossi Luigi, il quale in questa materia ci ha fatto un trattatino, per quanto sobrio nella forma, per quanto rapido, tuttavia completo, che non tralascia nessun argomento che gli antidivorzisti non abbiano messo avanti.

E financo ha avuto, stavo per dire il coraggio, ma dirò la diligenza di citare nella sua relazione, benchè in carattere minuto, in una nota, il famoso divorzio di Spurio Carvilio Ruga che tutti i trattati antidivorzisti portano, raccontandoci che la famiglia romana era così salda, di esempio a tutto il mondo, chè, pur avendo dato Romolo le leggi sul divorzio, nessuno aveva divorziato, e che Spurio Carvilio Ruga fu il primo a divorziare, *vir non obscurus* e nonostante avesse fatto divorzio amando la moglie e l'avesse lasciata in ossequio alle leggi, perchè non gli faceva figli, divenne invece invisibile alla popolazione di Roma. (*ilarità*).

Ma, l'onorevole Rossi mi permetterà, se non altro per rivendicare una gloria italiana, ricordare che di questo divorzio di Spurio Carvilio Ruga tutti i giuristi hanno dubitato, a cominciare dal Savigny.

E dopo questi, c'è una letteratura giuridica in Germania, in Italia, in Francia, che io credo che non si sia mai fatta su nessun episodio come su questo, su cui la storia non ci tramandò altro e sappiamo soltanto il nome del marito, e non sappiamo neanche il nome della moglie amata!... (*ilarità*).

Spetta a un italiano, spetta a Giuseppe Brini il vanto e la gloria di aver risolto con le sue indagini l'astruso quesito storico. E Giuseppe Brini ha dimostrato che nel dissenso che c'è fra le prime fonti storiche, fra Plutarco da una parte e Dionigi D'Alicarnasso dall'altra, dicendo il primo non esistere divorzio in Roma antica e il contrario il secondo, in questo dissenso il Brini ha dimostrato come Spurio Carvilio Ruga fosse il primo marito che divorziasse dalla moglie, ma ciò per una ragione semplicissima; che prima non c'era il divorzio, ma c'era il ripudio, e i mariti cacciavano via le mogli pu-

ramente e semplicemente senza nessun bisogno di adire al magistrato... (*ilarità*).

Nessuna cosa dirò più sul divorzio, ma un'osservazione soltanto dovrò fare, e per essa domando il permesso alla Camera di aprire una parentesi, rispondendo al mio carissimo amico Baviera...

PRESIDENTE. Ella li ha passati in rassegna tutti!... (*ilarità*).

FULCI. L'onorevole Baviera ieri parlò delle convenzioni internazionali dell'Aja; e a parer mio disse cose che non sono del tutto esatte e che io mi sento in obbligo, anche come semplice deputato, di rettificare, a parte anche la riforma e i Codici.

Di convenzioni internazionali all'Aja ne sono state firmate: tre nel 1902, tre nel 1905, e tredici nel 1907.

Delle tre del 1902 noi abbiamo una legge italiana emanata nel 1905, la quale dà piena e intera ratifica ad esse e sono: sulla tutela dei minorenni, sul matrimonio, sul divorzio e sulla separazione dei coniugi.

Delle tre convenzioni firmate nel 1905 abbiamo pure una legge italiana del 1909 che dà piena e completa ratifica e una riguarda i doveri dei coniugi fra loro e loro beni.

Delle tredici convenzioni firmate nel 1907, noi abbiamo avuto la presentazione al Parlamento di sette da parte del ministro, onorevole San Giuliano, del tempo. La Camera osservò che bisognava presentarle tutte e tredici. Il ministro ritirò il progetto, poi lo ripresentò con tutte e 13, ma venne la guerra e non se ne parlò più.

Dunque, le convenzioni dell'Aja ratificate sono sei: le tre del 1902 e le tre del 1905. L'onorevole Baviera vuole un testo unico delle convenzioni. Ma io domando: un testo unico di convenzioni internazionali?

Le convenzioni internazionali, per quanto possano avere interferenza nel diritto interno di uno Stato, sono convenzioni internazionali, e quindi sono sottoposte anche alla condizione del tempo.

Infatti, entrarono in vigore per cinque anni; salvo rinnovazione tacita di 5 in 5 anni, ed io ricordo che c'è stata un'interrogazione dell'onorevole Meda (io non ero deputato) nel 1913, chiedendosi con risposta scritta, se il Governo sapesse che la Francia voleva denunciarle, e che cosa avrebbe fatto in tal caso.

Ma, dico la verità, per quanta diligenza io abbia usato, non ho trovato la risposta, il che significa che anche gli altri Governi

qualche volta non rispondevano. Male di tutti i Governi! (*Interruzione*).

L'onorevole Meda accenna che c'è stata la risposta: me la mostrerà anche per completare la mia coltura in questo argomento. Ho voluto dire ciò, perchè quello che mi consta lo dico e quello che non mi consta non sono uso a dirlo.

Ora può mai farsi un Codice, può farsi un testo unico di convenzioni internazionali che sono sottoposte al tempo, in dipendenza alla volontà dei contraenti? Basta soltanto dire questo per non consentire con quanto l'onorevole Baviera ha detto.

BAVIERA. Domando di parlare per fatto personale.

FULCI. Ma l'onorevole Baviera ha detto qualche cosa di più: ha detto che queste convenzioni nella traduzione italiana fatta fare dal Governo contengono gravi errori.

Oramai è una moda: io non leggo nessun documento, non assisto a nessun discorso in cui chi si alza a parlare non dica male dei passati Governi. È una mania questa di dire male di tutti.

Ebbene, onorevole Baviera, vero è che il decreto del 18 settembre 1905 fu sostituito con un decreto del 1906 che portava un'altra traduzione. Ma, per carità, non dica che la traduzione era sbagliata, perchè detto questo in un Parlamento di una nazione come l'Italia, darebbe una cattiva idea, farebbe una cattiva impressione.

Occorre peraltro pensare che quel decreto fu fatto quando ministro degli esteri era l'onorevole Tittoni, attuale Presidente del Senato, e ministro guardasigilli il compianto onorevole Camillo Finocchiaro-Aprile, di cui tutti noi veneriamo la memoria.

Che cosa invece era avvenuto? Era avvenuto questo: che nel primo decreto si omise l'articolo 10 della seconda convenzione e nella terza convenzione si saltarono alcune parole: due parole dell'articolo 3. Ed allora si fece un secondo decreto: non fu un errore di traduzione, ma un errore di copiatura. Quindi l'onorevole Baviera quando viene qui a dire che si è commesso un errore di traduzione non dice cosa esatta.

L'articolo 7 della seconda convenzione dell'Aja, firmata nel 1902, approvata nel 1905, pubblicata per legge nel 1905, e tradotta in italiano con quei tali due decreti pubblicati nel 1905 e 1906, ha risolto la questione, perchè ha importato il divorzio in Italia. È curioso che adesso tutti si lagnano e gridano allo scandaloso esempio di quelli che vanno a Fiume per divorziare;

e si lamentano. Ma ci dovevate pensare quando avete ratificato la convenzione dell'Aja.

Perchè, secondo la nostra procedura civile, che cosa ci vuole perchè una sentenza straniera sia eseguibile in Italia?

Quattro elementi: che il giudice fosse competente, che le parti fossero rappresentate legalmente, che sieno state citate regolarmente, e che la sentenza straniera non sia contraria all'ordine pubblico e al buon costume.

Il trucco della cittadinanza estera per sbarazzarsi di una donna e prenderne un'altra, o viceversa per sbarazzarsi di un uomo e sposarne un altro, non è cosa di oggi.

Lo troviamo in una commedia di Emilio Augier, rappresentata al teatro Vaudeville di Parigi il 1º novembre 1876. E la signora, la quale si voleva sbarazzare del marito in quella commedia, sapete a chi andò a domandare consiglio? Andò a domandare consiglio ad un magistrato, non andò da un avvocato, e il magistrato le disse che avrebbe dovuto far così: siccome in Svizzera esistono leggi per le quali facilmente si acquista la cittadinanza, e ci sono Cantoni nei quali facilmente si ottiene il divorzio, occorre recarsi in Svizzera, acquistare la cittadinanza, ecc., ecc.

Il trucco, adunque, l'avrebbe immaginato l'autore di questa commedia. Non so se sia stato un magistrato a suggerirlo; certo è che lo troviamo in questa commedia del '76.

E se si andasse a cercare in tempi anteriori si troverebbe una sentenza della Corte di Parigi del '43, in cui questa idea è adombrata.

Dunque è cosa molto antica; non è trucco di oggi!

Ma che cosa c'era? C'era questo: si veniva in Italia per dare esecutorietà a queste sentenze, e la magistratura italiana diceva: non si può accordare esecutorietà perchè è contro l'ordine pubblico! Ed allora avveniva che quei poveri italiani che avevano preso la cittadinanza straniera per sbarazzarsi di una donna, se uomini, di un uomo, se donne, evidentemente non raggiungevano la loro finalità!

Ma, onorevoli colleghi, quando l'Italia ha firmato la Convenzione dell'Aja, nel 1902, quando la Camera e il Senato l'hanno approvata e ratificata nel 1905, quando c'è una legge firmata dal Sovrano che a quella Convenzione dà piena autorità, quando poi questa Convenzione è stata tradotta e pubblicata per decreto Reale, potete più dire che è contro l'ordine pubblico?

Ed allora decadono i vostri argomenti sul divorzio perchè l'avete introdotto per legge per quanto di straforo, e per gli stranieri!

Vero è (perchè io devo dire anche ciò che forse l'onorevole Baviera nel suo fatto personale mi dirà) (*Ilarità*) che quando in Senato si discusse questa legge, vi fu il senatore Gabba che rilevò: nella relazione del ministro (e la relazione portava la firma del ministro Tittoni) si dice: per l'articolo 7 della II Convenzione finiranno tutte le questioni in Italia sulla applicabilità del divorzio degli stranieri.

Ed il senatore Gabba, che era antidivorzista, disse: Intendiamoci, non bisogna, con queste parole, con questo concetto, inserito in una relazione ministeriale, dedurre che debba prestarvi ossequio il magistrato, e che debba esser fatta pressione sulla volontà del magistrato!

Su questo tono il relatore, che quel giorno in Senato non c'era, ma funzionava in sua vece il Lampertico (che tutti voi sapete quale uomo timorato ed illustre fosse, ma come fosse antidivorzista), si associò subito al Gabba.

Si alzò allora il ministro e dichiarò: Io non mi son permesso mai di scrivere concetti che possano premere sul magistrato!

E allora, il Gabba e il Lampertico sorsero a dire: Prendiamo atto che il ministro si è associato a noi!

Ma il ministro cautamente soggiunse: Io non mi sono associato a voi per nulla! Quel che ho detto, ho detto! (*Commenti*).

Ciò significa che la norma è quella che è.

Difatti quando la legge venne poi alla Camera, e relatore fu l'onorevole Gianturco, e l'onorevole Gianturco era uomo d'ingegno molto acuto, non fece più la questione, quantunque anch'egli fosse antidivorzista.

Il Gianturco disse soltanto: La questione può avere due aspetti; 1º) se si possa cioè discutere sulla cittadinanza che si acquista in altri paesi. Ma ciò, disse egli stesso, potrà essere oggetto di trattati sulla cittadinanza (e trattati sulla cittadinanza noi ne abbiamo approvato: uno giorni fa, ad esempio, col Nicaragua, e ne esistono forse con qualche altro paese, ma trattati sulla cittadinanza internazionali, collettivi, tra molti paesi noi non ne abbiamo).

Dunque l'onorevole Gianturco sulla prima parte manifestò questo pensiero. Resta la seconda parte: se il Governo abbia la facoltà di impedire il riacquisto della cittadinanza

agli italiani i quali vanno altrove per sbarazzarsi di una donna.

E difatti questa idea del Gianturco fu seguita, ed ecco perchè ogni giorno nella *Gazzetta Ufficiale* leggiamo quei tali decreti. È l'idea del Gianturco, ed è l'unica possibile, perchè, o signori, è inutile cullarsi in altri espedienti ad impedire questo che io riconosco pure essere un inconveniente.

Io ho letto una sentenza autorevole, a cui faccio tanto di cappello, di una magistratura italiana, la quale ha sentenziato che bisogna vedere se gli italiani, che hanno preso la cittadinanza a Fiume, effettivamente se ne sono andati a Fiume.

Quando uscì questa sentenza, io l'avevo in una rivista giuridica, in un fascicolo, e viaggiavo in ferrovia. Sono costretto tanto spesso a viaggiare, che studio in ferrovia.

C'era con me in treno una signora, la quale prese quel fascicolo e mi disse: « Ma scusi, secondo la Corte d'appello vuol dire che adesso uno deve andare a Fiume. Non è poi difficile andare a Fiume! ».

Per avere uno scanno in Consiglio comunale o per molto meno si cambia la camicia, quella rossa si muta in nera, immaginiamo se un uomo non va a Fiume per sbarazzarsi di una donna esosa e viceversa! (*Ilarietà*).

È evidente, ed è questo che io rilevo alla Commissione, è evidente che la nostra discussione è, quasi direi oramai superata dal trattato e non solo da quella convenzione, onorevoli colleghi.

Infatti vengo all'altra questione, per cui c'è dissidio e per cui c'è la proposta dell'onorevole Rosadi, la questione cioè se debba e in quanto e fino a quando e in quali limiti mantenersi il divorzio per gli austriaci acattolici, i quali sono ora nelle nuove provincie. Ed anche in questo, me lo perdonerà l'onorevole Baviera (*Si ride*), io non posso consentire in quel che disse ieri sui diritti quesiti. O, meglio, sono d'accordo con lui su quanto disse sui diritti quesiti, ma non posso essere d'accordo sulla applicazione che egli faceva del concetto dell'onorevole Gonzales, che egli travisava.

Io non ricordo se l'onorevole Gonzales avesse usato le parole diritti quesiti, ma il concetto dell'onorevole Gonzales fu un altro. L'onorevole Gonzales diceva, se non erro, se ho afferrato il suo concetto: il matrimonio è un contratto, il quale presuppone la regola che tutti i contratti presuppongono: *rebus sic stantibus*. Se io mi sono sposato con un matrimonio, che consentiva il divorzio, per me vale la regola *rebus sic stan-*

*tibus*. Voi non potete dirmi, dunque: « voi avete sposato con quella regola, le cose sono cambiate, e la regola non vale più! »

Ma questo concetto dell'onorevole Gonzales è ben diverso da quello che gli attribuiva l'onorevole Baviera. Invece il mio concetto è un altro: il matrimonio fra cattolici è regolato da certe leggi e da certe norme, e, dalle stesse dev'essere regolato anche il suo scioglimento. Dal momento che voi, quando incorporate questi cittadini nelle nuove provincie, nelle vostre provincie, continuate a dare vigore ai contratti di matrimonio fatti in quel modo, voi, non esigendo un nuovo matrimonio da essi, non potete snaturare quelle forme a cui continuate a dar vigore.

Ecco perchè io credo che debba mantenersi anche per quelli delle nuove provincie e non ammettere l'idea della Commissione, come giustamente osservava l'onorevole Gonzales, cioè di dire: « affrettatevi, perchè oggi si chiudono le porte. Chi vuole scappare si affretti ». Giustamente l'onorevole Gonzales sollevava l'ilarità dell'assemblea. Ma, per togliere quel tale inconveniente, non c'è che una risoluzione, e la risoluzione è quella che io ho già detto. Del resto questa soluzione che io caldeggio e propongo, ha un addentellato nella legge positiva.

Ho accennato già alle nuove tre convenzioni che si sono firmate all'Aja nel 1905. La seconda convenzione concerne disposizioni di legge relative agli effetti del matrimonio e sui diritti e doveri degli sposi nei loro rapporti personali e sui beni. All'articolo 2 e all'articolo 5 (badate che è una convenzione non soltanto firmata dall'Italia, ma ratificata dal Parlamento e pubblicata pure per decreto Reale, in italiano), agli articoli 2 e 5 dice che gli effetti sono quelli che derivano dalla legge della Nazione a cui apparteneva il marito al momento in cui si celebrò il matrimonio.

Ora domando a me stesso: se noi abbiamo codificato questo principio, come lo potete sconvolgere nel dettare leggi antidivorziste, per la indissolubilità del matrimonio, anche per quei matrimoni già celebrati nelle nuove provincie? Evidentemente voi violate questo principio.

Vero è che si potrà dire (poichè io cerco di vedere e prevenire tutte le obiezioni) si potrà dire che il rappresentante dell'Impero Austro-Ungarico, firmò le altre convenzioni, ma per questa si rifiutò di farlo.

Debbo dire la verità: dopo le parole dette ieri dall'onorevole Baviera, volendo essere preciso anche in questa parte, mi affrettai

ad andare al Ministero degli esteri per sapere se l'Austria avesse, dopo il 1905, aderito a questo trattato che nel 1905 non firmò. Al Ministero degli esteri mi dissero che non risultava nè che avesse aderito, nè che non avesse aderito. Sicchè non posso affermare che l'Austria abbia o non abbia aderito a questa convenzione che non è firmata, mentre ha firmato le altre. (*Commenti*).

Ma questo non significa nulla, perchè noi ne abbiamo fatto un principio nostro. Quindi, indipendentemente dalla reciprocità, dobbiamo evidentemente eseguirlo, tanto più che l'Impero d'Austria non esiste più e una parte di esso è rappresentata da noi. Cosicchè se adesso l'Impero d'Austria dovesse aderire, una parte dell'Impero d'Austria saremmo noi stessi. È quasi il caso di due contraenti di cui uno diventi erede dell'altro contraente. Noi siamo eredi dell'Austria, quindi non possiamo negare questo principio che abbiamo accettato agli articoli 2 e 5 di questa convenzione. Mi pare che sia un argomento giuridico invincibile e non dirò più una parola su questo.

Parlerò soltanto su un'altra cosa che forma oggetto di vivissimo dibattito nella Commissione, cioè sulla filiazione. Voi sapete quello che la Commissione ci propone relativamente al riconoscimento dei figli adulterini ed incestuosi.

Anche su questo argomento l'onorevole Gonzales ha detto cose assennate. Lo riconosco e ha quindi torto quel collega che pareva accennasse che io parli per partito politico.

Ma a parte queste cose assennate dette dall'onorevole Gonzales, io ho pensato sempre che, quando nella nostra legislazione abbiamo disposizioni che hanno dato luogo a quei famosi dissensi di giurisprudenza ai tempi in cui c'era Fiocca alla presidenza della 1ª sezione e della Cassazione, non possiamo fare a meno di raccogliere una tesi che si avvicini a quella dell'onorevole Rosadi e non a quella della maggioranza della Commissione. È bene ricordare che quando c'era presidente della 1ª sezione di Cassazione Fiocca, avvenne il conflitto di opinioni che ora dirò.

Avvenendo che una donna fosse lasciata sola dal marito, poichè i mariti emigrano e spesso quando tornano trovano la casa allietata da un figlio, cose che del resto succedevano anche nei tempi antichi, se avesse avuto un frutto dei propri amori, e invece di denunciarlo, come frutto legittimo di un'unione legittima esistente con un

marito che però era al di là dell'Oceano, lo denunziasse come figlio d'ignoti, sapendosi, era processata. E la nostra magistratura condannava sempre, talvolta applicando l'articolo 279 del Codice penale, ossia dichiarazione falsa ad ufficiale pubblico, talvolta applicando l'articolo 362, soppressione o supposizione di stato, e voi conoscete la gravità delle pene relative.

Infatti si diceva: *pater ipse est quem justae nuptiae demonstrant*. Ossia: la donna è coniugata, quindi il figlio è figlio del padre che è suo coniuge. Queste cause andavano per ragioni di legge tutte in Cassazione alla seconda sezione, che infallentemente rigettava i ricorsi e confermava la condanna; però qualche causa, se passava in Cassazione per un conflitto, oppure perchè qualche giudice istruttore faceva un'ordinanza di non luogo, e v'erano opposizioni in sezione d'accusa, venivano al presidente Fiocca della 1ª sezione, la quale cassava senza rinvio, trovando che non vi era reato. Dimodochè se la donna aveva la fortuna di andare alla 1ª sezione era assolta...; se aveva la sfortuna di andare alla 2ª sezione era condannata e talvolta si trattava di non pochi mesi di pena. Il dissidio fu profondo e durò finchè il Fiocca rimase alla 1ª sezione. Ci furono articoli; il Fiocca difese il suo assunto; fu attaccato, dissero che era pazzo, egli si difese e validamente. Egli obbiettava: Io dovrei processare per dichiarazione di falso dinanzi a pubblico ufficiale una donna che dice la verità, perchè il figlio non è nato dal padre che è in America. (*Ilarità*).

Ed aggiungeva: a questo modo voi stabilite una legge che è immorale, che è contro la legge stessa, perchè se negate la possibilità del riconoscimento del figlio adulterino, invece voi lo imponete ad un coniuge solo per legge.

Io non ripeterò tutti gli argomenti giuridici di quell'illustre giureconsulto e sono orgoglioso di tributare un elogio al suo valore, perchè il Fiocca non era un uomo sentimentale, ma pure un grande giureconsulto. Egli era un religioso osservante, dice un collega, ed è la verità. Però Fiocca è morto, e ora la giurisprudenza è tutta contraria e si condanna per reato di stato.

Domando io: è possibile che debba continuare, mentre noi siamo per legiferare in questa materia, una situazione così scandalosa?

Per concludere dichiaro che accedo completamente alla opinione dell'onorevole Rosadi e non a quella della maggioranza della Commissione.

Un'altra cosa contraria all'opinione della maggioranza è quella che sostiene l'onorevole Degni, il quale, per lo meno stavolta, mi consentirà di essere d'accordo con lui, ...per quanto non completamente.

La questione è quella del matrimonio di un coniuge già dichiarato assente o presunto morto, e che poi torna a presentarsi. È valido il primo o il secondo matrimonio? Sono note in proposito le idee del Gianturco, e quelle opposte; tra le une e le altre la Commissione ha cercato di gettare un piccolo ponte e proporre che valido sia dichiarato il secondo coniugio in tutti i casi, tranne se il primo marito sia prigioniero di guerra.

Osserva l'onorevole Degni che in tal caso la tecnica giuridica porterebbe alla validità del primo matrimonio; e siamo di accordo; ma che concretamente dovrebbe farsi in modo di eliminare il maggior numero di inconvenienti, trovando una soluzione che più sia conforme ai bisogni dell'anima umana.

Ma osservo io che per arrivare a conoscere veramente i bisogni dell'anima umana, si dovrebbe sapere se la donna sia stata più felice col primo marito ovvero sia col secondo; cosa invero assai difficile a constatare! (*Si ride*).

Un argomento di questa sorte, come si vede, non presta alcuna solidità. Di modo che io credo che ne deriva questa conseguenza; che l'unico criterio da applicare sia questo: che se si tratta di due matrimoni, uno dei quali ha dato luogo a prole e l'altro no, debba esser valido quello che ha dato luogo a prole.

Se si tratta di due matrimoni, di cui nessuno con prole, o tutt'e due con prole, in questo secondo caso allora non c'è dubbio che debba valere il primo matrimonio.

E potrei dire che ho finito, senonchè sento il dovere di dire una parola sola circa il dissidio che nella Commissione c'è a proposito del processo civile. Abbiamo parlato tanto di filiazione, di matrimonio, di paternità, non è naturalmente una cosa strana che l'onorevole Marracino mostri con la sua relazione un grande affetto per ciò che ritiene ed è figlio suo, cioè il procedimento davanti al tribunale delle acque, di cui non credo che ci siano altri che reclamino la paternità.

Egli dice: vi ho contribuito, ed io so che è opera ben fatta, di cui tutti devono essergli grati.

Ma da questo a inferire che il procedimento davanti al tribunale delle acque, con lo sdoppiamento del giudice che fa il procedimento istruttorio e del tribunale che decide, sia un procedimento che possa portarsi in tutte le cause civili, ci corre un abisso. E ciò per una ragione semplicissima. La maggiore utilità del procedimento presso il tribunale delle acque deriva da una cosa, che essendo il tribunale composto di giudici giuristi e di giudici tecnici non giuristi nel procedere agli accertamenti istruttori peritali, il giudice va col giudice tecnico, non nomina un altro perito. Ecco il vantaggio grandissimo del tribunale delle acque, vantaggio che non si può trasportare nelle altre cause per la ragione semplicissima che al tribunale delle acque si fanno solo cause di acque e dinanzi ai tribunali civili e commerciali si fanno cause della natura più diversa, e si deve talvolta fare una indagine psichica dell'individuo, o stabilire, *puta caso*, se un muro comune sia fatto un metro più in qua o più in là, materie in cui ci vogliono tecnici i più disparati.

Il voler quindi trasportare il procedimento del Tribunale delle acque in tutte le cause sarebbe un errore, e non posso perciò non consentire con tutto quanto ha scritto l'onorevole Sacchi, senza naturalmente ripeterlo, perchè direi in cattiva forma tutto ciò che in bella forma l'onorevole Sacchi ha scritto.

Così sono d'accordo in quasi tutte, non in tutte, le proposte che fa l'onorevole La Loggia, e dico subito in che sia dissenziente. Egli vorrebbe, che le sentenze passassero in giudicato dopo un certo tempo, anche senza essere notificate. Questo significherebbe togliere la facoltà alle parti, le quali sono esse padrone della azione e della eccezione, e resta ad esse la facoltà quando vogliono di far passare una sentenza in giudicato.

Accolgo, e sono d'accordo, nelle proposte singole che fa l'onorevole Marracino, ma non posso essere d'accordo sulla proposta che debbansi ritenere validamente firmate le sentenze che portino la firma del presidente e dell'estensore, quando a me è successo molte volte di parlare a un magistrato che ha apposto la firma a una sentenza, e di sentirmi rispondere che la sentenza l'aveva firmata senza neppure leggerla.

Figurarsi quanto sarebbe pericoloso accogliere la proposta di far firmare la sentenza soltanto al presidente e all'estensore.

Non voglio più oltre abusare della vostra pazienza e concludo.

Concludo col formulare un augurio; ed è un augurio che va al disopra delle persone e dei partiti: l'augurio cioè che da questa discussione, dai lavori che farà la Commissione, l'onorevole Oviglio possa avere l'onore e l'orgoglio di portare a termine questa riforma.

Egli, che ha mostrato tanta tenacia, possa portare a termine questa riforma legislativa, che sia degna di lui, della sua città, della nostra tradizione giuridica, soprattutto della tradizione giuridica d'Italia. (*Approvazioni — Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per fatto personale l'onorevole Baviera: non occorre che lo indichi...

Ha facoltà di parlare.

**BAVIERA.** L'onorevole collega Fulci ha attribuito a me una proposta la quale, se fosse stata fatta nei termini, che egli mi ha attribuito, sarebbe naturalmente erronea.

Fisso bene i termini della questione.

In fine a ogni edizione di ogni Codice civile, si trovano pubblicate due leggi del Regno d'Italia, del 9 settembre 1905, n. 523 e del 23 giugno 1902, n. 640, con le quali si dà piena e intera esecuzione alle convenzioni di diritto internazionale firmate all'Aja, tre il 12 giugno 1902, e tre il 17 luglio 1905, fra l'Italia e vari altri Stati.

Il principio che vige in diritto internazionale, come dissi ieri, è molto semplice: solo gli Stati fra di loro si obbligano, e l'obbligo consiste precisamente nell'impegno di tradurre in norme di diritto interno il contenuto delle convenzioni internazionali, concretandole cioè, in appositi progetti di leggi, che vengono poi approvati dalla Camera col sistema normale. Nell'ottemperare a questo obbligo, nel portare all'approvazione della Camera i relativi progetti di legge, il Governo italiano del tempo si è limitato, a presentare tradotte in italiano il testo delle prime tre convenzioni internazionali, firmate all'Aja il 12 giugno 1902, e il testo francese non tradotto in italiano delle seconde tre del 17 luglio 1905.

Posto ciò, io ieri ho fatto due proposte al Ministero: che, cioè, in ogni caso, presentando alla Camera italiana progetti con cui si convertono in legge convenzioni internazionali, queste siano sempre e in ogni ipotesi tradotte in italiano, perchè mi sembra strano che si approvi un progetto di legge scritto in francese, non essendo un argomento sufficiente il dire che si tratta di convenzione

internazionale che si autorizza poi — siccome si fece per le tre convenzioni del 17 luglio 1905, col Regio decreto 27 giugno 1919, n. 441 — a tradurre in italiano.

Ciò che la Camera allora approvò infatti, e rese norma interna applicabile dai giudici italiani, è precisamente il testo francese delle tre convenzioni.

Infatti, poichè si tratta di sei convenzioni, le quali hanno un oggetto molto vicino e connesso l'uno all'altro; e poichè le norme di diritto internazionale si traducono in norme di diritto interno attraverso le leggi in lingua italiana, io invitavo il Governo a chè queste sei convenzioni — che si riferiscono al matrimonio fra stranieri, al divorzio fra stranieri, alla separazione coniugale fra stranieri, agli effetti del matrimonio fra stranieri, alla tutela dei minorenni stranieri, al regime della separazione coniugale fra stranieri, alle norme di procedura civile — che hanno tratto alla notifica degli atti all'estero — queste norme che sono attaccate in coda a tutti i Codici in tutte le edizioni correnti per le mani di tutti, venissero unificate in un testo unico, spogliandole dalla forma originaria, che ancora esse conservano, di convenzioni internazionali; proponevo cioè, che il Governo di oggi facesse ora quello che secondo me avrebbe dovuto fare il Governo del tempo.

Come vedete, onorevoli colleghi, la mia proposta era molto semplice e non ha niente a che fare, anzi si allontana chilometricamente, da quello che mi ha messo in bocca il collega Fulci.

Io raccomandai ieri pure che, facendosi le traduzioni dal francese in italiano di convenzioni internazionali, non si commettessero errori di lingua e inesattezze, e citavo alcuni esempi del genere. Il collega Fulci mi ha rimproverato per questa raccomandazione, che menomava, niente meno, la dignità della Camera, e ha negato l'esistenza di tali errori di traduzione! Mi limito a ricordarne uno, che si trova negli atti ufficiali delle sedute del Senato.

Si presentò all'approvazione del Senato italiano una convenzione internazionale che si riferiva, credo, alla legislazione mineraria. Ne era relatore, parmi, il senatore Pierantoni.

A un certo punto il senatore Buonamicì non capì un articolo, perchè in quell'articolo si parlava di esplosione; il senatore Pierantoni rispose che, trattandosi di miniere, le esplosioni di gas erano possibili. Invece si trattava della parola francese *exploitation*, che era stata tradotta per esplosione!

(*Ilarità*). E il testo passo così, con tanto di esplosione e soltanto in seguito fu corretto. (*Commenti*).

Ho citato un altro esempio. In una raccolta di convenzioni di diritto internazionale pubblico, che si riferiscono al diritto marittimo in tempo di guerra, il testo francese in cui si parlava di « *bâtiments* » fu tradotto in italiano con « *bastimenti* », invece di edifici! (*Ilarità — Commenti*). La mia raccomandazione di badare alle traduzioni non è stata quindi fuori posto!

Il collega Fulci mi ha pure attribuito di avere svisato il concetto giuridico esposto ieri l'altro dall'onorevole Gonzales, il quale, a quanto io ho capito, criticando, non so se la relazione del Governo o della Commissione, affermò che, negandosi da noi il diritto al divorzio agli acattolici delle nuove provincie — che attualmente l'hanno — si viene a togliere loro un diritto quesito.

Io affermai invece ieri, difendendo la proposta della Commissione, non si può chiamare diritto quesito una qualsiasi pur legittima astratta aspettativa di poter esercitare la facoltà di divorziare, garantita dalla legge austriaca agli acattolici delle nuove provincie — ma la facoltà già concretatasi, in una serie di atti e elementi obbiettivi e precisamente quando gli acattolici avessero iniziato la relativa procedura di divorzio con l'iniziale separazione personale.

L'onorevole Fulci, per sostenere la tesi dell'onorevole Gonzales dice che gli austriaci acattolici hanno concluso i loro matrimoni *rebus sic stantibus*, e quindi dovrebbero conservare sempre il diritto di divorziare. Io non posso seguire l'onorevole Fulci in tale via così sdruciolevole per lui; la formula *rebus sic stantibus* applicata in questo caso è per me un assurdo! (*Commenti*).

Con tali chiarimenti la Camera può ben persuadersi se i rimproveri dell'onorevole Fulci abbiano o meno una base o una parvenza di base logica e giuridica.

#### Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Giavazzi di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

GIAVAZZI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia. (2066).

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

**Si riprende la discussione sul disegno di legge: Delega al Governo della facoltà di arrecare emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile, in occasione della unificazione legislativa con le nuove provincie.**

PRESIDENTE. Riprendendo la discussione sul disegno di legge: Delega al Governo della facoltà di arrecare emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile, in occasione della unificazione legislativa con le nuove provincie, ha facoltà di parlare l'onorevole Bentini, il quale svolgerà quest'ordine del giorno:

« La Camera, convinta che il Codice di procedura in materia penale sia venuto meno nei suoi punti di base alla prova pratica, afferma la necessità di modificarlo, in occasione della unificazione della legislazione, e invita il Governo a presentare all'uopo un disegno di legge ».

BENTINI. Onorevoli colleghi, l'ordine del giorno che io illustrerò brevemente, molto brevemente, urta contro due eccezioni — una basterebbe — non è vero? Una eccezione di merito ed una di forma. Di quest'ultima non mi occupo perchè l'onorevole Presidente l'ha eliminata con le sue dichiarazioni all'inizio della discussione.

L'eccezione di merito della quale dovrò occuparmi, è, secondo il mio avviso, priva di fondamento, e non mi toglie il diritto, starei per dire il dovere, di prospettare alla Camera un interesse che io penso che sia di prim'ordine; perchè è di prim'ordine tutto quello che si attiene alla vita giudiziaria in un Paese; il coefficiente, e si può dire il primo coefficiente, della sua civiltà.

A questo punto io dovrei passare alla eccezione di merito se l'onorevole ministro non fosse intervenuto nella discussione per fare la dichiarazione che la Camera ha udito: la dichiarazione che, se ho bene inteso, è in sostanza un fine di non ricevere tutti i voti che gli fossero rivolti dalla Camera, estranei allo stretto rigore della discussione, tutte le richieste che la Camera facesse per trasportare la riforma dal campo civilistico e commercialistico ad altri campi della nostra legislazione.

Ha detto il ministro: li accetto e non li accetto; li rimanderò ed ha soggiunto qualche cosa che ha prodotto in noi l'impressione che si tratti di un avvenire lontano.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Più o meno lontano.

BENTINI. Più o meno lontano.

TERZAGHI. È meglio più lontano.

BENTINI. Io debbo allora giustificare le ragioni della mia richiesta, prima ancora di difenderla, come avevo divisato, come dovrebbe essere nella linea logica del discorso, dall'eccezione di merito.

Siamo, come la Camera sa, in tema di unificazione della nostra legislazione. Questa è l'occasione politica del disegno di legge che sta dinanzi alla Camera, e quando si tratta di legge, dire occasione politica, significa dire lo spirito, l'anima della legge.

Ora io dimando: posto il problema perchè non affrontarlo, non dico in tutta la sua entità, che è profonda, che è complicata, ma almeno in quelle parti che, secondo me, hanno un carattere di urgenza?

Bisogna, in una parola, prendere la palla al balzo, quando capita, perchè molto difficilmente si ripresenterà. La riforma dei codici — lasciamo stare questa parola che è gonfia di molta esagerazione — il ritocco, la ripassatina sui codici, lasciate che dica così, è un lusso che la Camera italiana non si permette molto di frequente.

Basta aver presente la storia della nostra legislazione. Sono date, grandi date, ma che si susseguono a grande distanza. L'ombra di Napoleone, per fortuna, non spunta molto di frequente nella vita, non va e viene nella vita come sullo schermo del cinematografo!

Ecco quindi l'opportunità, l'opportunità per ora, della mia richiesta, la quale, come dice l'ordine del giorno, suona così: riformare la legge processuale, perchè la vita giudiziaria, profondamente turbata, nel nostro paese, riacquisti quella stabilità che le è necessaria e indispensabile; perchè quando si parla di restaurazione e si corre dietro con tanto affanno a questo ideale, è difficile raggiungerlo, quando la coscienza giuridica sia sconvolta e in travaglio, come sconvolta e in travaglio è la coscienza giuridica del nostro paese, e non solo del nostro paese, ma, come avrò occasione di dire fra breve, di tutta la vita europea. Poichè la guerra, e il dopo guerra (pare inverosimile, ma è così) hanno internazionalizzato maggiormente i popoli, creando bisogni comuni e problemi identici ovunque.

Io non nego l'importanza dei temi in discussione; dico che c'è qualche cosa di più urgente, qualche cosa che dovrebbe interessare e forse appassionare la Camera più

vivamente, e questo qualche cosa è appunto la legge con la quale si fa giustizia nel nostro paese, la legge mezzo, la legge attuatrice della giustizia, che è una grande idea, che è una immensa idea, ma guai per quei paesi nei quali questa idea viva sommersa, segreta, dentro i cuori, come una aspirazione, come uno spasimo!

La giustizia non deve vivere nell'astrazione, la giustizia deve vivere nella nostra vita.

Ora se è sbagliata la legge, se qualche pezzo di questo congegno delicatissimo è logoro, è frusto, non funziona più e non risponde; se qualche parte del Codice tradizionale, è respinto dalla pratica e dalla realtà, uno che sorga da questi banchi, da qualunque banco della Camera, in occasione di una unificazione delle leggi, di un fatto che è tutt'altro che frequente, che è anzi singolare ed eccezionale, e che dica: signori, sta bene la tutela, sta bene l'adozione, sta bene la trascrizione, stanno bene tutti i temi, tutti gli istituti che vi preoccupano, ma in Italia la coscienza giuridica è profondamente turbata perchè si rende male giustizia, con forme e istrumenti errati e difettosi, dice una cosa che deve essere tenuta in conto, sia dal Governo che dalla Camera stessa.

Noi dobbiamo far di tutto per non spendere, per troppo poco, la grande parola « riforma » e cercare di darle un contenuto più consistente che sia possibile. Per il codice di diritto privato, del quale si occupò così egregiamente l'oratore che mi ha proceduto, siamo sinceri, diciamo le cose come sono: è proprio la riforma? O non è un'ombra di caricatura che passa? Codice di diritto privato è l'assente, il matrimonio, il minore, la capacità giuridica, e sta bene; ma signori, un Codice di diritto privato è soprattutto la proprietà, le obbligazioni, il diritto successorio, i modi e le forme attraverso le quali vive, si estrinseca e si tramanda il diritto di proprietà.

La vita di un Codice di diritto privato è qui, in questa parte di carattere economico, strettamente economico, nelle sue vicende, nel suo sviluppo, qui batte il polso di quel codice.

Ora qui, punto fermo, onorevole Fulci! Qui passa la vita e ancora una volta non passa la più che millenaria concezione alla quale accennava lei, onorevole collega, perchè quando dice che la legge sulla espropriazione, limita il diritto di proprietà, dice una cosa che è in apparenza giusta, ma che non conforta la sua tesi, perchè la legge di

espropriazione alla fin dei fini non fa che mettere di più in valore il diritto i cui sacrifici sono indispensabili al bene della collettività. Perché il proprietario che dà il pezzo di terra perchè sorga la casa, perchè si faccia la strada, crea un centro di vita e un mezzo di contatto col mercato, e valorizza il suo bene. Quindi non parlate di limite, che è una beffa.

Dite invece che siamo ancora al punto fermo e che non si fa ancora una volta un passo avanti!

Insistendo sulla mia richiesta io credo di rendere anche un servizio alla Camera, del quale la Camera ha grande bisogno, perchè non c'è posto in cui si dimentichi così facilmente, così spaventosamente, come il posto in cui siamo: questa è la casa dell'oblio!

Io sono giovane — così così — (*Si ride*), ma ho avuto la fortuna di assistere e di partecipare alla discussione del nuovo Codice.

Ci fu chi disse: se questo Codice fosse sbagliato in qualche sua parte, se al contatto della pratica noi ci accorgessimo che viene a fallire, che trova delle resistenze, se insomma dovessimo constatare che abbiamo fatto cosa morta od una cosa non bene viva, che accadrà? E allora per quietare questi critici, queste anime in pena, si disse: Niente di male; si nominerà una Commissione, una specie di Commissione di collaudo — quando non si vuol far niente in Italia si nomina sempre una Commissione — la quale invigilerà sul Codice nei suoi rapporti, nei suoi contatti colla realtà, e quando verrà il punto del dissenso e della contraddizione, la Commissione lo segnalerà e sarà provveduto.

Ma questa Commissione chi l'ha mai vista, onorevoli colleghi? Ora io vi richiamo ad una resipiscenza. Del resto basta guardarsi intorno, vivere ad occhi aperti la nostra vita, basta non ignorare anche la vita degli altri, per vedere quale è il momento legislativo che vive l'Europa nell'ora che passa. Credete proprio che le leggi che sono il travaglio in questo momento sieno le leggi civilistiche o commercialistiche in Europa? Niente affatto: è la legge criminale in discussione, nella Accademie, nelle Università, nei Consessi.

La Germania, prima della guerra, aveva un progetto di Codice che era una bellezza, al dire dei dottrinari: tutti erano in ginocchio innanzi a questa specie di reliquia, in cui i tedeschi avevano congegnato tutte le loro caratteristiche. C'era persino un principio che adesso è di moda, è in voga in Italia: la codificazione della prevenzione della delinquenza. Ebbene, questo capolavoro la Ger-

mania, mentre ha ben altro da pensare, lo rimette in discussione.

Perchè? Perchè non è tranquilla, perchè sente la insufficienza sua di fronte ai problemi e alle condizioni del dopo guerra. E il Belgio, anche il Belgio, come ognuno sa, è alla vigilia di un nuovo Codice; persino la Spagna si accinge alla riforma, così la Norvegia, la Cecoslovacchia, la Polonia, insomma i grandi e i piccoli Stati.

E perchè, onorevoli colleghi, quale è la ragione? È molto semplice, ma altrettanto grave. La ragione è intuitiva, ma di sgomento e di terrore, perchè la delinquenza è in aumento dappertutto. Perchè noi apparteniamo ad una umanità che purtroppo ha il sangue alla testa. Bisogna scongestionarla, e la legge è anch'essa un rimedio, non tutto il rimedio, perchè aumentano i delitti, aumentano i suicidi: insomma viviamo in una umanità che è crudele, troppo crudele, contro se stessa e contro gli altri.

Potrei diffondermi ancora per rispondere al ministro. Ma credo che la Camera su questo punto sia consenziente con me, almeno nella sua grande maggioranza, e che il resto della Camera non abbia ragione di dissentire decisamente.

Vengo all'eccezione di merito, che è il punto sensibile del mio discorso, il punto sul quale debbo richiamare più vivamente, più gelosamente, la mia responsabilità, perchè pare che io sia in contraddizione coll'oratore che ha parlato per conto del gruppo cui appartengo, coll'onorevole Gonzales, che al suo pensiero ha dato tutta la diffusione e tutta la forza del suo ingegno e della sua anima. In sostanza mi si potrebbe dire: voi siete un uomo curioso; voi domandate che si allarghi quel potere che avete combattuto; l'onorevole Gonzales ha opposto al Governo una pregiudiziale, addirittura un fine di non ricevere, l'ha sviluppata, e l'ha atteggiata in tutte le forme e in tutti i modi: pregiudiziale politica, pregiudiziale di merito, pregiudiziale di metodo; e voi ora venite innanzi rimangiandovi tutto ciò per dire: e adesso andiamo a trasportare la riforma dal campo civilistico al campo del diritto pubblico!

Mettetevi d'accordo con voi stessi!

Onorevoli colleghi, la contraddizione non c'è; non c'è assolutamente.

È una contraddizione apparente, effimera, ma in realtà non esiste. Sono due concetti che vanno perfettamente d'accordo, due concetti, anzi che si integrano, che arrivano fino alla identificazione, due concetti che sono

la difesa della guarentigia del Parlamento, della «bassa cucina», la quale vuole da noi tutto il nostro affetto tutta la nostra passione, perchè è qui, proprio qui, la vita del paese, il suo futuro, il suo destino, nel senso serio e positivo della parola e non fantasmagorico o illusionistico.

Sicuro! la guarentigia del Parlamento!

Perchè nella lotta tra il potere esecutivo da una parte, ed il potere legislativo dall'altra, che è lotta d'invasione, nel senso che il potere esecutivo invade il potere legislativo, e il potere legislativo si lascia sempre invadere, in questa lotta, che è poi la storia di tutti i popoli, storia gloriosa per altri paesi, e non del tutto indegna per il nostro, e che ora si trascina con le vicende dei decreti-legge, di cui si parla tanto accademicamente e vanamente, perchè non si conclude mai niente, in queste lotte dico, più la Camera chiede e meno si lascia invadere dal potere legislativo, riguadagnando il terreno perduto.

Ad ogni nuova proposta la Camera ricaccia indietro l'invasione. Una iniziativa che si affacci di qui è un arresto, è un fermo alla invasione ed è riconquista.

In sostanza noi facciamo con la nostra domanda quello che ha fatto la Commissione.

La Commissione ha fatto opera meritoria, che fu coronata dal plauso di tutti, è vero, ed io unisco il mio modesto plauso a quello degli altri, ma io bado al senso politico che promana dall'opera sua.

La Commissione ha rivendicato il Parlamento. Noi facciamo altrettanto.

Noi avanzando una proposta che è nostra, tutta nostra, che è una iniziativa, intervento diretto, noi facciamo sì che il Parlamento rientri, per quanto è possibile, nel suo diritto, e che il potere esecutivo sia arrestato.

Noi rivalorizziamo l'istituto e la funzione parlamentare! Ecco perchè i due concetti si integrano e si identificano, sono un solo ed unico concetto. La contraddizione è soltanto apparente, ed io non ho sentito ripulsa da una parvenza a prospettare alla Camera un problema nel quale credo e mi appassiono.

Onorevole Fulci, chi la mette in dubbio la delega? Quando si dice Codice si dice delega.

Non è concepibile che un'Assemblea faccia un Codice!

Cinquecento e tante persone che si mettersero a fare cinquecento e tanti articoli! guai se ciò accadesse! Dunque siamo perfettamente d'accordo. Del resto i precedenti

sono là, quelli che consacra la relazione, nella sua parte prolegomena. Ma è questione d'intendersi sul modo e sui limiti di questa delega. Noi diciamo che il Governo tende ad averla tutta, e poichè tende ad averla tutta, noi gliene diamo meno che sia possibile.

Delega sì, ma coi testi alla mano, e qui i testi non ci sono. Ma i testi sono tutto, signori!

Perchè la Camera avrà bene il diritto di dare delle direttive non è vero? Anzi siamo chiamati per questo! Ci si consulta appositamente. Ma direttiva vuol dire punto di partenza! Ora qui quello che manca è proprio il punto di partenza. Questa è la eccezionalità contro cui protestò l'onorevole Gonzales.

E soprattutto, onorevole Fulci, non ci venite a dire che tra ministro e Commissione è intervenuta una intelligenza, che quella intelligenza è stata consacrata nel modo più leale di questo mondo, cosa che noi crediamo, e della quale non dubitiamo. Ma che valore, che valore può avere questo *pour-parler*, questa intelligenza, questo contratto verbale, questa pattuizione tra ministro e Commissione in un momento come questo? di fronte a un Governo di questo genere? Perchè, noi diciamo delega mai e poi mai a quei Governi, i quali — per i loro fatti e per le loro parole, per le loro origini e per i loro sviluppi — abbiano della legalità un senso così grossolano, un senso aggressivo, un senso di continua offesa! La pregiudiziale politica per noi sta al di sopra di tutte quante le altre: è assorbente! Delega vuol dire credito: ora, come si può parlare di credito in mezzo a questo spirito di rischio, di azzardo, di avventura che ci circonda e ci stringe da tutte le parti? Come si fa a far credito a una rivoluzione che non finisce mai, a una rivoluzione in tre tempi, a una rivoluzione a ripetizione? Come si fa a far credito alla politica dell'urto e dell'ondata? Ma questo è un terremoto! Io non ho mai saputo che il terremoto sia un sistema di Governo! Il terremoto è un disastro per un paese e niente più che un disastro! (*Approvaioni all'estrema sinistra*).

Ora voi comprendete come sia opportuna la nostra richiesta, come non ci sia contraddizione, con quello che è l'atteggiamento politico, soprattutto politico del nostro gruppo. E passo a esemplificare molto brevemente le ragioni intime e insopprimibili della richiesta stessa.

Onorevoli colleghi, ho parlato di turbamento della vita giudiziaria e della coscienza

giuridica del nostro paese. Orbene, voi non avete che a considerare la giustizia, che pel pubblico, per il grande pubblico è, poi, la vera e unica giustizia. Il pubblico, il grande pubblico non guarda al magistrato, il quale si avvoltola nella sua toga e fa la figura di un tabernacolo vivente. Il pubblico, il grande pubblico, guarda ai giurati, ai giudici che sono fatti come lui, che esprime dal proprio seno, che vanno e vengono dalla vita.

Ora non c'è chi non sia stato profondamente colpito da una vicenda, da un lato, di impunità scandalosa, dall'altro, di rigori anche più scandalosi, che lasciano perplessa la gente, e che le fanno perdere quel che non dovrebbe perdere mai, cioè la fede, il culto, il senso almeno della giustizia.

Il fatto delle remissioni, per esempio, non è un segno dei tempi? Processi e fascicoli viaggiano come viaggia il bagaglio dei commessi di commercio. I processi hanno la tarantola; non stanno mai fermi. Il giudice naturale è il mito. Non si può radicare un processo, che ad un certo punto viene la remissione che lo sradica, lo sbalza: ed ecco che esso va attorno per l'Italia con le carte e il nero e il bianco: e con essi viaggia anche l'idea della giustizia, per ignoti lidi. C'è perfino la remissione delle remissioni: si è dato anche questo caso nuovo, del tutto nuovo in Italia, per i fatti di Ferrara. Pronto il processo a Bergamo, d'un tratto, nell'imminenza del dibattimento, il processo piglia il volo e va a Mantova.

SARROCCI. Ma perchè e da chi era stato mandato a Bergamo?

BENTINI. Grazie tante! Perchè non si poteva fare a Ferrara.

Ora si chiede: perchè il trasloco? Si dice: perchè a Bergamo non c'è posto: Bergamo è stretta, Mantova è larga (*Si ride*). C'è un'angustia topografica. Ma, onorevoli colleghi, c'è ben altro: è un'angustia di coscienza, è un'angustia di anime! Vi è che tutti sentono che su questi processi, su queste cause, pesa un'atmosfera, che è assfiante: un'atmosfera di giustizia sommaria. Io non voglio rimpicciolire la mia discussione sopra tutto col racconto di episodi che sono noti fino allo scandalo, che hanno prodotto già i loro effetti e che invano potrei far rivivere qui con la mia parola. Basterebbe l'episodio di Firenze, di una folla schiamazzante che assalta la gabbia dell'imputato che deve rannicchiarsi dietro i carabinieri, perchè ha dinnanzi a sè la paura del linciaggio, di giudici e avvocati che si pongono in mezzo, con tutte le conseguenze, e

di un Consiglio dell'ordine che io saluto qui per rivendicare il nobile atto, di fronte a tutti gli altri Consigli che per la loro pigrizia, di sepoleri imbiancati, non sentono nè un po' di dignità, nè un po' di coscienza professionale (*Applausi*) nemmeno quando sono legati ai loro colleghi da interessi più vivi e più profondi.

Onorevoli colleghi, voglio raccontarvi una cosa che è veramente gustosa. Poco tempo fa, in una città del Piemonte, sta per alzarsi l'avvocato difensore che è un uomo d'ordine, padre di due figli decorati, che ha tutti i requisiti, tutte le vocazioni dell'epoca, e mentre tutti pendono dal suo labbro, egli si volge al presidente e dice: signor presidente, io non difenderò più questa casua, e ne domando il rinvio.

Perchè? Perchè? E un sussurro, un movimento di curiosità attorno quest'uomo e alle sue parole. Perchè dice poco fa, i giurati mi hanno chiamato a sè e mi hanno detto: signor commendatore, si risparmi; non si sfiati, non sudi.

Ieri sera abbiamo lasciato sfiatare e sudare il suo collega, perchè è un sovversivo. Ma a lei che è dei nostri, a lei diciamo: si risparmi, perchè tanto abbiamo deciso: condanniamo!

Onorevoli colleghi, sono cose che dimostrano la profondità del turbamento e contro il quale io reclamo.

È cosa vera, io non creio, non esagero nemmeno; la dico così come me la porge la realtà dolorosa che deve stare in mezzo al cuore di tutti gli italiani, laddove c'è sentimento di affetto al proprio Paese!

Che cosa c'è da fare? Non siamo in sede di proposte. Se io ne formulassi, per lo meno esorbiterei. Per la natura della discussione, io sono un po' invasore, un intruso. Perchè potessi entrare, ci è voluto il permesso, autorevole e garbatissimo, dell'onorevole Presidente.

Orbene, proposte concrete non ho da farne. La Giuria è una istituzione difficile, delicatissima, perchè viene dalla vita, perchè porta con sè tutte le passioni della vita, le buone e le cattive, i pregiudizi, le idee belle e fatte, anche la politica, che il giurato non può attaccare al chiodo come fa del cappello.

Quindi mi rendo conto di tutte le difficoltà; ma una cosa domando e la domando al Governo e la rimprovero al Governo che non l'ha fatta finora: che si sgombrino le aule della Corte d'Assise da tutte le folle urlanti e schiamazzanti; che il giurato

legga il proprio verdetto nella propria coscienza e non lo legga negli occhi infuocati della folla che lo circonda.

Che il giurato, per andare al suo posto, non debba attraversare scorrerie di armati e minaccianti. Isoliamo il giurato almeno materialmente, se non spiritualmente. Se no aboliamola la giuria, non la facciamo più funzionare! Non siamo complici di un male che non sappiamo affrontare e riparare!

SARROCCHI. Si ricordi del processo Aldi di Grosseto, da dove è venuto l'esempio e in cui eravamo avversari. Finita la sua arringa, la folla coi bastoni alzati, intimò ai giurati di assolvere l'imputata! (*Commenti*).

BENTINI. Se le cose andarono come dice il collega Sarrocchi, non ho difficoltà ad associarmi alla sua deplorazione, perchè essa è l'espressione più efficace dei miei ragionamenti e dei miei sentimenti; ma ricordi l'onorevole Sarrocchi che da allora a oggi è passato parecchio tempo. Il caso di Grosseto è il caso di tutta Italia e quindi la mia protesta è tanto più efficace.

SARROCCHI. Siamo d'accordo sulla necessità di tornare dovunque alla calma ed alla serenità!

BENTINI. Un altro segno dei tempi è la posizione molto curiosa che si fa alla difesa nel nostro sistema processuale. Il Codice dà il giudizio in mano all'accusa per farne quello che vuole. Il magistrato che raccoglie le prove, nel momento del rinvio a giudizio, dice se sono giuste o ingiuste, fondate od infondate. Siamo arrivati a questa assurdità che chi ha raccolto le prove, dando ad esse tutta la sua anima, immedesimando nel lavoro tutto se stesso, deve accorgersi nel momento del rinvio al giudizio dell'imputato che il suo punto di partenza è sbagliato. Ma c'è una mentalità per i giudici, come per tutti gli uomini, e il magistrato inquirente non può avere quella del magistrato giudicante.

Si dice che se c'è l'innocente sarà assolto. L'innocente c'è più spesso di quello che non si crede.

La statistica degli assolti e dei prosciolti lo dimostra. Gli è che l'innocente si difende male; è uno stupefatto che non sa dire e non sa fare. Quando difendo un innocente ho la pelle d'oca! Se apre bocca, guardo al soffitto. Che cosa dirà? L'innocente in giustizia ci sta come il cane in chiesa. Invece il delinquente, il vero delinquente, ci sta come il fiorettista sulla pedana.

Ma il solo fatto del rinvio a giudizio è un danno che non si cancella più, nemmeno con l'assoluzione.

Noi partiamo da questo presupposto: il giudizio è la difesa della società. Della società, ma anche dell'innocente, ma anche del colpevole, perchè interessa che questo non sia condannato che nelle forme di legge e non più di quello che deve essere condannato.

L'espiazione degli avvocati! Forse se lo meritano. Questo periodo storico taglia la testa all'avvocato-crazia. Un giovanotto con camicia nera e bastone in mano può dare un colpo in testa a un luminare del foro, mandarlo a letto al buio! Quattro ragazzi urlanti possono avere ragione della discussione più eloquente ed elaborata. Intorno alle aule di giustizia c'è rumore di mercato. Ci sono avvocati che trattano i clienti come merce di concorrenza al ribasso, col sensalaggio. Cacciateli via, fate in modo che i nostri giovani possano arrivare alla sbarra senza l'ignominia di questo mercimonio, armati delle loro idealità e delle loro forze; migliorate la legge professionale, arrivate alla chiusura degli albi, fate, v'invitiamo a fare; ma se l'avvocato deve rispettare l'avvocatura, anche la nostra civiltà deve rispettare l'avvocato, perchè una società che non ha il senso della difesa e il rispetto dell'uomo che la esercita è una società condannata, ferita nella sua anima, nel suo spirito; perchè non c'è stata tirannide che non abbia avuto riguardo alla difesa.

La più abietta tirannide non ha spento questa luce intorno alle sbarre ed ai palchi di supplizio.

Noi siamo la Patria di Poerio e Mario Pagano.

Ma c'è troppo tumulto alle spalle dell'avvocato che perora, troppo apparecchio di violenza e di intimidazione.

Oggi si fa tutto alla romana, e allora bisogna anche ricordarsi che l'Impero romano, anche fin nelle crudeli e pazzesche sue rappresentazioni, la difesa della libertà l'ha sempre rispettata.

Io potrei diffondermi ancora; ma vi dico soltanto una parola, una parola forse di altri tempi, che viene di lontano, che ha come un senso di grande nostalgia. In questo turbine di illiberalismo in cui tutto è antidemocratico, in questa ebricità di assolutismo in cui la gradualità è disprezzata, in questi sforzi di infatuazione dei sentimenti più rabbiosi e furiosi, si sente dire: « Voi socialisti adesso invocate la libertà, adesso dimostrate il culto della legalità, e questo perchè siete di sotto e calpestati, perchè vi hanno messo a soqquadro ».

Niente affatto! Il partito socialista è una cosa, è un fenomeno storico di 50 anni, che non può giudicarsi in un frammento; è il prodotto storico che va abbracciato nel suo insieme.

Noi difendemmo la libertà tutte le volte che fu offesa.

Il socialismo è libertà, è democrazia; e la democrazia è il presupposto necessario di quel socialismo in cui crediamo. È il suo metodo. Ricordo che Andrea Costa, l'ultimo dei tribuni, con la sua voce possente di tutte le folle, ci fu un giorno in cui si unì a un ortodosso, Pasquale Villari, per la difesa della libertà, e la rivendicazione dello Statuto. Quindi noi siamo a posto; noi non abbiamo niente a rimproverarci; non c'è mortificazione, non c'è viltà; noi non facciamo che seguire la linea storica che può avere i suoi ritorni, le sue anfrattuosità, che non è una linea rettilinea, ma che va con la vita, e che ha i suoi capricci, che talvolta trascina tutto e tutti per le vie oscure ed impervie dell'inopinato.

E quando pretendete di chiudere la bocca sin all'irrefrenabile sfogo dei nostri dolori, che sopportiamo senza iattanza ma senza debolezze, quando ci fate ogni sorta di violenze, proibendoci sin le soglie delle nostre case, la sbarra della professione, la fraternità delle folle e degli amici, signori, è tutta ingiustizia che ricade su di voi. (*Vivi applausi all'estrema sinistra*).

Dite sempre di averci vinti; ma riconoscete almeno che non vineste degli uomini dappoco; aumenterete il pegno della vostra vittoria. L'opposizione è nata già in Italia, e sapete donde veggio rompere i suoi primi bagliori?

Io dico quello che penso; lo dico anche se non piace ai miei ascoltatori, anche se così mi metto di contro a ciò che è dogma o tradizione.

Il proletariato è raso al suolo; è immobilizzato, poco può il proletariato contro la sorte nemica che si accanisce, che non si stanca mai contro di esso; d'accordo, perfettamente d'accordo, non è dal proletariato, come pensa alcuno, che io presento l'opposizione, quella che deve essere e che sarà, è da una parte della borghesia, di quella borghesia che non è monolitica come abbiamo creduto, che ha i suoi strati e sottostrati, congerie di cui conviene tener conto, quando si è uomini di realtà e non utopisti.

C'è una parte della borghesia che non ne può più, perchè sente la libertà più di quello che la sentano i contadini e gli ope-

rai. Studenti, professionisti, uomini di pensiero e di vita, dicono: perchè tutto questo? Perchè questi sbalzi in alto dei meno degni, perchè questo arraffa arraffa, perchè questo sacro bottino, si domanda questa gente e prova un senso di ripulsa e di liberazione... (*Vivi applausi all'estrema sinistra*).

Parola, onorevoli colleghi, che rimbalza indietro, forse, parola, che non fa solco, non importa niente, questa parola va detta, va ripetuta lo stesso.

L'altro giorno l'onorevole Filippo Turati con una improvvisazione che ha fatto piangere, perchè pareva che parlasse di un morto vicino, che potesse dare ancora lacrime ai cigli asciutti, vivificava il morto colla sua parola quasi quasi, come il morto ha creato la sua eternità, nella sua grandezza e nella sua opera; e parlò di Manzoni.

Dietro Manzoni, Napoleone violentatore della storia, stupratore geniale della storia, tutto sotto di lui, tutti ai suoi piedi, eppure a Sant'Elena nelle lunghe, dolorose meditazioni fra sè e sè, a coloro che lo confortavano, chiedeva: perchè, il perchè della sua caduta?

Era la tragedia dei suoi ultimi anni. In ogni pagina si può dire delle sue memorie ritorna, pare che cerchi il gigante dentro di sè, il segreto che non trova.

Finalmente lo trova: non gli errori politici, non gli errori diplomatici, non gli errori militari, no, io ho urtato contro l'idea della libertà, la libertà mi ha schiacciato! Ricordatelo, signori del Governo! (*Vivissimi applausi all'estrema sinistra — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lollini, che ha presentato un ordine del giorno così compilato, firmato anche dagli onorevoli Florian e Filippini:

« La Camera,

rileva che nel disegno di legge in discussione, manca qualsiasi proposta intesa a temperare l'effrenato individualismo giuridico che domina nel Codice civile e che rafforza e consacra la supremazia economica delle classi abbienti, al cui interesse sono sacrificate le esigenze di lavoro e di vita dei proletari dei campi e delle officine e le finalità collettive e superiori della Società;

afferma pertanto che in occasione della proposta riforma dei Codici debbano rivedersi gli istituti giuridici della proprietà e delle obbligazioni in rapporto specialmente al lavoro prestato alle dipendenze di altri, ispirandosi al duplice criterio dell'interesse

generale della Società e del rispetto ai bisogni materiali e morali delle classi operaie e contadine;

in ordine poi alla condizione giuridica dei figli naturali, afferma che il riconoscimento dei medesimi e la ricerca della paternità e della maternità naturale debbano informarsi al concetto fondamentale che ogni figlio ha il diritto di conoscere, ad ogni effetto umano e giuridico, i propri genitori, e che a costoro, qualunque ne sia lo stato e la condizione, non è consentito di sottrarsi alle conseguenze del proprio fatto, sia per il principio etico della responsabilità di ognuno per le proprie azioni, sia nell'interesse della collettività, compromessa dalla presenza nel corpo sociale di tanti figli di nessuno, candidati alla morte, alla miseria e al delitto, e che la tutela contro i possibili abusi ed errori deve ricercarsi solo in un rigoroso sistema di prove e nella coscienza e rettitudine dei giudici ».

LOLLINI. Signor Presidente, sono agli ordini suoi e della Camera, ma se a lei pare che un argomento come questo...

PRESIDENTE. Prima delle 19, onorevole Lollini, nessun oratore si può rifiutare di prendere la parola.

LOLLINI. Di fronte all'ordine dell'onorevole Presidente io non ho che a dire obbedisco, e rendendomi conto dell'ora dichiaro subito che non dirò una parola sulla prima parte del mio ordine del giorno, e restringerò il mio dire, con quella maggiore brevità che, data l'ampiezza e la gravità dell'argomento, mi sia consentita, sulla grave questione della indagine della paternità e della maternità naturali.

Il momento in cui prendo la parola è il meno propizio che possa darsi, non solo per l'ora, ma anche perchè l'Aula è ancora vibrante per le eloquenti alate parole del collega e amico onorevole Bentini. E l'argomento che io voglio trattare è d'altronde tale che richiede freddezza di ragionamento e sottile indagine giuridica.

La Commissione ha esposto in ordine al grave quesito della condizione giuridica dei figli illegittimi alcune idee precise, e si è dichiarata convinta che quelle da essa proposte sono delle riforme profonde e tali da poter avere delle larghe ripercussioni benefiche e dei non lievi effetti nell'ambito della vita familiare e sociale.

Io, che pure ho ammirato, come del resto tutti i colleghi, il ponderato lavoro dei nostri commissari, io credo che a questo riguardo la nostra Commissione si illuda.

Io credo che le proposte di riforma in ordine alla condizione giuridica dei figli naturali, fatte dalla Commissione, siano anodine e del tutto insufficienti.

Attualmente non è vero che non siano ammesse indagini sulla ricerca di paternità. Quando si dice che è vietato nella legge italiana la ricerca della paternità, si dice cosa che non è del tutto esatta, perchè alcuni casi sono invece ammessi dal nostro codice.

L'articolo 189 ne comprende due: quello del figlio naturale in conseguenza di ratto e quello del figlio naturale nato da stupro violento. E vi sono d'altronde nel Codice delle forme di ricerca che chiamerei secondarie e spurie, perchè non hanno piccozza di effetti, ma sono solo dirette al conseguimento degli alimenti. L'articolo 193 ne contempla tre di questi casi, ed esso è di notevole importanza, anche perchè questa ricerca, sia pure a semplici fini elementari, si estende ai figli adulterini e incestuosi. Vi è infine una terza fonte di ricerca, pur essa indiretta ed implicita, della paternità naturale, ed è la giurisprudenza. È la forza delle cose, onorevoli colleghi, che ha avuto ragione di tutte le troppo misurate, circoscritte e cautelose disposizioni del Codice. Così nella giurisprudenza italiana come in quella francese — mi limito a queste due — è data azione alla madre sedotta e abbandonata, per sé e per la sua creatura; e in Francia prima della riforma in materia del 1912 la giurisprudenza è giunta fino a concedere delle pensioni alimentari da corrispondersi alla madre per il mantenimento del figlio naturale fino al suo 21° anno.

Questo è lo stato della nostra legislazione e della nostra giurisprudenza.

Che cosa ci apporta la Commissione? Quali profonde modificazioni al sistema del diritto vigente ci offre essa, per cui si possa veramente dire che il passo che ora si fa è un passo ardito, radicale, risolutivo, cosicchè al diritto esistente, quasi completamente negativo, come la Commissione sembra supporre, della ricerca della paternità, si sostituisca un sistema nuovo di diritto in forza del quale si modifichi sostanzialmente e profondamente l'attuale sistema?

È qui che mi soffermerò alquanto per dimostrare come ben fondatamente io abbia detto fino da principio che le riforme che la Commissione ci propone sono tutt'altro che radicali e profonde, e sono invece poco meno che insignificanti ed in ogni modo del tutto insufficienti e sproporzionate alla

gravità del male sociale, cui si intende di provvedere.

Distinguiamo — desidero soprattutto di essere chiaro e preciso — distinguiamo come la Commissione ha distinto, il riconoscimento e la ricerca per ciò che riflette i figli semplicemente naturali dal riconoscimento e dalla ricerca che riflette i figli adulterini ed incestuosi. Di questi ultimi mi tratterò in seguito: per ora intendo occuparmi soltanto della ricerca della paternità dei figli semplicemente naturali.

A questo riguardo la Commissione non fa che aggiungere ai casi contemplati dal vigente Codice civile pochi altri casi. I casi di ratto e di stupro violento li abbiamo già. Nulla di nuovo quindi. Il riconoscimento derivante in via indiretta da una sentenza civile o penale è una novità, solo nel senso della pienezza degli effetti giuridici che ne conseguirebbero; perchè il figlio naturale verrà posto nella condizione normale di un qualunque altro figlio, con il diritto al nome del padre, e con l'obbligo in costui di mantenerlo ed educarlo. La sentenza e lo scritto sono già nel diritto vigente (art. 193 del Codice civile), sebbene soltanto con conseguenze alimentari. Per lo scritto, d'altronde, va rilevato che non d'altro si tratta che di un ritorno all'articolo 185 del Codice Albertino del 1838.

È così poco una profonda, radicale riforma in materia quella che ci è proposta, che risalendo indietro di quasi un secolo troviamo nella legislazione sarda una corrispondente disposizione. Anzi l'articolo 185 del Codice Albertino contemplava anche il caso di cure paterne, come presunzione di paternità naturale. Altri casi che la Commissione propone sono lo stato *uxorio* e il possesso di stato.

Ma, onorevoli colleghi, quando si abbiano queste condizioni di fatto, di due coniugi, cioè, che vivono *more uxorio*, o il possesso di stato di figlio naturale, cioè il caso del padre che dà trattamento di figlio alla sua creatura, non v'è d'ordinario bisogno dell'intervento del legislatore, perchè in ambedue questi casi è la natura stessa che opera. I due genitori che vivono insieme ed il padre che dà al figlio cure e trattamento paterni non hanno nella generalità dei casi bisogno della spinta e del comando della legge per riconoscere il nato da loro.

I casi nuovi che si aggiungono, quelli dell'inganno e dell'abuso di fiducia o di relazioni domestiche, sono per fortuna assai rari, sono i casi più infrequenti e che deri-

vano da eventi delittuosi o quasi delittuosi, e quindi col provvedere ad essi ben poco di nuovo e di efficace si aggiunge a ciò che già esiste.

Ma, onorevoli colleghi, e tutti gli altri casi ordinari, tutti i casi di comune quotidiana seduzione, tutti gli altri casi in cui la spensieratezza, lo scarso senso di responsabilità dei due amanti danno luogo alla nascita di nuovi esseri?

A questi che sono i casi comuni, di tutti i giorni, di tutte le ore, per cui si ha un grande enorme contingente di nati in condizione di illegittimità, a tutti questi che sono la vera, la grande piaga sociale in questo doloroso momento, la Commissione non provvede in nessuna maniera; per questa pletera di casi comuni la Commissione non ha una sola parola di umanità e di giustizia. Per tutti i nati da queste unioni normali la Commissione detta una legge inesorabile di proscrizione.

Onorevoli colleghi, guardate a tutti i paesi del mondo, ma più particolarmente ai paesi meridionali come il nostro, nei quali vi sono forti vibrazioni di sentimento, nei quali il sangue è caldo e dà rapide e potenti pulsazioni; nei quali vi è una vita sessuale extra coniugale molto intensa, non solo prima, non solo dopo il matrimonio, ma anche durante il matrimonio, e dite se non credete che il legislatore abbia il dovere in questi frequentissimi casi di intervenire con dei provvedimenti che tutelino la donna, e più particolarmente il bambino? Non sentite voi che questo libertinaggio che si esercita a spese della donna, non sufficientemente protetta, non può essere lasciato senza le sanzioni che legge di umanità, senso di responsabilità ed alte convenienze sociali impongono? E non vi pare, o signori, che mentre il nuovo nato deve la sua esistenza a due esseri, sia iniquo che solo sulla donna si debba far gravare il peso del medesimo?

Vi prego di riflettere che si deve precisamente a questa ributtante ingiustizia quella giurisprudenza che in Italia, in Francia, in tutti i paesi dove vi è una eccessiva limitazione nella ricerca della paternità, ha operato ed opera tuttavia sostituendosi alla legge, perchè quella attribuzione di danni a favore della donna, e quelle pensioni alimentari che vengono accordate dai giudici importano un vero e proprio implicito riconoscimento della paternità in ispreto alla legge.

Santa violazione della legge, perchè risponde ai voti della natura, ai sentimenti

di umanità e di giustizia! E non vi è inoltre un'enorme ed evidente lesione di diritti dei figli? E non vi è la violazione del principio fondamentale delle nostre obbligazioni extra contrattuali; — articolo 1151 del Codice civile? Chi fa dei figliuoli deve riconoscerli, nutrirli ed elevarli. È questo un principio di natura e d'umanità, e dev'essere anche un principio di legge, se si abbia un elevato senso del dovere sociale e dell'alta funzione che deve avere la legislazione in ogni paese civile.

Di questa diserzione dei padri dall'obbligo di riconoscere e nutrire ed elevare la loro prole naturale beneficiano anche le classi abbienti, che non hanno una funzione particolarmente efficace in materia di procreazione di illegittimi. Cosicché si ha anche questo assurdo economico-sociale che i cittadini, anche se provveduti di beni, procreano liberamente figli illegittimi, e lo Stato e gli enti pubblici devono provvedere al loro mantenimento!

Io la so, perchè se anche me lo fossi dimenticato, me lo avrebbe ricordata la vostra relazione, io la conosco la vostra preoccupazione. Voi ci ricordate quello che avveniva in Francia, in Italia, prima del Codice Napoleone, e prima del Codice vigente, con i quali si vietava e si vieta quasi interamente la ricerca della paternità, che cioè si tentavano ed attuavano attribuzioni di paternità sulla semplice dichiarazione della donna, turbando così la pace delle famiglie, e che furono appunto gli eccessi del vecchio regime che determinarono questo ferreo diritto, contro cui voi fiaccamente vi scagliate, mentre io vorrei invece che con più gagliardia e con più alta fede insieme combattessimo, per far cessare la conclamata iniquità del sistema ora vigente.

Nella stessa relazione dell'onorevole Scialoja al progetto di legge del 1910 si ricordavano due magnifici lavori di due francesi il Giraud e il Pouzol, — volumi che sono anche nella nostra biblioteca e che io ho consultato — in cui è fatta giustizia di tutte queste esagerazioni e di tutte codeste paurose e non veridiche storie.

Di tutti i deplorati eccessi è vero soltanto questo: che in seguito alla famosa sentenza del presidente Fabro (*creditur virgini parturienti...* sentenza che tutti sappiamo a memoria), quando una donna incinta o di recente sgravatasi del frutto dell'amore illegale dichiarava che il padre era il tal dei tali, a carico di questa persona venivano messe le spese della nascita, del puerperio e dell'allevamento del bambino fino ad una

certa età, ma non è affatto vero che vi fosse a carico della stessa persona una attribuzione di paternità.

Questi e tanti altri scrittori, le cui opere si possono consultare nella biblioteca della Camera, hanno invece dimostrato che quando si trattava di attribuire la paternità, di stabilire il vincolo di figlio naturale tra il nato e colui che dichiaravasi esserne il padre, allora si esigevano delle prove, e che soltanto in seguito alla valutazione rigorosa di esse, si pronunciavano veri e propri giudizi, come in ogni altra contestazione.

Per le ragioni esposte brevemente in ordine a questa prima categoria di figli naturali, semplicemente naturali, dirò concludendo che io escludo qualsiasi limitazione nella ricerca della paternità, e che le garanzie contro i possibili abusi vanno ricercate in ciò soltanto, che la indagine deve farsi con prove serie, con procedura rigorosa e con quella coscienza che la delicatezza dell'argomento richiede.

Vi dico anche subito, perchè non amo di nascondermi dietro nessun velo, che sono favorevole anche al concetto che è prevalso nella Sottocommissione e della quale è documento la relazione dell'onorevole Rosadi, mentre invece la Commissione è venuta in opposto concetto, che cioè alla *exceptio plurium concumbentium* non debba darsi il valore di un fine di non ricevere, che non debba cioè farsene una pregiudiziale alla introduzione in giudizio di una indagine di paternità, quando più persone, più uomini, abbiano avuto contatto con la madre del bambino.

Voi sapete che questa eccezione si traduce in queste due formule, quali rilevo dalla stessa relazione dell'onorevole Rossi: se all'epoca del concepimento la donna ebbe contatto con altri; se era di buoni costumi.

In questi casi la Commissione, discostandosi da quello che fu il parere e la deliberazione della Sottocommissione, ha ritenuto non doversi concedere azione in giudizio. Ma io domando semplicemente, o signori: e il bambino? Se voi considerate la questione solamente in rapporto alla madre, la vostra dura decisione può avere un certo fondamento; ma vi è il danno del terzo; vi è il bambino, che, per il fatto solo che è messo al mondo, ha diritto di avere il suo genitore, ha diritto per lo meno di vivere.

E il rimedio c'è in ogni anche peggiore ipotesi; quando, in rapporto alle modalità dei vari casi, non possa attribuirsi la pater-

nità ed una determinata persona, e questo rimedio, che è stato adottato anche in altri paesi, è la responsabilità collettiva, non nel senso della attribuzione della paternità, ma nel senso del debito solidale degli alimenti da parte di tutti i possibili padri, da parte di tutti coloro che hanno avuto contatto colla donna durante il concepimento, ai fini, ripeto, nell'estrema ipotesi qui raffigurata, soltanto alimentari. Nè credo mi si possa accusar di dire un'eresia giuridica, perchè mi consta che questa responsabilità solidale è stata tradotta in formula legislativa nel Codice norvegese del 1916-17.

Ed io vi cito anche, o signori, una disposizione del nostro Codice penale. Come, o signori, si ammette la complicità corrispettiva in materia di omicidio, quando a nessuno in particolare si possa attribuire il colpo che ha ucciso una persona... (*Interruzione*).

No, collega, vi è molto maggiore analogia di quello che ella sembri credere: si possono condannare per disposizione del Codice penale, a pena che, pur essendo attenuata, è pur sempre gravissima, tutti coloro che hanno partecipato ad un fatto di sangue, quando non si possa identificare l'autore dell'uccisione.

BELOTTI BORTOLO, *della Commissione*. Ma non si può essere figli di tre o quattro padri in una volta sola! (*Commenti*).

LOLLINI. Io non voglio l'attribuzione della paternità, quando non sia possibile di accertare chi sia il padre, ma voglio e trovo giusto che tutti i tre o quattro possibili padri abbiano il dovere di concorrere al mantenimento del nato dalla donna con la quale ebbero contatto durante il periodo del concepimento. (*Interruzione del deputato Belotti Bortolo*).

Lei, onorevole Belotti, è uomo talmente fine da vedere subito la grande distinzione che v'è tra l'attribuire la paternità a uno di costoro e il chiamarli a rispondere in solido, del dovere alimentare verso il bambino.

In ogni modo dico che queste sono questioni che vanno esaminate non solo dal punto di vista della stretta ragione giuridica, ma anche un poco dal punto di vista del sentimento e della necessità sociale. Ma poichè persistono le vostre opposizioni, io ritorno al mio primo argomento e vi ripeto, che come quando avete più partecipanti ad un fatto di sangue e non potete dire quale sia fra i partecipanti colui che ha ucciso, voi, anche se l'uccisione sia avvenuta per effetto di un sol colpo, li condannate tutti per compli-

cità corrispettiva, pur sottoponendoli a una pena ridotta, così... (*Interruzione del deputato Cao*).

Ma, onorevole Cao, ella mette avantiquisite sottigliezze di giurista. Ma qui noi dobbiamo elevarci un po' più in alto, e guardare il fatto umano. Io qui trovo che tutti costoro hanno avuto contatto con la donna, e ognuno d'essi può quindi essere il padre del bambino, come ognuno dei partecipanti all'omicidio può esserne l'autore; e perciò come in questo caso tutti i partecipanti rispondono di complicità corrispettiva, così tutti i possibili padri del bambino devono rispondere del fatto proprio, non nel senso di dover accettare o subire la paternità del nato, ma nel senso di dover tutti, solidalmente, rispondere dell'obbligo alimentare. Del resto, dico, questa non è una eresia giuridica, se un paese di sicura civiltà, quale è la Norvegia, lo ha adottato nel Codice del 1916-17.

E passiamo alla seconda categoria di figli di cui s'è occupato la relazione, dei figli *ex damnato coitu*. Per fortuna non c'è più che la Spagna e il Chile, che ammettano una terza categoria di figli di questa natura, cioè i figli sacrileghi. Per noi di tali figli vi sono due sole categorie, gli adulterini e gli incestuosi.

Occupiamoci dapprima della categoria di gran lunga più numerosa, quella degli adulterini. La Commissione qui fa una distinzione: distingue tra riconoscimento volontario e ricerca della paternità. In riguardo al riconoscimento volontario dei figli adulterini, pochissimi sono i casi ammessi dalla Commissione: quello da parte del solo genitore libero (è ancora la formula della proposta Zanardelli del 1902) e quello da parte del coniugato dopo il riacquisto della sua libertà, per la morte dell'altro coniuge o per l'annullamento del matrimonio.

Dico subito che la parte buona è questa ultima.

Invero, in quest'ultimo caso, quando cioè si è sciolto il matrimonio, a differenza di quello che avviene oggi, perchè l'articolo 180 del Codice civile impedisce qualsiasi riconoscimento, può il genitore riconoscere il figlio naturale, anche se concepito quando era legato in matrimonio con altra persona.

Meno efficace mi pare l'altro caso, del riconoscimento da parte del solo genitore libero. Qui si possono fare due ipotesi: se il coniuge è l'uomo, praticamente, o signori, non c'è niente di nuovo. Il rimedio è tanto, semplice: il figlio adulterino lo riconoscerà, proprio come avviene ora, soltanto la madre

la quale, quando si presenterà allo stato civile, e le domanderanno: da chi l'avete avuto? dirà: da persona che non intendo nominare. Le domanderanno ancora: è persona coniugata o libera? E la donna risponderà che è persona libera!

Si fa così tutti i giorni. Andate in qualunque ufficio di stato civile, domandate, e vi diranno che la donna libera si presenta e dice sempre che ha avuto il figlio da un uomo egualmente libero. Nè potrebbe dire diversamente, perchè sa che altrimenti le porterebbero via il suo bambino, o per lo meno non le permetterebbero il riconoscimento, mentre essa, invece, ubbidendo alla voce della natura e del sentimento, lo vuol riconoscere e dotare del suo nome. Dice perciò che lo ha avuto da un uomo libero, anche quando si tratta di un uomo unito in matrimonio con un'altra donna.

Voi non fate ora che legalizzare questo fatto di ogni giorno. Certo anche questa legalizzazione ha la sua importanza; ma in pratica non aggiunge nulla a ciò che si fa ora. Dal punto di vista sociale quindi con questa modestissima proposta voi non contribuite, non dico a sanare, ma a diminuire la piaga della filiazione illegittima adulterina.

Facciamo l'altra ipotesi: che il genitore coniugato sia la madre. E allora abbiate la cortesia, signori della Commissione, di dirmi, quale di fronte all'articolo 159 del codice nostro, che proclama che il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio, è la situazione del figlio nato da una donna coniugata? Il figlio nato da una donna coniugata non può essere riconosciuto dal padre libero, perchè il padre suo è per legge il marito di tale donna. Quindi la proposta di riconoscimento in questo caso non serve affatto, perchè non è assolutamente possibile.

Non vi è che una alternativa, o signori: o la soppressione di stato, e allora si incorre nel Codice penale — reato punibile da 5 a 10 anni. In frode alla legge, il figlio legittimo è scardinato dalla famiglia in cui è nato, gli è tolta la posizione giuridica di figlio legittimo, e lo si fa apparire invece come nato da un'altra donna qualunque, diversa da quella che gli ha dato la vita. Ovvero occorre che preceda il disconoscimento della paternità da parte del marito della madre.

Fuori di queste due alternative, voi non avete la possibilità di applicazione di questa vostra provvidenza legislativa. Rimane quindi inutile, onorevoli colleghi, tutto questo che voi avete proposto in ordine al ricono-

scimento volontario dei figli adulterini. Ammettendo il riconoscimento da parte del genitore libero, voi fate cosa che praticamente non aggiunge nulla a quel che abbiamo, perchè in pratica si fa precisamente così quando il padre non è di stato libero; e nel caso invece, in cui il coniugato sia la madre, voi vi trovate di fronte alla posizione giuridica di legittimo spettante al figlio adulterino, posizione che non può essere superata che, o con il disconoscimento da parte del marito della madre, o, come avviene spesso, con la soppressione di stato. Ne conosco molti di questi casi e mi consta che molte volte questa soppressione di stato si è fatta con l'accordo del padre legittimo. Delitto dunque, o azione di disconoscimento da parte di quegli che è...

*Una voce.* Padre putativo.

LOLLINI. ...il padre putativo; il che dà luogo a quegli inconvenienti che vorreste evitare con queste vostre limitazioni.

La Commissione dunque si è preoccupata in ordine ai figli adulterini del riconoscimento volontario, senza rendersi ben conto di tutta l'importanza e gravità dell'argomento. In merito poi al riconoscimento coattivo, la Commissione plenaria è di parere diverso, mi pare, da quello che ha ritenuto la Sottocommissione.

Risulta dalla relazione Rosadi che la Commissione plenaria ha escluso...

ROSSI LUIGI, *relatore.* No, no.

LOLLINI. Permetta onorevole Rossi, non solo ella nella sua relazione esclude...

ROSSI LUIGI, *relatore.* Dicevo che la Commissione plenaria non se ne è mai occupata. Se ne è occupata la Sottocommissione.

LOLLINI. Allora domando perchè la Commissione plenaria non ha risoluto questa importante questione.

ROSSI LUIGI, *relatore.* Non l'ha discussa, perchè ha accolto il voto della Sottocommissione. Quando la Commissione plenaria ha voluto obiettare, ha obiettato. Qui ha taciuto; quindi lo ha accolto.

LOLLINI. Onorevole Rossi, io voglio uscire dall'equivoco. Su questo punto intendo porre la questione molto nettamente, perchè desidero sapere chiaro e preciso il pensiero della Commissione e perchè intendo di determinar bene da parte mia quello che, secondo me, è la vera portata delle proposte della Commissione.

L'onorevole Rosadi, nella sua relazione, mostrò di accogliere questo concetto della ricerca della paternità...

MEDA, *presidente della Commissione*. Non è firmato Rosadi relatore: è firmato Rosadi, così come altri elaborati sono firmati semplicemente Ferri Enrico, Degni, ecc. Invece l'onorevole Luigi Rossi ha firmato: Luigi Rossi, relatore. Il che vuol dire che il relatore, è uno solo, cioè che uno solo riferisce per la Commissione. Gli altri rispondono della loro opinione personale, perchè noi abbiamo voluto ammettere la collaborazione di tutti, e quindi dare atto ai dissidenti del loro diverso pensiero.

LOLLINI. Ringrazio l'onorevole Meda di questa spiegazione, e poichè il relatore della Commissione, come del resto ben sapevo, è l'onorevole Rossi, allora, ben a ragione io dicevo che dopo aver tracciato le linee informative della sua proposta, per ciò che riflette il riconoscimento volontario, la relazione dell'onorevole Rossi prosegue: « Tutto ciò riguarda soltanto il riconoscimento volontario da parte dei genitori. Più grave questione è se si possa ammettere la ricerca della paternità o della maternità da parte del figlio adulterino o incestuoso.

« In questo caso bisogna andare molto cauti, specialmente se la ricerca riguarda la maternità, poichè non è chi non veda come ogni tentativo di ricerca della maternità adulterina porti gravi inconvenienti per la tranquillità familiare, inconvenienti che divengono gravissimi per la maternità incestuosa ».

Le parole che seguono e che, per brevità, ometto, sembrano ribadire nel modo più preciso e reciso l'esclusione di siffatta indagine, tanto più che, con manifesto riferimento al consentito riconoscimento volontario, si avverte che, « prima di far seguire questo primo e grave passo da altri, sarà opportuno attendere la prova della ripercussione che queste profonde riforme da noi accettate potranno avere sull'istituto della famiglia ».

Comunque, domando se chiunque legga questa relazione non deve ritenere che quello che ha ammesso la Commissione è solamente il riconoscimento volontario. (*Segni di assenso dal banco della Commissione*).

Siamo dunque perfettamente d'accordo. Lasciate allora, onorevoli colleghi della Commissione, che io faccia una critica che spero esauriente, se pur breve, della vostra decisione d'escludere la ricerca della paternità e della maternità adulterina.

Mi occupo specialmente della ricerca della maternità, perchè nella relazione si dice che più grave sarebbe il turbamento in

questo caso e quindi maggiormente da escludersi.

Credo di poter dire, onorevoli colleghi, che non avete sufficientemente ponderato il problema; lo avete appena sfiorato sorvolando su di esso; ciò che, del resto, risulta dalle stesse vostre dichiarazioni di testè.

Come già dissi per il riconoscimento volontario, devo pur qui, in merito alla ricerca della maternità adulterina, affermare che non è possibile un caso di ricerca di siffatta maternità, se non vi sia stata precedente soppressione di stato, cioè delitto, precisamente perchè il bambino nato da una donna coniugata è per legge figlio del marito. Perchè si possa fare l'indagine sulla maternità ci dobbiamo trovare di fronte a questa posizione di fatto: che il figlio deve essere stato denunciato, non come figlio della donna coniugata, ma quale figlio di un'altra donna; altrimenti verrebbe meno, per ciò che riflette la maternità, la materia stessa dell'azione d'indagine. Ed allora, di fronte a questa soppressione di stato, come volete vietare la ricerca della maternità? Un figlio nato da una madre unita in matrimonio con altri e al quale sia stato tolto il suo stato di figlio legittimo, non deve avere il diritto di fare la indagine per dimostrare che egli non è figlio di madre ignota, non è nato da una Tizia qualunque a cui si è forse strappato il consenso per farlo apparire come figlio suo, ma è nato da quella tale unita con vincolo matrimoniale con altro uomo? L'indagine è ammessa anche oggi, tanto nella forma civile, quanto in via penale; e la Commissione che crede di aver fatto una profonda riforma, che crede di essere seriamente innovatrice ed attende alla esperienza la dimostrazione della vasta ripercussione in senso benefico sociale che potrà avere la sua riforma, in realtà peggiora la situazione di diritto quale è ora.

Almeno vi domando di spiegare il vostro concetto, di metterci in condizione di conoscere bene quale è il vostro pensiero, che cosa avete voluto dire e quali saranno i diritti di questo figlio nato da un rapporto adulterino per il fatto che la madre sua è coniugata, se allo stato civile siasi fatto risultare o come figlio di donna ignota, o come figlio di un'altra donna.

MEDA, *presidente della Commissione*. Mi pare che ci sia di mezzo un equivoco. Non è ammessa neppure oggi la ricerca quando si tratta di figli non riconoscibili.

LOLLINI. No, onorevole collega. Per ciò che riflette il riconoscimento volontario,

voi ammettete che il genitore libero possa riconoscere il figlio adulterino. Voi però in tema di figli adulterini non consentite l'indagine sulla paternità e più particolarmente sulla maternità. Questo caso, perchè possa configurarsi, suppone che vi sia un figlio a cui è attribuita una maternità diversa da quella reale, e che il figlio voglia cercare la madre vera. Suppone quindi una soppressione di stato. Ora è su questo che dovete spiegarvi. Presentemente voi negate anche la ricerca della maternità.

MAJOLO. Ci può essere la madre che non intende essere nominata; non c'è soppressione di stato.

LOLLINI. Ma la mia è un'ipotesi completamente diversa. Io suppongo che sia stato denunciato anche come figlio di madre ignota; ma se è figlio di donna coniugata ha o non ha il diritto di cercare la madre sua?

MEDA, *presidente della Commissione*. Non l'ha, finchè gli adulterini siano dichiarati non riconoscibili.

LOLLINI. Io dico invece che voi non lo potete impedire nell'ipotesi di cui si tratta perchè c'è soppressione di stato. E non lo potete impedire, sia che venga denunciato quale figlio di madre ignota, sia che gli sia stata attribuita una madre diversa dalla vera. Essendovi soppressione di stato la ricerca, nell'ipotesi da me formulata in base alle vostre relazioni, è ammissibile anche ora, che gli adulterini sono dichiarati non riconoscibili, perchè trattasi di figlio che va in cerca del suo stato di figlio legittimo, soppresso delittuosamente, denunziandolo come figlio di donna ignota, o di donna che non è sua madre.

Ricerca della paternità. Voi la vietate per rispetto alla famiglia; ma io domando se è ammissibile che, mentre il padre può disconoscere il figlio nato dalla moglie, dicendo che non è figlio suo, giusta gli articoli 162 a 165 del Codice civile, al figlio poi sia vietato di cercare il proprio padre.

Egli è nato in una famiglia legalmente costituita, ed in virtù di questa nascita ha i diritti del figlio legittimo. Il padre lo disconosce come suo figlio, lo ripudia, e i giudici riconoscono il buon fondamento della sua azione. Come potete voi credere, o signori, che non sia proprio necessario in questo caso di ammettere la ricerca della vera paternità perchè questo figliuolo non rimanga il figlio di nessuno? Ah signori, qui non potete nemmeno invocare il turbamento della famiglia, perchè il turbamento c'è stato quando col giudizio di disconoscimento della pa-

ternità si è data la dimostrazione che la madre è stata adultera. E non sentite voi tutta la ripugnanza morale, tutto l'assurdo giuridico di una situazione come quella che è creata ad un essere innocente togliendogli il padre legittimo ed impedendogli di cercare quello naturale? Non sentite che in questo caso non c'è proprio bisogno di essere uomini di superiore sentimento, ma che basta non ripudiare i principi fondamentali di un diritto non straniato dalla moralità e dalla rettitudine per dover in questo caso ammettere il figlio dell'adulterio a ricercare il padre suo?

Deve pertanto essere ammessa la ricerca della paternità e quella della maternità naturale anche nei casi in cui si tratta di figli adulterini.

Però, siccome ubbidisco sempre a concetti, che, pur ispirandosi a sentimenti di umanità, abbiano per sostrato un solido fondamento giuridico, nel mio disegno di legge avevo preveduto questo caso, stabilendo che la ricerca della paternità naturale non potesse avvenire se non nei casi che il padre putativo avesse disconosciuto come suo il figlio nato dalla propria moglie.

Se il padre accetta il figlio per suo, ed egli perciò rimane in quella famiglia in cui è nato, non sarebbe giusto e opportuno da nessun punto di vista ammettere questo figlio alla ricerca di un altro padre. Ma se il padre lo ha disconosciuto e ripudiato, non può essere in nessuna maniera negato che egli possa andare alla ricerca del padre vero. E quindi vedete, signori, che con questa sola limitazione si deve, se si voglia fare veramente opera di progresso giuridico e morale, introdurre nel nostro Codice un principio di più alta moralità e di meno imperfetto diritto; bisogna cioè ammettere la ricerca della paternità, come, per quello che ho detto prima, bisogna ammettere anche la ricerca della maternità a beneficio dei figli adulterini.

Tutti i temuti inconvenienti sono querie trite o ritrite che non reggono a una seria critica.

Col processo civile nel caso di disconoscimento della paternità e col processo penale nel caso di soppressione di stato lo scandalo e il turbamento della famiglia sono già avvenuti.

D'altra parte i processi di separazione che avvengono tutti i giorni in ogni tribunale sono la quotidiana manifestazione di una condizione anormale in molte famiglie; eppure a nessuno è mai venuto in mente

di vietarli per la preoccupazione che possa venir meno l'unità e la saldezza della famiglia. Ma dico di più, nelle cause civili di seduzione promosse per sé e per il figliuolo dalle sedotte, nel fatto che l'uomo è unito in matrimonio con un'altra donna la giurisprudenza trova una ragione di più per affermare la sua responsabilità e per condannarlo al risarcimento dei danni.

Vi sono inoltre i casi dell'articolo 193, nei quali è ammessa una indiretta indagine sulla paternità e sulla maternità, perfino quando si tratta di figli adulterini e incestuosi. Ciò avviene, d'accordo, ai soli fini alimentari; ma intanto la ricerca è necessaria; e se lo scandalo è un male, allo scandalo si va incontro in questi casi senza eccessiva preoccupazione; e, del resto, non è mai caduto il mondo per questo.

Io, o signori, do lode alla Commissione perchè ha affermato il principio che il riconoscimento e la ricerca nei casi in cui l'ammette deve essere « a tutti gli effetti ». Questa è una disposizione buona e giusta, per la quale non ho che parole di compiacimento verso la Commissione.

Ma appunto per questo io dico che bisogna avere il coraggio di uscire da tutto ciò che è ipocrisia e menzogna convenzionale, e abbandonare la vieta distinzione fra azione d'indagine e azione alimentare. Perchè coll'azione alimentare voi avete già prodotto tutti i cattivi effetti di turbamento della famiglia, non c'è ragione di fermarsi a mezzo, di fermarsi all'attribuzione di un diritto di credito del figliuolo, sia adulterino, sia incestuoso: bisogna andare oltre, e ammettere anche l'indagine a tutti gli effetti, sino cioè all'attribuzione giuridica della paternità. Avete detto voi stessi che l'opposto ripugna alla tradizione latina. I popoli che seguono la tendenza che si chiama germanica, ammettono l'indagine con molta facilità, ma la limitano nei suoi effetti. L'avete ricordato voi stessi. Io vi richiamo alle nostre tradizioni giuridiche, al principio della latinità che ci solletica un po' tutti, anche noi socialisti. E vi prego allora di uscire da questo campo chiuso, ristretto, ipocrita, rispondente a vieti convenzionalismi, vi prego di accettare il principio che chi risulta essere padre non debba avere una responsabilità limitata agli alimenti, ma debba potersi vedere attribuita la paternità del figlio da lui procreato, con pienezza di effetti giuridici.

La verità vera, o signori, è che quello che si vuole evitare è il turbamento economico della famiglia. È la ragione della difesa del

patrimonio familiare quella che prevale, e per riguardo ad essa si abbandona alla sua tristissima sorte, insieme alla madre, l'innocente bambino. E questo rivela ancora una volta che l'interesse economico e materiale, in questa nostra società, nella quale i diritti della proprietà prevalgono sempre su quelli delle persone, finisce per avere il sopravvento sopra ogni esigenza morale ed anche giuridica.

Onorevole Meda, ella ieri diceva qui delle belle parole a proposito di quell'articolo 336 del Codice penale, di cui chiede la modificazione, nel senso di non lasciare in balia delle parti le azioni circa i delitti di violenza carnale e corruzione di minorenni, allo scopo d'impedire le transazioni spesse vergognose e indegne, frutti di turpe mercimonio. Ella diceva che le esigenze morali e giuridiche devono andare al di sopra di ogni piccola considerazione materiale. Vorrei che Ella facesse applicazione anche in questo caso di questo medesimo degnissimo concetto.

Figli incestuosi. Ho detto già prima che vi sono due Codici, il cileno e lo spagnuolo che escludono dal riconoscimento e dalla ricerca i figli sacrileghi. Parlare nella Spagna e nel Cile di ricerca e di riconoscimento di questi figli non è permesso, perchè sono popoli irretiti in una tradizione antichissima, che è diventata parte essenziale della loro mentalità.

Succede un po' lo stesso da noi per ciò che riguarda i figli adulterini e più specialmente i figli incestuosi. Ma ormai tutte le menti più illuminate sono uscite da questa stretta cerchia di limitazioni al proprio pensiero e al proprio sentimento, derivanti dai pregiudizi del passato.

E io potrei citare qui una plejade di giuristi fra i migliori del nostro paese, i quali tutti proclamano la necessità di non fare eccezione al riconoscimento e alla ricerca nemmeno per i figli incestuosi. Mi limiterò a ricordare fra tutti Gabriele Faggella, illustre magistrato, presidente della Cassazione di Napoli, e che è uno dei più dotti, eminenti e profondi giuristi italiani, una delle menti più illuminate e dei cuori più puri di cui si onori la magistratura.

Egli nel 1918 e nel 1919, come procuratore generale della Corte di appello di Trani, nei discorsi inaugurali dell'anno giuridico ha sostenuto strenuamente che la limitazione della ricerca, escludendone i figli incestuosi e adulterini, non ha più ragione di essere e deve venir bandita dal nostro Codice; ed io credo che coll'autorità di quest'uomo

insigne si possa ben dire, concludendo questa parte del mio discorso, che bisogna che la Camera italiana abbia il coraggio di bandire queste prevenzioni e questi pregiudizi e di fare in argomento una affermazione chiara e decisiva, la quale, a mio giudizio, le farebbe grande onore.

Del resto, signori, ogni preoccupazione non ha proprio nessuna ragione di essere, se vogliamo dar retta all'esperienza. Credete voi proprio che sia una novità nel nostro paese l'indagine della paternità in tema di figli adulterati ed anche di figli incestuosi? Ma no davvero! Fino dal 1859, fino dal 1866 abbiamo avuta la possibilità di indagini di questa natura in talune provincie del Regno.

Quando è stata annessa la Lombardia nel 1859, quando è stato annesso il Veneto con la provincia di Mantova nel 1866 vigeva in quelle provincie il Codice austriaco che, come sapete, non stabilisce nessun limite e ammette l'indagine in tutti i casi, anche in quelli dei figli adulterini e dei figli incestuosi.

Le disposizioni transitorie adottate per l'entrata in vigore in quelle provincie del Codice del 1865 stabilirono sin d'allora (e il medesimo concetto venne più tardi adottato anche per la provincia di Roma, ove, sebbene in campo più limitato, l'indagine della paternità naturale era pure ammessa) che fossero esclusi dal divieto della ricerca della paternità i figli nati e concepiti al momento dell'entrata in vigore del Codice civile italiano.

Fino al 1865 nella Lombardia ebbe vigore il Codice austriaco e quindi in quelle provincie si faceva l'indagine secondo il Codice austriaco senza limitazione. Dal 1865 entrò in vigore il nuovo Codice, ma per quelle provincie in materia di ricerca della paternità furono mantenute in vigore le precedenti disposizioni, per quanto riferivasi ai figli fino allora nati e concepiti; ed altrettanto, come già ho avvertito, fu fatto più tardi per le nuove provincie che si vennero successivamente aggregando al Regno d'Italia.

E allora io vi domando, onorevoli colleghi, quali sono gli inconvenienti gravi che sono risultati da questa vecchia legislazione austriaca che vigeva nelle dette provincie, e che vige ancora nelle provincie testè annesse, parallelamente alla legislazione italiana, la quale, salvo i casi dell'articolo 189, vieta la ricerca della paternità? Quali sono gli inconvenienti che si sono verificati, quali scandali si sono

avuti maggiori e più preoccupanti di quelli verificatisi e che si verificano sotto il dominio del nostro Codice? Ditelo voi; ma ditelo con schiettezza, ditelo con sincerità, non obbedendo a dei preconcetti di scuola, di tendenza, di partito; ditelo lealmente, proclamando onestamente la verità.

Per me, o signori, v'è un principio etico che deve valere senza limitazioni, ed è il principio della responsabilità; principio fondamentale e inderogabile, che non deve essere limitato da alcun artificioso intervento dello Stato, che sminuirebbe così l'efficienza etica delle sue leggi e diventerebbe fomite di mal costume. Perchè voi comprendete, o signori, che, a parte il senso di umanità e di giustizia, che pure non deve essere trascurato in questa materia, l'intervento del legislatore per impedire che chi mette al mondo dei figli, con colpa o leggerezza, abbia la responsabilità delle conseguenze del suo atto, è un incoraggiamento alla immoralità sessuale ed al libertinaggio e costituisce un fomite di nuove male azioni.

In siffatto senso il legislatore non può, non deve intervenire, se è vero che gli interessi morali della famiglia devono avere la prevalenza su quelli puramente materiali; se è vero che il buon costume della popolazione è un patrimonio che non deve essere diminuito.

Pare a me che ogni intervento del legislatore in senso di limitare le responsabilità sia una colpa, e costituisca una grave lesione dell'interesse della collettività; e ciò non soltanto, o signori, dal punto di vista materiale. a cui ho accennato per un momento, perchè lo Stato e gli enti pubblici non devono mantenere i figli illegittimi degli abbienti, di coloro, cioè, che hanno più comodità di darsi al passatempo e di profittare della debolezza e del bisogno della donna; ma anche dal punto di vista delle conseguenze morali e sociali.

Basta a questo proposito di ricordare le malattie, la morte di tanti esseri abbandonati dai loro genitori, la delinquenza di queste creature derelitte; basta ricordare la strage di questi innocenti che avviene nei brefotrofi. Ricordate, signori, la notizia che corse per l'Italia alcuni anni fa, attestante che nel brefotrofo di qualche città italiana fino al 94 per cento dei bambini ivi raccolti per le trsti condizioni di assistenza erano morti?

MEDA, *presidente della Commissione.* È vero; ma non si deve dimenticare che le condizioni sono oggi sensibilmente mutate.

LOLLINI. Sono mutate perchè si è adottato quel savio provvedimento, per cui non si raccolgono i bambini se non dopo quattro o cinque mesi dalla loro nascita. Quando la mamma ha cominciato ad affezionarsi al suo bambino, d'ordinario più non lo abbandona.

Le madri sono ora aiutate e sussidiate in questo primo periodo e ciò è produttivo di ottimi effetti.

Tuttavia anche oggi le morti sono numerose; e non vorrei che qualcuno, sia pure pensando alle infelici condizioni degli infelici bambini, dicesse: ma questa è una provvidenza! Ah no, davvero! A me basterebbe ricordarvi un nome storico, il nome di un grande italiano, per far morire sulle labbra di chiunque osasse pronunciarla questa parola o cinica, o pietosa.

Leonardo, il grande nostro Leonardo, per cui tanta luce di bellezza, di arte, tanta profondità di pensiero per le sue scoperte profonde e geniali si è sparso per tutto il mondo, Leonardo era un bastardo.

BELOTTI BORTOLO. Il 400 è il secolo dei bastardi.

LOLLINI. Ma che vuol dire se è del 400? Se Leonardo fosse morto, l'Italia nel mondo conterebbe di meno di quello che conta ora.

BELOTTI BORTOLO. Non ha capito. L'epoca del 400 è il secolo dei bastardi. Ce ne sono altri di grandi uomini bastardi.

LOLLINI. Sta bene. Questo è un rafforzativo del mio argomento. Io voglio richiamare ancora per un momento, o signori, la vostra attenzione (onorevole Meda, *agitur de re tua*) sul mio disegno di legge, che ha avuto, come avrà forse il mio discorso, la sfortuna di trovare la Commissione poco disposta a prenderlo in buona considerazione.

Nel mio progetto di legge erano esposti, contenuti ed articolati in precise proposizioni giuridiche, i concetti che ho avuto ora l'onore di esporre alla Camera, ma vi erano anche aggiunti due articoli (il 3° e il 4°) che formarono oggetto di critica non abbastanza serena e ponderata dell'onorevole Meda. (*Interruzioni*).

Nel mio disegno di legge (leggo i termini precisi perchè la Camera ne abbia esatta conoscenza) è stabilito che all'atto di denuncia della nascita del figlio naturale, e fino a tre anni dopo il parto, la madre che non sia maritata potrà dichiarare all'ufficio di stato civile il nome del padre.

Anche durante la gestazione è ammessa da parte della madre analoga dichiarazione. In questo caso, oltre il nome del padre, si dovrà indicare l'epoca del concepimento.

A cura del sindaco del comune — e richiamo l'attenzione su di ciò — sarà fatta notificare in persona propria a chi sia stato indicato come padre copia autentica della dichiarazione di cui all'articolo precedente.

La non impugnazione da parte del notificato (a mani proprie) nei sessanta giorni successivi, e mediante dichiarazione da riceversi dall'ufficiale di stato civile, della attribuzione di paternità a lui fatta dalla madre, equivarrà al riconoscimento del figlio come proprio.

MEDA, *presidente della Commissione*. E mi pare che basti!

LOLLINI. No, non basta, onorevole Meda. Quando abbia luogo tale impugnazione, la madre nel termine dei 60 giorni da quello in cui a cura del sindaco fu notificata in persona propria, potrà promuovere giudizio per far dichiarare che il figlio nato o nascituro è figlio della persona indicata nella sua dichiarazione, giusta l'articolo 3.

Questi articoli del mio progetto, l'onorevole Meda, in uno scritto pubblicato su una rivista, ha dichiarato che erano stati presentati per far naufragare la legge.

Ed egli ricordava come alcuni anni or sono presentò il suo disegno di legge per la ricerca della paternità, del quale la relazione della Commissione ha fatto proprie le linee principali, ed i socialisti fecero una mossa di traverso, presentando il progetto di legge sul divorzio per far naufragare la sua proposta di ricerca della paternità, così ora il progetto Lollini con le sue trasmodanze, (presso a poco queste sono le sue parole) mira a conseguire il medesimo effetto. Ella non mi conosce, onorevole Meda, e si inganna.

MEDA, *presidente della Commissione*. Non la intenzione, le rimproveravo; rilevavo la obiettività del fatto in ordine alle sue conseguenze.

LOLLINI. Ella diceva che quanto proponevo non era la ricerca della paternità, ma era una semplice designazione di paternità.

MEDA, *presidente della Commissione*. Indagine e ricerca sono la stessa cosa: altro io dicevo.

LOLLINI. Ebbene, onorevole Meda, mi permetto di dirle che i suoi termini giuridici, le sue espressioni sono del tutto inesatte.

MEDA, *presidente della Commissione*. Io dicevo che la sua era non ricerca, ma denuncia della paternità.

LOLLINI. Gielo darò più tardi il suo scritto e vedrà.

Lei parlava di designazione di paternità.

MEDA, *presidente della Commissione*. Va bene dunque: non indagini, o ricerca, ma designazione o denuncia; e mantengo il mio giudizio.

LOLLINI. È designazione, ha detto così, designazione di paternità. Ebbene onorevoli colleghi, è vero che in un primo momento c'è una designazione di paternità. E fra poco dirò qualche cosa di più a questo riguardo, onorevole Meda. Ma vi è un secondo momento in cui la designazione diventa, implicita sì, ma necessaria accettazione di paternità da parte di colui cui è fatta la notificazione, se ad essa si acqueta, mentre ha la possibilità di liberarsi da ogni effetto della medesima mediante una semplice dichiarazione all'ufficiale dello stato civile di impugnazione dell'attribuitag di paternità.

E se la madre accetta questo ripudio della paternità da parte del presunto padre, la questione è finita, le cose rimangono come prima. Se poi la madre non accetta, entro 60 giorni deve chiamare in giudizio il presunto padre per far dichiarare che il bambino nato o nascituro è veramente figlio di lui; e si svolge allora in contraddittorio delle parti un giudizio ordinario di cognizione in materia di ricerca della paternità.

Ed allora, solo se coi comuni metodi processuali si dimostrerà che effettivamente egli è il padre, la paternità di lui sarà dichiarata e giustamente dichiarata.

Comprendo, o signori, che a voi, che siete così eccessivamente prudenti e pavidi in questa materia, e che temete che ogni più piccolo passo possa portare la società a rovina, possa la mia proposta apparire ardita, tanto più che in uno scritto breve, con cui rispondevo alle censure dell'onorevole Meda, indicavo quali fonti da cui l'avevo tratta le legislazioni di altri paesi. In seguito a ciò mi sono sentito ripetere più volte che la mia era una proposta di sapore russo. Qualcosa di simile vi è in Russia.

Ma o signori, in Inghilterra fino al 1835 la dichiarazione giurata della madre valeva a far attribuire a carico del padre designato gli alimenti a favore del figlio. Successivamente, e specialmente con la legge inglese del 1872, furono introdotte nuove e maggiori guarentigie, per le quali la dichiarazione della madre deve essere corroborata da altri elementi. Ma voi vedete, che in condizioni infinitamente più gravi anche in altri paesi, dove il senso della misura giuridica non è davvero trascurato, è ammesso qualcosa di corrispondente a quel-

lo che proponeva io, con senso, ritengo, di grande temperanza giuridica, in quantochè in quelle disposizioni è stabilito che basta che colui che è indicato come padre dichiararsi che il figlio non è suo perchè venga meno qualsiasi effetto, non solo ai fini dell'attribuzione della paternità, ma anche ai fini degli alimenti.

MEDA, *presidente della Commissione*. Ma appunto questi eccessi hanno prodotto la reazione della legislazione rivoluzionaria francese, che volle esclusa la ricerca della paternità per togliere di mezzo gli abusi.

LOLLINI. Dei pretesi eccessi di prima della rivoluzione francese ho già parlato, e non è il caso di ritornare sull'argomento. E riprendendo il mio dire non esito a dichiararvi che io vorrei fare anche un passo più avanti. Io vorrei, o signori, che ci fosse l'obbligo della denuncia della paternità da parte della madre durante la gravidanza, il dovere giuridico imposto per legge, l'obbligo, ripeto, di dichiarare chi è il padre. (*Commenti*).

MEDA, *presidente della Commissione*. La madre può non volerlo!

LOLLINI. Si deve imporglielo nell'interesse del nascituro. In materia di famiglia e di filiazione, che è materia eminentemente di diritto pubblico, non vale la volontà dell'individuo.

Sono gli interessi della società e del bene pubblico quelli che devono andare avanti ad ogni altra considerazione.

Ed io vorrei ancora, o signori, a tutela del nascituro, che si nominasse un curatore al ventre.

È questo un istituto non nuovo nel nostro diritto, essendo già ammesso, per fini di interessi patrimoniali, dal nostro legislatore.

O signori, non vi pare che, per questa creatura che dovrà nascere, un curatore al ventre, che potrebbe essere una donna, una di quelle donne (e ce ne sono tante anche nel nostro paese) che si occupano con amore di queste quistioni di così alta importanza morale e sociale, sarebbe una cosa sotto ogni rapporto utile? Una buona curatrice potrebbe diventare la consigliera, l'ausiliarice della povera madre, ed impedirle atti di disperazione.

Essa potrebbe compiere un'opera veramente proficua dal punto di vista non solo individuale, ma anche sociale. Credo che grandi benefici si potrebbero ottenere.

E vorrei che la Commissione, abbandonando quello scetticismo che purtroppo è

nell'indole di noi italiani per gli argomenti più seri, quando specialmente hanno tratto a questi rapporti di carattere intimo, considerasse questa mia proposta e vedesse quale grande fonte di miglioramento morale e di elevazione sociale è in essa, e di quanti benefici effetti potrebbero essere causa i provvedimenti da me suggeriti.

Egredi colleghi, io credo di aver assolto il mio compito nel miglior modo che, data l'ora tarda, data la gravità ed ampiezza dell'argomento, mi era possibile. Ma non mi lusingo tuttavia di aver fatto penetrare nella mente degli egregi commissari, che mostrano di voler procedere con un passo così misurato e così lento, il convincimento che smessa ogni pigrizia intellettuale, bisogna dimostrarsi arditi e più coraggiosamente innovatori.

Ella, onorevole Meda, non dovrebbe insistere troppo nel concetto, espresso pur ieri, che bisogna superare le difficoltà grado a grado, affinché le riforme riescano più efficaci. Ma onorevole Meda, non è in un paese come il nostro, dove solo a distanza di più di mezzo secolo si affronta questo problema, col proposito, sembra, di portarlo finalmente ad una soluzione, che può esaltarsi il sistema dei passi misurati e lenti. Voi sapete tutti, o signori, come fu che prevalsero i concetti del Codice Napoleone per cui la ricerca della paternità fu quasi completamente proscritta dal Codice italiano.

I commissari Precerutti e Niutta in una seduta dell'aprile 1865 avevano espresso il concetto che si ritornasse alle disposizioni del n. 1 dell'articolo 185 del Codice albertino del 1838, e la Commissione legislativa di coordinamento si era trovata unanime nell'accogliere la proposta.

Ma nel verbale della seduta successiva l'onorevole Pisanelli fece le sue riserve, e poi nella relazione al Re sul primo libro del Codice, non tenendo conto del voto unanime della Commissione e ispirandosi all'articolo 340 del Codice francese, preserisse la ricerca della paternità, salvo i casi di stupro e di ratto.

Ora, signori, parve così enorme fin d'allora questo provvedimento, che il guardasigilli onorevole Vacca, sentì il bisogno — lo avete ricordato nella relazione e di ciò vi do lode — sentì il bisogno di dichiarare che l'argomento doveva esser preso di nuovo in considerazione per provvedimenti più maturi, più altamente ispirati, più ragionevoli, più giusti, più umani. E, nonostante tutto questo, sono passati, o signori, 58 anni,

prima che la questione venisse ancora davanti a noi.

E quindi, quando ieri voi dicevate, onorevole Meda, che le riforme bisogna farle grado a grado, quando voi questo concetto ripetete nella vostra relazione, voi mi fate sorridere amaramente, perchè io dico che se noi lasceremo passare questa occasione, per fare veramente un'opera buona dal punto vista giuridico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista umano, passerà forse un altro mezzo secolo, prima che la nuova occasione si presenti per una necessaria opera d'integrazione.

Signori, è questo il momento buono per agire e per fare tutto il bene che è possibile; sappiate approfittarne, perchè altrimenti su voi ricadrà la responsabilità della monca riforma che state per fare. (*Applausi all'estrema sinistra — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE Il seguito di questa discussione è rimesso ad altra tornata.

### Interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni presentate oggi.

AGOSTINONE, *segretario, legge:*

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se è a sua cognizione che nella notte del 16 maggio 1923 i membri del direttorio fascista di Vailate (Cremona) insieme al comandante di zona di Spino d'Adda ebbero a violare a mano armata il domicilio del mio vecchio amico Uberti Calisto di Vailate, spargendo il terrore nella famiglia, sparando colpi di arma da fuoco, minacciando d'incendio la casa; e quali provvedimenti abbia preso o intenda di prendere per assicurare la tranquillità di quella pacifica popolazione.

« Lazzari ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se rispondano a verità i seguenti arresti — e le relative motivazioni — annunciati nel numero del 30 maggio 1923 del giornale *L'Unione Sarda* di Cagliari:

« Melis Luigi di anni 22 ed Efsio di anni 24 da Cagliari, Bistrussi Pietro fu Salvatore di anni 25 e Puxeddu Ottavio di Emilio di anni 18 perchè portavano all'occhiello del bavero della giacca un garofano rosso.

« Calabrò Francesco fu Giuseppe di anni 31 e Porcu Emanuele di Giovanni di anni 26 ambi da Cagliari perchè alla catena dell'orologio ave-

vano come ciondolo una moneta da cinque centesimi.

« Migheli Lucio di Giacomo di anni 18 e Sarigu Antonio di Salvatore di anni 20 ambi da Cagliari perchè portavano nella tasca superiore della giacca un fazzoletto di seta rossa ».

« Vella ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere i motivi dell'allontanamento, a mezzo di foglio di via, da Trieste dei redattori del *Lavoratore* dopo che la magistratura li aveva prosciolti da qualsiasi imputazione.

« Bombacci ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere quale piano di sistemazione dei servizi già dipendenti dal soppresso Ministero del lavoro e della previdenza sociale, intenda proporre e se definitivamente, con la incorporazione di detti servizi nel Ministero per l'industria e il commercio (senza tener conto dell'estensione della competenza alla materia agricola); o provvisoriamente, in attesa della fusione in un unico Ministero dell'economia nazionale.

« Grandi Achille ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, sull'azione che il Governo ha svolto ed intende svolgere circa l'occupazione franco-belga del territorio della Ruhr, indipendentemente dal problema tecnico-politico delle riparazioni tedesche, soprattutto nel momento in cui la guerra civile si scatena nella regione occupata con più grave turbamento dei rapporti privati e pubblici e con la minaccia di nuove complicazioni internazionali.

« Grandi Achille ».

PRESIDENTE. Queste interrogazioni saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede risposta scritta.

#### Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Procediamo alla formazione dell'ordine del giorno delle sedute di lunedì e martedì.

Sono già iscritte per la seduta di lunedì le interpellanze degli onorevoli Amendola e Di Fausto. Rimase invece sospesa l'iscrizione dell'interpellanza dell'onorevole Nosedà. Ma poichè l'onorevole sottosegretario di Stato per la presidenza ha dichiarato di accettare

che lo svolgimento di questa interpellanza sia iscritto all'ordine del giorno di lunedì, prenderà il terzo posto.

Seguono poi le interpellanze dell'onorevole Braschi e dell'onorevole Fulci; poi verrebbe quella dell'onorevole Matteotti, per la quale l'onorevole sottosegretario di Stato sabato scorso si riservò di dare oggi la sua risposta.

LISSIA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Io vorrei pregare l'onorevole Matteotti di non insistere nella richiesta di svolgere lunedì la sua interpellanza. Su questo argomento il Ministero ha già avuto occasione di dare quelle delucidazioni, che erano possibili nel momento attuale, in occasione di una interrogazione con risposta scritta presentata dall'onorevole Pivano. Nulla di nuovo potrei aggiungere e, tenendo conto della eccezionalità del momento, faccio appello al senso di opportunità dell'onorevole Matteotti, perchè non voglia insistere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Matteotti.

MATTEOTTI. Io vorrei pregare vivamente, invece, l'onorevole sottosegretario di accettare la discussione della mia interpellanza. Si tratta di un accertamento specifico di responsabilità in una materia molto grave, sulla quale noi non abbiamo mai avuto una risposta decisiva.

Della questione degli zuccheri non è stato parlato dai ministri nelle risposte ai quesiti posti nella discussione sulla tariffa doganale. I ministri non hanno risposto su questa materia; ed è bene che, almeno in sede di questa interpellanza, se ne parli e si accertino le responsabilità. Del resto, l'interpellanza era già stata posta all'ordine del giorno di lunedì.

PRESIDENTE. No, onorevole Matteotti, non era ancora stata iscritta nell'ordine del giorno di lunedì.

LISSIA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Io chiedo che segua il suo turno normale.

PRESIDENTE. Qui si tratta di iscrivere l'interpellanza nell'ordine del giorno di lunedì o di farle seguire il suo turno ordinario. Onorevole Matteotti, non potrebbe ella parlare di questa questione, quando torneranno in discussione le tariffe doganali?

MATTEOTTI. Noi abbiamo parlato di questa materia nella discussione generale sulla tariffa doganale, ma il ministro, arrivato agli ordini del giorno sullo zucchero, ha filato via. Si tratta di una responsabilità ministeriale, per circa 50 milioni, da assodare.

PRESIDENTE. Ma non potrà parlarne a proposito delle tariffe doganali?

MATTEOTTI. Non credo che si possa inserire tutta questa questione nella discussione di un articolo. E poi essa riguarda un regime transitorio, e i ministri non debbono avere difficoltà, se si sentono veramente a posto, di discutere in Parlamento la loro responsabilità. Altrimenti, se negano di rispondere, vuol dire che sentono la loro responsabilità.

LISSIA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Chiacchiere!

MATTEOTTI. Non sono chiacchiere, sono fatti: 50 milioni!

PRESIDENTE. L'interpellanza dell'onorevole Matteotti era già stata accettata dal Governo ed essa, a norma del regolamento, dovrebbe seguire il suo turno. L'onorevole Matteotti può ora chiedere che l'interpellanza sia svolta prima del giorno in cui normalmente dovrebbe essere svolta; ma il Governo ha il diritto di consentire o meno a questa richiesta. Ora il Governo non consente che l'interpellanza sia svolta lunedì, e chiede, se non erro, che essa segua il suo turno.

LISSIA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Precisamente: che segua il turno normale.

MATTEOTTI. Appunto perchè non si discuta!

PRESIDENTE. Seguirà dunque il suo turno.

Onorevole Zanzi, il ministro dell'istruzione mi ha fatto sapere che consente che le sue interpellanze siano svolte nella tornata di lunedì.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Buonocore. Ne ha facoltà.

BUONOCORE. Chiederei che fosse iscritta nell'ordine del giorno della seduta di lunedì la mia interpellanza sul funzionamento dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione.

PRESIDENTE. Consente l'onorevole sottosegretario di Stato?

LISSIA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Credo che sarà meglio che l'onore-

vole Buonocore rinnovi la sua richiesta quando sarà presente il sottosegretario di Stato competente.

PRESIDENTE. Lei quindi, onorevole Buonocore, rimane iscritto per primo per fare la sua richiesta sabato prossimo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Vella.

VELLA. Vi è un'interpellanza annunciata oggi, a firma dell'onorevole Di Vittorio e mia, che desidererei di potere svolgere lunedì.

PRESIDENTE. Un'interpellanza annunciata oggi non potrebbe mai essere discussa lunedì. Ad ogni modo ella verrà, nella iscrizione per sabato, subito dopo l'onorevole Buonocore.

Così l'ordine del giorno per la seduta di lunedì è formulato.

Veniamo all'ordine del giorno per la seduta di martedì.

VELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VELLA. Vi è all'ordine del giorno una mia interrogazione, analoga a quella dell'onorevole Aldisio, sulle ferrovie siciliane, che è iscritta nell'ordine del giorno di martedì. Desidererei che fossero abbinate.

PRESIDENTE. La sua interrogazione verrà naturalmente martedì, perchè lunedì saranno esaurite tutte le interrogazioni iscritte nell'ordine del giorno.

La seduta termina alle 20.15.

---

*Ordine del giorno per la seduta di lunedì.*

*Alle ore 15.*

1. Interrogazioni.
2. Svolgimento d'interpellanze.

---

*Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia*  
AVV. CARLO FINZI.

---

Roma, 1923 — Tip. della Camera dei Deputati.